

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

AI SENSI DEGLI ARTT. 17, 28 E 29 DEL D. LGS. 81 DEL 09 APRILE 2008 E S.M.I.

RELAZIONE GENERALE

Revisione del 02/01/2024












Ausiliariato

Manutenzione
ordinaria immobili

Pulizia e sanificazione

Trasporto malati feriti
118 e PPI

ATTIVITÀ	FUNZIONE	NOME / COGNOME	FIRMA
COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Geom. Raffaella Mastrogiacomo	
	Medico Competente (MC)	Dr. Antonio Raffaele D'Andrea	
PREVENTIVA CONSULTAZIONE	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Sig. Luigi Borazio	
		Sig. Antonio Manduzio	
		Sig. Leone Montemorra	
		Sig. Giuseppe Schiavo	
		Sig. Raffaele Turbacci	
Sig. Samuele Zichella			
APPROVAZIONE ED EMISSIONE	Datore di Lavoro (DdL)	<u>Dott. ANGELO TOMARO</u>	

MODIFICHE DVR

REV	DATA	CODIFICA	TIPO / NATURA MODIFICHE
00	02/01/2024	DVR	ORGANIZZATIVO / STRUTTURALE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

INDICE

Nr. CAPITOLO / PARAGRAFO	TITOLO CAPITOLO / PARAGRAFO	PAGINA
1	PREMESSA	4
1.1	FINALITA' DEL DOCUMENTO E CAPO DI APPLICAZIONE	4
1.2	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	5
1.3	DEFINIZIONI	6
1.4	EMISSIONE, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE	7
2	DATI GENERALI DELLA SOCIETA'	9
2.1	DATI AZIENDALI	9
2.1.1	DATI AMMINISTRAZIONE	9
2.1.2	DESCRIZIONE UNITA' PRODUTTIVA	9
2.1.3	DESCRIZIONE E UBICAZIONE DEGLI EDIFICI PRESSO CUI VENGONO SVOLTI I SERVIZI (LUOGHI DI LAVORO)	10
2.2	ATTIVITA'	30
2.2.1	DATI OCCUPAZIONALI E MANSIONI SVOLTE	30
2.3	ORGANIGRAMMA AZIENDALE E DELLA SICUREZZA	42
3	METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	47
3.1	RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO	48
3.2	IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OMOGENEE	50
3.3	IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DEI LAVORATORI	50
3.4	VALUTAZIONE QUANTITATIVA	50
4	VALUTAZIONE DEI RISCHI	54
4.1	LUOGHI DI LAVORO	54
4.2	INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE DI RISCHIO	54
4.3	MACCHINE E ATTREZZATURE DA LAVORO	56
4.4	RISCHIO IN ITINERE	61
4.5	RISCHIO CADUTA DALL'ALTO	62
4.6	RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	63
4.7	RISCHIO DA ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI	65
4.8	RISCHIO DA MICROCLIMA	66
4.9	COMFORT ILLUMINOTECNICO	68
4.10	RISCHIO RUMORE	70
4.11	RISCHIO VIBRAZIONI	72

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.**

4.12	RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI	74
4.13	RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	75
4.14	RISCHI TERMICI	76
4.15	RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI	77
4.16	RISCHIO RADON	78
4.17	RISCHIO CHIMICO	80
4.18	RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO	84
4.19	RISCHIO AMIANTO	86
4.20	RISCHIO BIOLOGICO	87
4.21	RISCHIO BIOLOGICO NEI REPARTI OSPEDALIERI	89
4.22	RISCHIO LEGIONELLOSI	90
4.23	RISCHIO QUALITA' DELL'ARIA	92
4.24	RISCHIO INCENDIO	94
4.25	RISCHIO ESPLOSIONE (Rischio ATEX)	95
4.26	RISCHIO ELETTRICO	99
4.27	RISCHI PARTICOLARI	101
4.27.1	RISCHI PSICOSOCIALI: RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	101
4.27.2	RISCHI PSICOSOCIALI: RISCHIO MOBBING	105
4.27.3	RISCHI CONNESSI ALLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO	107
4.27.4	RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, DI ETA', ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI, ALLE DIFFERENTI TIPOLOGIE CONTATTUALI	110
4.27.5	RISCHIO DA LAVORO NOTTURNO	111
4.27.6	RISCHIO LAVORO ISOLATO	111
4.28	RISCHIO DA ALCOLEMIA E TOSSICODIPENDENZA	112
4.29	RISCHIO SPAZI CONFINATI	112
4.30	RISCHI DERIVANTI DA CAUSE ESTERNE	113
4.30.1	RISCHI DI TIPO AMBIENTALE: TERREMOTI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI	113
4.30.2	RISCHI DI TIPO SOCIALE: AGGRESSIONI, VIOLENZE, RAPINE	114
4.30.3	RISCHI LEGATI ALLA VICINANZA DI IMPIANTI AD ALTO RISCHIO	116
5	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	117
6	GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE	118
7	CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO (DVR)	118










1 PREMESSA

1.1 FINALITÀ DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Obiettivo del presente Documento di Valutazione dei Rischi è quello di:

- applicare, nella conduzione delle attività operative aziendali in essere, quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori e in materia di valutazione del rischio;
- eseguire la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei Lavoratori durante lo svolgimento delle attività operative, mediante la redazione del presente documento che ne riporta gli esiti;
- integrare i contenuti minimi con tutti i rischi specifici (ambienti di lavoro, mansioni, sostanze) e le situazioni particolari che ogni Lavoratore si trova ad affrontare durante l'attività lavorativa;
- definire criteri per interventi migliorativi nell'ottica di garantire il continuo miglioramento in ambito salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro viene:

- effettuata
- documentata

per tutte le attività aziendali (impianti, reparti, operazioni, servizi, ecc.,) esistenti ove vi sia la presenza di un lavoratore così come definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii e per tutte le tipologie di rischio. All'interno dei luoghi di lavoro vengono identificate delle Aree Omogenee, con chiara definizione in termini di area di responsabilità e rischi specifici presenti.

I Lavoratori ed i loro Rappresentanti vengono resi edotti:

- della valutazione dei rischi effettuata per le attività cui sono adibiti;
- delle misure tecniche – organizzative - procedurali poste in opera per prevenire i rischi, controllarli in modo razionale, mitigarne i possibili effetti.

In ottemperanza agli artt. 36 - 37 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., il Datore di Lavoro assicura a ciascun lavoratore l'informazione, formazione e addestramento in materia di salute e sicurezza.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

1.2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L'Art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, stabilisce che al Datore di Lavoro spetta la Valutazione di tutti i Rischi con la conseguente elaborazione del Documento previsto dall'Art. 28. Di seguito nel DVR, il D. LGS. 81 del 2008 con tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti sarà indicato semplicemente con la dicitura "D. Lgs. 81/2008". Nell'elaborazione del documento, le principali Norme alle quali è stato fatto riferimento, sono le seguenti:

PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

- **LEGGE del 1 Marzo 1968, n. 186** – Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici;
- **D. P. R. del 24 Luglio 1996, n. 459** – Regolamento concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
- **D. MISE del 22 Gennaio 2008, n. 37** – Regolamento concernente l'attuazione dell'Art. 11/quarterdecies, Comma 13, Lettera a) della Legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- **D. LGS. del 9 Aprile 2008, n. 81** – Attuazione dell'Art. 1 della Legge 3 Agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IGIENE DEL LAVORO

- **D. LGS. del 4 Dicembre 1992, n. 475** – Attuazione della direttiva 89 / 686 / CEE in materia di ravvicinamento delle Legislazioni degli Stati Membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale;
- **DECRETO LEGISLATIVO del 26 marzo 2001, n. 151** - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della Maternità e della Paternità, a norma dell'Art. 15 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53;
- **LEGGE del 30 Marzo 2001, n. 125** - Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati;
- **D. M. del 15/07/2003, n. 388** - Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale, in attuazione dell'Art. 45, Comma 3, del D. Lgs. 81/2008;
- **PROVVEDIMENTO del 16 Marzo 2006** - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'Art. 15 della Legge del 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.(Repertorio atti n. 2540);
- **D. LGS. del 9 Aprile 2008, n. 81** – Attuazione dell'Art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

SICUREZZA SUL LAVORO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- **D. LGS. del 3 Agosto 2009, n. 106** - Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- **D. M del 30 novembre 2012** - Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'Art. 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, ai sensi dell'Art. 6, Comma 8, Lettera f), del medesimo Decreto Legislativo;
- **Accordo Europeo Sullo Stress Sul Lavoro dell'8 Ottobre 2004** - Accordo siglato da CES - Sindacato Europeo; UNICE - "Confindustria europea"; UEAPME - Associazione Europea Artigianato e PMI; CEEP - Associazione Europea delle Imprese Partecipate dal Pubblico e di Interesse Economico Generale;
- **D. M. del 2 Settembre 2021** - Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'Art. 46, Comma 3, Lettera a), Punto 4 e Lettera b) del D. Lgs. 81/2008;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

1.3 DEFINIZIONI

Nell'elenco che segue sono riportate le definizioni dei principali termini utilizzati nel presente documento:

UNITÀ PRODUTTIVA	Struttura finalizzata all'erogazione di servizi, dotata di autonomia tecnico funzionale.
ATTIVITÀ	Insieme di azioni, o fasi lavorative, finalizzate al raggiungimento di un obiettivo operativo indicato dalla mansione.
VALUTAZIONE DEI RISCHI	Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei Lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
CATEGORIA DI RISCHIO	Aggregazione di rischi costituita in base alla natura del rischio (rischio per la sicurezza, rischio per la salute, rischio trasversale o organizzativo).
PERICOLO	Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
RISCHIO	Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
RISCHIO RESIDUO	Rischio rimanente non eliminabile anche a seguito della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione.
RISCHIO INTERFERENZIALE	Rischio derivante dalla sussistenza di interferenza (circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra i Lavoratori del Datore di Lavoro Committente e quello dell'Appaltatore o tra i Lavoratori di Imprese diverse che operano nella stessa area con contratti differenti).
GRUPPO OMOGENEO	Insieme di Lavoratori che, per i processi lavorativi, i luoghi di lavoro frequentati ed i fattori di rischio a cui sono esposti, possono avere profili di esposizione equivalenti.
MANSIONE	Insieme di attività svolte da una uno o più operatori coordinate per il raggiungimento di un obiettivo operativo.
PREVENZIONE	Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
PROTEZIONE	Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)	Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal Lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

SALUTE	Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità.
SORVEGLIANZA SANITARIA	Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	Documento con il quale vengono programmati i controlli sanitari per ciascun gruppo omogeneo di esposizione a seconda degli esiti della valutazione dei rischi.

1.4 EMISSIONE, AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE





Il presente Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è redatto, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., dal Datore di Lavoro (DdL) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Medico Competente (MC), con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il presente Documento è munito di "DATA CERTA" e attestata dalla sottoscrizione da parte del DdL, RSPP, RLS e del Medico Competente.

Ai sensi di quanto previsto dal Comma 3 dell'Art. 29 del D.lgs. 81/08, la Valutazione dei Rischi viene aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Qualora, nei casi previsti citati, si renda necessario l'adeguamento della Valutazione dei Rischi, il DVR viene aggiornato entro il termine di 30 gg dalle rispettive causali.

A seguito dell'aggiornamento del DVR, il Datore di Lavoro da immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Parte del presente DVR Generale sono gli allegati che di seguito si elencano in tabella:

Nr. ALLEGATO	Descrizione ALLEGATO
1	<u>SCHEDA MANSIONE</u>
2	<u>LUOGHI DI LAVORO</u>
3	<u>RISCHIO IN ITINERE</u>
4	<u>RISCHIO MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI</u>
5	<u>RISCHIO INCENDIO ED ESPLOSIONE</u>
6	<u>RISCHIO ELETTRICO</u>
7	<u>RISCHIO CHIMICO</u>
8	<u>RISCHIO BIOLOGICO</u>
9	<u>CAMPI ELETTROMAGNETICI</u> (Valutato con Indagini Strumentali)
10	<u>RISCHIO ROA</u> (Valutato con Indagini Strumentali)
11	<u>RISCHIO SISMICO</u>
12	<u>RISCHIO PER LO STRESS DA LAVORO CORRELATO</u>
13	<u>RISCHIO VIDEOTERMINALE</u>
14	<u>RISCHIO GESTANTI</u>
15	AGENTI FISICI <u>RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</u> <u>RISCHIO DA VIBRAZIONE MANO/BRACCIO E A CORPO INTERO</u> (Valutato con Indagini Strumentali)
16	<u>RISCHIO ILLUMINOTECNICO</u> (Valutato con Indagini Strumentali)
17	<u>RISCHIO DA MICROCLIMA</u> (Valutato con Indagini Strumentali)
18	<u>RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL RUMORE</u> (Valutato con Indagini Strumentali)
19	<u>RISCHI DA INTERFERENZE</u>
20	<u>RISCHIO ERGONOMICO</u>
21	<u>RISCHIO INFORTUNISTICO</u>

In ottemperanza a quanto indicato dall'Art. 29, Comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., "La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza".

2 DATI GENERALI DELLA SOCIETA'

2.1 DATI AZIENDALI

2.1.1 DATI AMMINISTRAZIONE

DATI GENERALI SOCIETA'	
RAGIONE SOCIALE	SANITASERVICE ASL FG S.R.L.
CLASSIFICAZIONE MACRO-SETTORE DI ATTIVITÀ ATECO	RISCHIO ALTO
SETTORE ATECO	86.90.42
CLASSIFICAZIONE DELL'AZIENDA AI SENSI DEL DM 388/2003	GRUPPO A
NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE "DATORE DI LAVORO"	DOTT. ANGELO TOMARO NOMINATO CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 545 DEL 14 GIUGNO 2023
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE	VIA MICHELE PROTANO, 7 - 71121 FOGGIA

2.1.2 DESCRIZIONE UNITÀ PRODUTTIVA

AMMINISTRAZIONE	
INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE CENTRALE SEDE LEGALE	Via Michele Protano n. 7, FOGGIA
NUMERO DI STRUTTURE (LUOGHI DI LAVORO)	134 distribuite su tutta la Provincia di FOGGIA
NUMERO TOTALE LAVORATORI	1383 a Tempo Indeterminato Dato ricevuto dall'Ufficio Personale della SANITASERVICE ASL FG SRL.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

2.1.3 DESCRIZIONE E UBICAZIONE DEGLI EDIFICI PRESSO CUI VENGONO SVOLTI I SERVIZI (LUOGHI DI LAVORO)

L'**ASL FG** si suddivide in **OTTO DISTRETTI**, ognuno dei quali comprende Comuni afferenti, totalizzandone 61 in cui sono distribuite le 133 Strutture Sanitarie.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 51 - SAN SEVERO**N. 8 COMUNI AFFERENTI**

(APRICENA, CHIEUTI, LESINA, POGGIO IMPERIALE, SAN PAOLO DI CIVITATE, SAN SEVERO, SERRACAPRIOLA, TORREMAGGIORE)

n. 19 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZO STRUTTURA
1 SAN SEVERO	Presidio Ospedaliero Vecchio Plesso "Teresa Masselli Mascia" Poliambulatorio CUP Uffici Distrettuali	Via Teresa Masselli Mascia, 28
2 SAN SEVERO	Presidio Ospedaliero Nuovo Plesso "Teresa Masselli Mascia" CUP	Viale Il Giugno
3 SAN SEVERO	Dipartimento Di Prevenzione Uffici Amministrativi SPESAL SIAN Servizio Veterinario	Via Castiglione, 8
4 SAN SEVERO	Farmacia Territoriale	Via Calatafimi, 52 – 54 (P.T.)
5 SAN SEVERO	Dipartimento Medicina Fisica Riabilitativa	Via Marconi, 6
6 SAN SEVERO	Centro Di Riabilitazione	Via Leuzzi Via Paziienza, 58 Via Pastrengo
7 SAN SEVERO	Consultorio	Via Don Aldo Prato, 72
8 SAN SEVERO	SERD	Viale Matteotti, 38
9 SAN SEVERO	Centro Diurno Psichiatrico	Via Enrico Fraccacreta, 34
10 SAN SEVERO	Servizio Veterinario Area "C"	Via Calatafimi, 54 (1°P)
11 APRICENA	Poliambulatorio Dipartimento Di Prevenzione CUP	Via Fraccacreta, 7

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.


12 APRICENA	Centro Riabilitazione Consultorio Continuità Assistenziale SERD	Via Modena
13 APRICENA	Servizio Veterinario	Via F.lli Bandiera Via G. Di Vittorio, 49
14 LESINA	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione CUP	Via Fraccacreta, 3
15 LESINA	Continuità Assistenziale	Via Duilio
15 POGGIO IMPERIALE	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione CUP	Corso Vittorio Veneto
16 TORREMAGGIORE	PTA ex P.O. San Giacomo Continuità Assistenziale CUP	Via S. Ciaccia
17 SAN PAOLO DI CIVITATE	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione CUP Continuità Assistenziale	Via Donanno, 1
18 SERRACAPRIOLA	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP	V.le Italia, 1
19 CHIEUTI	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione CUP	Corso San Giorgio











DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI


ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 - SAN MARCO IN LAMIS**N. 4 COMUNI AFFERENTI**

(RIGNANO GARGANICO, SAN GIOVANNI ROTONDO, SAN MARCO IN LAMIS, SAN NICANDRO GARGANICO)

n. 10 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZO STRUTTURA
1 SAN MARCO IN LAMIS	PTA ex P.O. Umberto I Continuità Assistenziale CUP Centro Salute Mentale	Via San Nicandro
2 SAN MARCO IN LAMIS	Archivio	Via Togliatti
3 RIGNANO GARGANICO	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP	L.go Portagrande
4 SAN GIOVANNI ROTONDO	Servizio Veterinario Area A, B e C	Via Amigò
5 SAN GIOVANNI ROTONDO	Servizio Veterinario - Uffici	P.zza Europa
6 SAN GIOVANNI ROTONDO	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP SERD Consultorio CSM	C.so Roma, 85
7 SAN NICANDRO GARGANICO	Ospedale di Comunità Consultorio Centro di Riabilitazione	Via Madonna di Lourdes (VILLA DUE PINI)
8 SAN NICANDRO GARGANICO	SERD	Via Antonio Gramsci, 176
9 SAN NICANDRO GARGANICO	PTA "Ospedale di Comunità" Servizio Veterinario RSA San Raffaele	Via Matteo del Campo
10 SAN NICANDRO GARGANICO	Poliambulatorio Specialistico Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP	Via Matteo del Campo



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

	Centro Dialisi	
--	----------------	--

SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

[Handwritten signatures in blue ink]

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 - VICO DEL GARGANO**N. 8 COMUNI AFFERENTI**

(CAGNANO VARANO, CARPINO, ISCHITELLA, ISOLE TREMITI, PESCHICI, RODI GARGANICO, VICO DEL GARGANO, VIESTE)

n. 14 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZO STRUTTURA
1 VICO DEL GARGANO	PTA UDT Servizio Veterinario Poliambulatorio Consultorio SERD Dipartimento di Prevenzione Servizio Farmaceutico Laboratorio Analisi PPI Continuità Assistenziale CUP	Via G. di Vagno
2 VICO DEL GARGANO LOCALITA' SAN MENAIO	Continuità Assistenziale Estiva	San Menaio, Via Lungo Mare A. Paziienza
3 CAGNANO VARANO	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP SERD Consultorio Servizio Veterinario	Via Dante Alighieri, 27
4 CAGNANO VARANO	Continuità Assistenziale	Località Capoiale
5 CARPINO	Poliambulatorio Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP Servizio Veterinario	Via G. Mazzini
6 ISCHITELLA	Poliambulatorio	Via Enrico Fermi

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

	Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP Consultorio	
7 RODI GARGANICO	Poliambulatorio Specialistico Dipartimento di Prevenzione Postazione E/U del 118 Continuità Assistenziale CUP Consultorio CSM CSM	P.zza Alfredo Petrucci / C.so Madonna della Libera
8 RODI GARGANICO	Commissione Invalidi Civili c/o Casa Alloggio	C.so Madonna della Libera
9 RODI GARGANICO (LIDO DEL SOLE)	Continuità Assistenziale Estiva	Via delle Dalie, 14
10 VIESTE	PTA UDT Servizio Veterinario Poliambulatorio Consultorio SERD Dipartimento di Prevenzione PPI Postazione E/U del 118 Continuità Assistenziale CUP	Località Coppitella
11 PESCHICI	Poliambulatorio Specialistico Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale CUP	Via Sant'Elia
12 PESCHICI	Dipartimento di Prevenzione	Via Solferino
13 ISOLE TREMITI	Continuità Assistenziale	Isola San Nicola, Via Diomedee



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

<p>14 ISOLE TREMITI</p>	<p>Poliambulatorio Specialistico Dipartimento di Prevenzione Continuità Assistenziale</p>	<p>Isola di San Domino, Via G. Matteotti</p>
------------------------------------	---	--

SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

 DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 54 - MANFREDONIA
 N. 4 COMUNI AFFERENTI
 (MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE SANT'ANGELO, ZAPPONETA)

n. 14 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZO STRUTTURA
1 MANFREDONIA	PRESIDIO OSPEDALIERO "San Camillo De Lellis" (VECCHIO PLESSO – AMPLIAMENTO – PADIGLIONE EX AIDS)	Via Isonzo, 2
2 MANFREDONIA	SERD Continuità Assistenziale Compendio P.O. Manfredonia Consultorio	Via Isonzo, 2
3 MANFREDONIA	CUP Compendio P.O. Manfredonia	Via Isonzo, 2
4 MANFREDONIA	Locali Tecnici Uffici AGT Compendio P.O. Manfredonia	Via Isonzo n.2
5 MANFREDONIA	Ex Centralino Portineria Compendio P.O. Manfredonia	Via Isonzo n.2
6 MANFREDONIA	Centralino Compendio P.O. Manfredonia	Via Isonzo n.2
7 MANFREDONIA	Ingresso P.O. Pronto Soccorso P.O. Manfredonia	Via Stella
8 MANFREDONIA	Poliambulatorio	Via Barletta
9 MANFREDONIA	Centro di Riabilitazione Cesarano	V.le Kennedy
10 MANFREDONIA	Centro Diurno Psichiatrico	Via Orto Sdanga
12 ZAPPONETA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Corso Manfredonia n.2
13 MONTE SANT'ANGELO	PTA RSA (EX P.O. SAN MICHELE) Poliambulatorio Specialistico Hospice Continuità Assistenziale CUP PPI	Via Santa Croce
14	Poliambulatorio	Via San Michele



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

MATTINATA	Continuità Assistenziale	Arcangelo
	CUP	

SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 55 - CERIGNOLA**N. 6 COMUNI AFFERENTI**

(CARAPELLE, CERIGNOLA, ORDONA, ORTA NOVA, STORNARA, STORNARELLA)

n. 23 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZO STRUTTURA
1 CERIGNOLA	Poliambulatorio Polispécialistico "T. Russo" Centro Prelievi CED CUP Farmacia Territoriale Uffici Distrettuali SERD Magazzini Archivio Generale Locali Tecnici	Via XX Settembre
2 CERIGNOLA	Consultorio	Via XX Settembre (ex palazzina suore)
3 CERIGNOLA	Locali tecnici / AVIS	Via XX Settembre
4 CERIGNOLA	Portineria	Via XX Settembre
5 CERIGNOLA	Continuità Assistenziale	Via XX Settembre
6 CERIGNOLA	Centro di Riabilitazione ex ONMI	Via XX Settembre Via Milano
7 CERIGNOLA	Presidio Ospedaliero "G. Tatarella" CUP	V.le A. Murgolo
8 CERIGNOLA	Portineria P.O. Cerignola	V.le A. Murgolo
9 CERIGNOLA	Compendio Ospedaliero di Cerignola	V.le A. Murgolo
10 CERIGNOLA	Centro Neuropsichiatria Infantile Compendio Ospedaliero di Cerignola	V.le A. Murgolo
11 CERIGNOLA	Compendio Ospedaliero di Cerignola	V.le A. Murgolo
12 CERIGNOLA	Asilo Nido Aziendale	V.le A. Murgolo
13 CERIGNOLA	Archivio Cartelle Cliniche	V.le A. Murgolo
14 CERIGNOLA	Dipartimento di Prevenzione (ex INAM)	V.le G. Di Vittorio, 26
15 CERIGNOLA	Servizio Veterinario	Via Ortale San Domenico
16 CERIGNOLA	Centro Salute Mentale	V.le G. Di Vittorio, 106

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

17 ORTA NOVA	Poliambulatorio Uffici Amm.vi Dipartimento di Prevenzione* CUP Consultorio*	C.so Umberto I
18 ORTA NOVA	Continuità Assistenziale SERD CSM	Via Sandro Pertini Via Rumor
19 ORTA NOVA	Consultorio Dipartimento di Prevenzione	Largo Mezzana
20 CARAPELLE	Poliambulatorio Uffici Amm.vi Dipartimento di Prevenzione CUP Consultorio Continuità Assistenziale	Via Don Orione
21 ORDONA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	P.zza A. Moro, c/o Comune
22 STORNARA	Poliambulatorio Uffici Amm.vi Dipartimento di Prevenzione CUP Consultorio Continuità Assistenziale	Via La Menola
23 STORNARELLA	Poliambulatorio Uffici Amm.vi Dipartimento di Prevenzione CUP Consultorio Continuità Assistenziale	C.so Vittorio Emanuele III
*STRUTTURE OPERATIVE IN MATERIA TEMPORANEA		

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 60 - FOGGIA**N. 1 COMUNE AFFERENTE**

(FOGGIA)

n. 15 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZO STRUTTURA
1 FOGGIA	Direzione Generale Uffici ASL FG Amm.ne Centrale Sanitaservice ASLFG CUP	Via M. Protano, 7
2 FOGGIA	Consultorio	Via Alvarez / Via A. Volta
3 FOGGIA	Consultorio	Via della Repubblica, 26
4 FOGGIA	CSM Visite Fiscali Commissioni Invalidi	Via Nedo Nadi
5 FOGGIA	Dipartimento di Prevenzione	P.zza Pavoncelli
6 FOGGIA	Distretto Socio Sanitario Consultorio	Via Grecia, 8 A
7 FOGGIA	Poliambulatorio Specialistico CUP	Via Grecia, 8 B
8 FOGGIA	Uffici Servizio Farmaceutico Convenzioni	Via Montegrappa, 25
9 FOGGIA	Continuità Assistenziale	Via degli Aviatori, 25
10 FOGGIA	Centro di Riabilitazione	Tratturo Castiglione A
11 FOGGIA	Servizio Veterinario	Tratturo Castiglione B
12 FOGGIA	Centro di Riabilitazione	V.le Ofanto
13 FOGGIA	SERD	Via San Severo
14 FOGGIA	Poliambulatorio Specialistico CUP	P.zza della Libertà, 1
15 FOGGIA	Servizio Veterinario Area B-C	C.so Giannone, 85

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 58 - LUCERA**N. 14 COMUNI AFFERENTI**
 (ALBERONA, BICCARI, CARLANTINO, CASALNUOVO MONTEROTARO, CASALVECCHIO DI PUGLIA
 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA, CELENZA VALFORTORE, LUCERA, MOTTA MONTECORVINO
 PIETRA MONTECORVINO, ROSETO VALFORTORE, SAN MARCO LA CATOLA, VOLTURARA APPULA, VOLTURINO)
n. 17 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZO STRUTTURA
1 LUCERA	Ex P.O. "Lastaria" (Aree non afferenti al POLICLINICO "RIUNITI" di Foggia) Poliambulatorio Uffici Distrettuali Consultorio Continuità Assistenziale SERD Farmacia Territoriale CSM Centro di Riabilitazione CUP	V.le Lastaria
2 LUCERA	Dipartimento di Prevenzione ex INAM Servizio Veterinario	Via Trento, 41
3 ALBERONA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Via Mancini, 1
4 BICCARI	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP Servizio Veterinario	P.Zza Dei Caduti Di Tutte Le Guerre, 1
5 ROSETO VALFORTORE	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	S.P. nr. 30 presso RSA Privata
7 PIETRAMONTECORVINO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Via San Pardo
8 CARLANTINO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale	Via Polonia


DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

	CUP	
9 CASALNUOVO MONTEROTARO	Continuità Assistenziale	Via Bellini
11 CASALVECCHIO DI PUGLIA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP Dipartimento di Prevenzione	Via Arberia, 5
12 CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale Dipartimento di Prevenzione CUP	Via San Pasquale
13 CELENZA VALFORTORE	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP Dipartimento di Prevenzione	Via Cairoli, 61
14 MOTTAMONTECORVINO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP Dipartimento di Prevenzione	Via Padre Pio SP369
15 SAN MARCO LA CATOLA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	C.so Umberto I, 41
16 VOLTURARA APPULA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Via del Progresso
17 VOLTURINO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Via Villanella






DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 59 – TROIA / ACCADIA**N. 16 COMUNI AFFERENTI**
 (ACCADIA, ANZANO DI PUGLIA, ASCOLI SATRIANO, BOVINO, CANDELA, CASTELLUCCIO DEI SAURI
 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE, CELLE SAN VITO, DELICETO, FAETO, MONTELEONE DI PUGLIA, ORSARA, PANNI
 ROCCHETTA SANT'ANTONIO, SANT'AGATA DI PUGLIA, TROIA)
n. 21 STRUTTURE

COMUNI AFFERENTI AL DSS	SERVIZI ESISTENTI	INDIRIZZI STRUTTURE
1 TROIA	Poliambulatorio Specialistico Riabilitazione Consultorio CUP Centro Prelievi Dipartimento Di Prevenzione Servizio Veterinario SERD CSM Servizio Farmaceutico	Via San Biagio, 1
2 TROIA	Centro Diurno "ITACA"	Via Aldo Moro
3 TROIA	Continuità Assistenziale	Via G. Matteotti, 98 - 100
4 CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Via Martiri di Via Fani, 3
5 FAETO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale Consultorio CUP	Via Generale Dalla Chiesa
6 ORSARA DI PUGLIA	Poliambulatorio Continuità Assistenziale Consultorio CUP	Via Ponte Capò
7 CELLE SAN VITO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Via Roma, 1
8 ACCADIA	Poliambulatorio Specialistico	S.S. 91 TER

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

	Continuità Assistenziale Dialisi Riabilitazione Consultorio CUP Postazione E/U del 118 Dipartimento di Prevenzione	
9 ANZANO DI PUGLIA	Continuità Assistenziale	Via Ricci
10 ANZANO DI PUGLIA	Poliambulatorio CUP	S.P. 136 BIS (EX S.S. 91 BIS)
11 ASCOLI SATHRIANO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale Riabilitazione Consultorio CUP Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario	Vico San Donato / Via Falcone e Borsellino
12 BOVINO	Poliambulatorio Continuità Assistenziale Consultorio CUP Servizio Veterinario	Via Casette Asismiche
13 CANDELA	Poliambulatorio Consultorio CUP	Via Nicola Padula, 1
14 CANDELA	Continuità Assistenziale	Via Marconi / Via Roma
15 CASTELLUCCI DEI SAURI	Poliambulatorio Continuità Assistenziale Consultorio CUP	Via A. Caione, 1
16 DELICETO	Poliambulatorio Consultorio CUP	Via Arena Cavata, 1

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

	Continuità Assistenziale Riabilitazione CSM Centro Diurno	
17 MONTELEONE DI PUGLIA	Poliambulatorio Consultorio CUP Continuità Assistenziale Riabilitazione Servizio Veterinario Dipartimento Di Prevenzione	S.S. 91 BIS, Contrada Cupazzo
18 PANNI	Poliambulatorio Continuità Assistenziale CUP	Via Trieste
19 ROCCHETTA SANT'ANTONIO	Poliambulatorio CUP Continuità Assistenziale Dipartimento Di Prevenzione	C.so Umberto, 1 / Via A. Moro
20 SANT'AGATA DI PUGLIA	Poliambulatorio CUP	Via Trieste, 1
21 SANT'AGATA DI PUGLIA	Continuità Assistenziale	c/o Comune, P.zza XX Settembre

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Di seguito si elencano le Postazioni del Servizio Emergenza Urgenza del 118.

POSTAZIONI 118 SANITASERVICE - ASL FG

D.S.S.	N°	COMUNE	TIPOLOGIA POSTAZIONE	INDIRIZZO
San Severo n. 51	1	Apricena	INDIA	Via Di Vittorio, 47
	2	Lesina	MIKE	Via Fraccacreta
	3	San Severo	MIKE	Via Aspromonte
	4	Serracapriola	MIKE	V.le Italia, 1
	5	Torremaggiore 1	MIKE	Via Ciaccia
	6	Torremaggiore 2	INDIA	Via Ciaccia
San Marco in Lamis n. 52	7	San Giovanni Rotondo	MIKE	Via Roma
	8	San Marco	MIKE	Via Sannicandro
	9	San Nicandro	INDIA	Via del Campo
Vico del Gargano n. 53	10	Cagnano	MIKE	Via Dante
	11	Carpino	INDIA	Via Mazzini
	12	Ischitella	INDIA	Via Fermi
	13	Isole Tremiti	MIKE	
	14	Peschici	MIKE	Via Sant'Elia
	15	Rodi Garganico	MIKE	Corso Madonna della Libera
	16	Vico del Gargano	MIKE	Via della Resistenza
	17	Vieste 1	MIKE	Loc. Coppitella
	18	Vieste 2	PPI/INDIA	Loc. Coppitella
Manfredonia n. 54	19	Manfredonia 1	MIKE	Via Isonzo
	20	Manfredonia 2	INDIA	Via Isonzo
	21	Mattinata	INDIA	Via San Michele Arcangelo
	22	Mattinata automedica	AUTOMEDICA	Via San Michele Arcangelo
	23	Monte Sant'Angelo 1	MIKE	V.le Santa Croce
	24	Monte Sant'Angelo 2	PPI	V.le Santa Croce
	25	Zapponeta	MIKE	Via Diaz
Cerignola n. 55	26	Cerignola 1	MIKE	V.le Murgolo
	27	Cerignola 2	INDIA	V.le Murgolo
	28	Orta Nova	MIKE	Via Pertini
	29	Stornara	INDIA	Via Roma
Foggia n. 60	30	Borgo Incoronata	INDIA	Via Don Orione
	31	Foggia D'Avanzo	INDIA	Via Cavaliere
	32	Foggia Don Uva	INDIA	Via Lucera
	33	Foggia Automedica	AUTOMEDICA	Via Grecìa
	34	Foggia Macchia Gialla	INDIA	Via Grecìa
	35	Foggia Villaggio Artigiani	INDIA	Tratturo Castiglione

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Lucera n. 58	36	Carlantino	INDIA	Via Ungheria
	37	Casalnuovo Monterotaro	INDIA	Via Sant'Antonio
	38	Lucera	MIKE	V.le Lastaria
	39	Motta Montecorvino	INDIA	Via Padre Pio
	40	Roseto Valfortore vecchia	INDIA	Via Paduli
	41	Volturara Appula	VICTOR	Via Progresso, 1
	42	Volturino	AUTOMEDICA	Via Esterna Croce
Troia - Accadia n. 59	43	Accadia	VICTOR	Via Battisti, 2
	44	Anzano di Puglia	MIKE	Via Amicangelo Ricci
	45	Ascoli Satriano	INDIA	Via Falcone e Borsellino
	46	Ascoli Satriano - San Carlo	INDIA	SP 89
	47	Bovino	INDIA	Via Casette Asismiche
	48	Candela	INDIA	Via Vittorio Emanuele, 3
	49	Castelluccio Valmaggiore	INDIA	Via Martiri di Via Fani
	50	Orsara	INDIA	Via Ponte Capò
	51	Troia	INDIA	Contrada Fontanelle

INDICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DELLE POSTAZIONI DEL 118

VICTOR	Postazione del 118 ove è prevista la presenza di: 1. AUTISTA 118 2. SOCCORRITORE 118
INDIA	Postazione del 118 ove è prevista la presenza di: 1. AUTISTA 118 2. SOCCORRITORE 118 3. INFERMIERE 118
MIKE	Postazione del 118 ove è prevista la presenza di: 1. AUTISTA 118 2. SOCCORRITORE 118 3. INFERMIERE 118 4. MEDICO
AUTOMEDICA	Postazione del 118 ove è prevista la presenza di: 1. AUTISTA 118 2. MEDICO

2.2 ATTIVITÀ

2.2.1 DATI OCCUPAZIONALI E MANSIONI LAVORATIVE

La Sanitaservice ASL FG srl, Società in House della ASL FG, esegue i Servizi definiti dal Disciplinare approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ASL FG n. 68 del 25.01.2023, in cui sono dettagliati.

I Servizi affidati dalla ASL FG alla Sanitaservice ASL FG srl, sono di seguito riportati:

- Servizio di trasporto delle persone malate e/o ferite soccorse nell'ambito del Servizio 118 – Rete Emergenza/Urgenza;
- Servizio di Pulizia e Sanificazione Ambientale dei locali destinati allo svolgimento delle Attività Istituzionali della ASL;
- Servizio di Ausiliario all'interno dei Reparti e dei Servizi di Diagnosi e Cura;
- Servizio Manutenzione Ordinaria Beni Mobili ed Immobili;
- Servizio Trasporto di Farmaci e Beni Economici;
- Servizio Hospitality e Gestione del Servizio Informatico.

L' esecuzione dei Servizi è garantita attraverso specifiche mansioni che di seguito sono elencate e sinteticamente descritte:

SERVIZIO:

TRASPORTO DELLE PERSONE MALATE E/O FERITE SOCCORSE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO 118 – RETE EMERGENZA/URGENZA

MANSIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANSIONE
<u>AUTISTA AMBULANZE</u> (TRASPORTO SECONDARIO)	Il Trasporto Secondario viene attivato per spostare un paziente da una Struttura Sanitaria ad un'altra, per far sì che riceva le cure necessarie. L'Autista, coadiuvato dall'Infermiere, sistema il paziente sull'Ambulanza attraverso la barella autocaricante. La mansione non prevede movimentazione del carico per sollevamento del paziente, bensì solo per spinta e traino della barella autocaricante, per caricarlo e scaricarlo dall'Ambulanza. La barella autocaricante è il sistema di movimentazione assistita del paziente che deve essere caricato e scaricato dall'ambulanza, ed è necessaria agli operatori per diminuire gli sforzi fisici e il rischio di patologie lombari.
<u>AUTISTA AMBULANZA BARIATRICA</u>	L'Ambulanza Bariatrica viene attivata per spostare un paziente obeso, per far sì che riceva le cure necessarie. L'Autista, coadiuvato dall'Infermiere, sistema il paziente obeso sull'Ambulanza attraverso la barella bariatrica autocaricante. La mansione non prevede movimentazione del carico per sollevamento del paziente, bensì solo per spinta e traino della barella autocaricante, per caricarlo e scaricarlo dall'Ambulanza. La barella bariatrica

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

autocaricante è il sistema di movimentazione assistita del paziente che deve essere caricato e scaricato dall'ambulanza, ed è necessaria agli operatori per diminuire gli sforzi fisici e il rischio di patologie lombari. L'Ambulanza Bariatrica è un'ambulanza progettata e attrezzata per soddisfare le esigenze dei pazienti obesi. Dotata di una barella di dimensioni e di portata maggiore, con ruote rinforzate, che può accogliere persone fino a 350 kg di peso.

AUTISTA AUTOMEDICA

L'Automedica interviene sui Soccorsi in Codice Rosso (EMERGENZE) ricevute dalla Centrale Operativa; dunque, è un mezzo di soccorso che viene impiegato per trasportare sul luogo dell'incidente l'Equipe Medica e Sanitaria con le Attrezzature adeguate e tutta la competenza necessaria. Non viene chiamata dal cittadino (che si rivolge al 118), ma dal 118 stesso che deve appurare lo stato di emergenza e gli interventi peculiari da effettuare in loco, la gravità e l'urgenza.

L'automedica è un Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) del Sistema Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118 (Decreto Ministero Trasporti 5 novembre 1996 – G.U. n. 268 del 15 novembre 1996) che non prevede il trasporto del paziente, ma che viene utilizzato principalmente per trasportare sul luogo dell'evento personale sanitario con competenze avanzate e la relativa attrezzatura medica. Dunque, l'Autista di Automedica ha il compito della guida del Mezzo di Soccorso e interviene nel Soccorso solo in situazioni di necessità a supporto dei Sanitari d'Equipe intervenuta nel Soccorso.

AUTISTA - SOCCORRITORE 118

L'Autista - Soccorritore è in possesso della patente di guida di Tipo B, nonché la qualifica di Soccorritore addetto ai mezzi di trasporto e soccorso (L.R. 17/93), opportunamente documentata con riferimento alle norme della Regione Puglia. Possiede, inoltre, le conoscenze di base e le capacità utili per l'espletamento delle attività inerenti il trasporto ordinario per conto del S.S.N., secondo programmi, modalità di svolgimento e verifiche stabilite dalla Regione Puglia.

L'Autista - Soccorritore, inoltre, è



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

responsabile del mezzo di soccorso (compreso il vano sanitario), da eventuali danni arrecati a mezzi, cose e/o persone sulla strada, della sicurezza dell'equipaggio, non solo durante il trasporto ma anche dopo l'arrivo sul luogo.

AUTISTA - SOCCORRITORE 118
(PRESIDIO SANITARIO AEROPORTUALE)

L'Autista Soccorritore assegnato al Presidio Sanitario Aeroportuale, eseguirà intervento ove potrà utilizzare il Mezzo di Soccorso solo nelle brevi distanze all'interno dell'Aeroporto.

INFERMIERE 118

L'Infermiere di emergenza territoriale è formato ed in grado di attuare sul paziente soccorso manovre avanzate finalizzate al ripristino ed al mantenimento delle funzioni vitali.

Il personale infermieristico professionale valuta le condizioni ed assiste i pazienti vittime di problemi di natura medica o traumatica nello svolgimento del servizio di emergenza. Può essere autorizzato dal Medico a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché svolgere le altre attività atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli forniti dalla Centrale Operativa. Può eseguire manovre avanzate (cricotirotonomia, decompressione PNX ecc.), gestione delle vie aeree (intubazione o presidio sovraglottico ecc.), gestione del dolore nel paziente traumatizzato con la somministrazione di farmaci.

SOCCORRITORE 118

Il Soccorritore è abilitato alla valutazione e al trattamento di base dei pazienti, ma non può effettuare manovre invasive né somministrare farmaci di alcun tipo. Il Soccorritore valuta il paziente, per comprendere con sufficiente chiarezza quale sia il problema dello stesso paziente, che può andare dal semplice sostegno emotivo alla rianimazione cardio-respiratoria. Spesso è necessario che il paziente debba essere trasportato in ospedale. È fondamentale che il Soccorritore sia in grado di sollevare e di spostare il paziente con operazioni sicure ed efficienti in modo da proteggere anche se stessi da eventuali lesioni. Il Soccorritore conosce i metodi di sollevamento del paziente senza aggravarne le lesioni già esistenti o produrne di nuove. Dunque sistemare in

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

ambulanza un paziente ed assisterlo è una parte importante dell'attività di soccorritore.

SERVIZI:

PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA ASL

AUSILIARIATO ALL'INTERNO DEI REPARTI E DEI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA

MANSIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANSIONE
<p align="center"><u>ADDETTO ALLE PULIZIE SPAZI COMUNI</u></p>	<p>L'Addetto alle Pulizie degli Spazi Comuni esegue la pulizia e la sanificazione di locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenute, in rapporto alla loro specifica destinazione d'uso, al fine di garantire l'igiene ambientale degli stessi, secondo i protocolli aziendali, il mantenimento delle caratteristiche fisiche ed estetiche di tutte le strutture e l'adozione di sistemi e di procedure atti a impedire che l'erogazione del servizio non divenga strumento di contaminazione delle superfici. La Mansione viene svolta negli Spazi Comuni delle Strutture della ASL FG.</p>
<p align="center"><u>ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE</u></p>	<p>L'Addetto alla Sanificazione svolge la sua mansione negli Ospedali, dove si occupa della Sanificazione delle stanze di degenza e degli spazi comuni, effettuata sia manualmente che con l'ausilio di atomizzatori elettrici e generatori di ozono.</p>
<p align="center"><u>AUSILIARIO DI REPARTO</u></p>	<p>L'Ausiliario di Reparto esegue la pulizia e la sanificazione di locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenute, in rapporto alla loro specifica destinazione d'uso, al fine di garantire l'igiene ambientale degli stessi, secondo i protocolli aziendali, il mantenimento delle caratteristiche fisiche ed estetiche di tutte le strutture e l'adozione di sistemi e di procedure atti a impedire che l'erogazione del servizio non divenga strumento di contaminazione delle superfici. La Mansione viene svolta nei Reparti Ospedalieri della ASL FG.</p>

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

AUSILIARIO ZOOIATRICO
(SUPPORTO SERVIZIO VETERINARIO)

L'Ausiliario Zoiatrico (Supporto al Servizio di Sanità Veterinario) ha i seguenti compiti:

- è addetto al contenimento degli animali da sottoporre a controllo sanitario;
- coadiuva il medico veterinario nel piano di campionamento;
- è addetto al trasporto di campioni di sangue animale e di altro materiale biologico;
- affianca il Responsabile durante la visita veterinaria ed eventuali trattamenti;
- effettua la sterilizzazione e decontaminazione.

SERVIZIO:

MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI

MANSIONE

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANSIONE

ADDETTO ALLE MANUTENZIONI

L'Addetto alle Manutenzioni si occupa degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere l'efficienza e l'idoneità d'uso, in sicurezza, di tutti gli immobili del patrimonio immobiliare della ASL FG, nonché del patrimonio mobiliare. I luoghi di intervento sono raggiunti tramite Mezzo Aziendale, per questo motivo gli addetti alle Manutenzioni sono muniti di Patente di Guida di Categoria B.

I lavori a cui sono chiamati gli Addetti alle Manutenzioni riguardano:

- opere edili;
- impianti idrico-sanitari;
- impianti elettrici (limitatamente alle componenti terminali);
- impianti termoaeraulici; manutenzione aree verdi;
- manutenzione beni mobili.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

SANITASERVICE ASL FG
 Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
 Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

SERVIZIO:

TRASPORTO DI FARMACI E BENI ECONOMICI

MANSIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANSIONE
<p style="text-align: center;"><u>AUTISTA / MAGAZZINIERE</u></p>	<p>La mansione dell'Autista / Magazziniere prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attività di movimentazione dei flussi documentali tra le Strutture della ASL FG; • Flussi di Materiale Biologico dai Centri di Prelievo ai Laboratori Analisi; • Flussi dei Referti dei Laboratori ai Centri di Prelievo; • Prelievo, Trasporto e Distribuzione di Farmaci, Materiale Sanitario, Materiale di Cancelleria e Stampati Vari; • Prelievo, trasporto e consegna di Ricette Farmaceutiche e Specialistiche. <p>L'Autista Magazziniere utilizza Mezzi Aziendali, per questo motivo è munito di Patente di Guida di Categoria B.</p>
<p style="text-align: center;"><u>AUTISTA SUPPORTO LOGISTICO TELEMEDICINA</u></p>	<p>L'Autista del Servizio Logistico di Telemedicina, esegue la propria Mansione dando supporto al Personale della TELEMEDICINA presso le Strutture Residenziali della ASL (RSA, RSSA) e/o Domicilio delle persone affette da patologie, che hanno difficoltà di movimento.</p> <p>L'Autista addetto al Supporto Logistico della Telemedicina utilizza Mezzi Aziendali, per questo motivo è munito di Patente di Guida di Categoria B.</p>
<p style="text-align: center;"><u>AUSILIARIO COMMESO DI MAGAZZINO</u></p>	<p>L'Ausiliario Commesso di Magazzino esegue la sola attività di supporto Logistico durante l'attività di stoccaggio e deposito nel Magazzino Farmaceutico ed Economale della ASL FG.</p>

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

SERVIZI:

HOSPITALITY

GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO

MANSIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANSIONE
<u>HOSPITALITY</u> (ACCOGLIENZA)	L'Addetto all'Accoglienza si occupa di dare informazioni ad Utenti e Visitatori all'interno delle Strutture della ASL FG, secondo le Linee Guida Hospitality.
<u>HOSPITALITY</u> (ARCHIVIO CARTELLE)	L'Addetto all'Archivio Cartelle ha il compito di ricevere documentazione di pertinenza della ASL FG che può essere riconducibile a Richieste varie, Autorizzazioni, ovvero qualunque Atto per cui possa essere eseguita riproduzione ed archiviazione. La mansione viene svolta attraverso l'utilizzo del Videoterminale per un tempo inferiore alle 20 ore settimanali.
<u>HOSPITALITY</u> (FRONT OFFICE)	L'Addetto al Front Office svolge la propria Mansione seguendo attività di: <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo in Ambito ASL FG; • Ricezione DIA Sanitarie; • Servizi Edotto (Anagrafe Assistiti, Scelta e Revoca MMG/PLS, Attestazioni di Esenzione Ticket); • Servizi TS (Rilascio e Attivazione Tessere Sanitarie, Esenzioni per Reddito); Recupero Crediti; • Rivalse (Gestione delle Procedure di Istruttoria ed inoltro dei Solleciti di Pagamento del Ticket e relativa Riscossione); • Gestione Procedure propedeutiche all'avvio di Azioni Legali da parte della ASL FG.
<u>HOSPITALITY</u> (BACK OFFICE)	L'Addetto al Back Office segue Attività di Archiviazione, Data Entry, Organizzazione e Controllo, Censimento delle Liste dei Deceduti, Supporto Amministrativo alle Attività Dipartimentali della ASL FG. La mansione viene svolta attraverso l'utilizzo del Videoterminale per un tempo superiore alle 20 ore settimanali.
<u>HOSPITALITY</u> (PORTINERIA H12)	L'Addetto alla Portineria H12 (Servizio

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

	<p>assicurato per 12 ore giornaliere, secondo precisa turnazione; svolge l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura e chiusura degli accessi; • regolazione dell'afflusso di autovetture nelle Strutture Sanitarie della ASL FG; • controllo dei Flussi delle Persone. <p>Il Servizio di Portineria H12 è assicurato in tutte le Strutture Sanitarie della ASL FG diverse dai Presidi Ospedalieri, ovvero dove l'accesso è previsto solo per 12 ore giornaliere.</p>
<p style="text-align: center;"><u>HOSPITALITY</u> (<u>PORTINERIA H24</u>)</p>	<p>L'Addetto alla Portineria H24 (Servizio assicurato per 24 ore giornaliere, secondo precisa turnazione) svolge l'attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apertura e chiusura degli accessi; • regolazione dell'afflusso di autovetture nelle Strutture Sanitarie della ASL FG; • controllo dei Flussi delle Persone. <p>Il Servizio di Portineria H24 è assicurato nei Presidi Ospedalieri della ASL FG, ovvero dove l'accesso è previsto per 24 ore giornaliere.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ADDETTO CUP</u></p>	<p>L'Addetto al C.U.P. si occupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della Gestione Tecnica e Operativa delle Agende, ovvero i Diari di Disponibilità delle Prestazioni Sanitarie, comprese quelle Specialistiche, e delle Liste di Attesa; • dell'Accoglienza Clienti dedicata all'Erogazione di Informazioni all'Utenza nonché alla Prenotazione, al Riposizionamento, all'Annullamento e alla Riallocazione ad altri Assistiti delle Prestazioni Sanitarie cancellate; • della Gestione delle Prenotazioni Sanitarie tramite

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Canale Telefonico ed E-mail Aziendale;

- del Rilascio delle Accettazioni per i Pazienti Esenti;
- della Riscossione dei ticket associati alle Prestazioni Sanitarie e consegna degli incassi agli Agenti Contabili individuati dalla ASL FG sulla base di un Regolamento Contabile emanato da ASL FG;
- dell'Attività in Back Office di Data Entry di Impegnative e/o di altra Documentazione e Attività di Screening per il Dip. di Prevenzione;
- dei Servizi Edotto (Anagrafe Assistiti, Scelta e Revoca MMG/PLS, Attestazioni di Esenzione Ticket); Servizi TS (Rilascio e Attivazione Tessere Sanitarie, Esenzioni per Reddito);
- della Gestione Documentale;
- dell'Assistenza all'Utenza sull'uso degli Smart-Box per il pagamento automatizzato delle Prestazioni Sanitarie e il rilascio contestuale dell'Accettazione anche in caso di Esenzione Ticket.

Il Lavoratore assegnato ai Servizi di CUP o Contact Center, in virtù della figura multitasking prevista dalle Linee Guida Regionali sull'Hospitality, potrà essere utilizzato in entrambe le Mansioni in base alle esigenze di Servizio.

ADDETTO CONTACT CENTER

L'Addetto al Contact Center esegue le Prenotazioni di tutte le prestazioni afferenti al C.U.P. erogate da Strutture Pubbliche e Accreditate, Presidi Equiparati EX Artt. 42 e 43 della Legge 833/1978, compresa la Libera Professione.

Il Lavoratore assegnato ai Servizi di CUP o Contact Center, in virtù della figura multitasking prevista dalle Linee Guida Regionali sull'Hospitality, potrà essere utilizzato in entrambe le Mansioni in base



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

SANITASERVICE ASL FG
 Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
 Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

	<p><i>alle esigenze di Servizio.</i></p>
<p><u>MANUTENTORE IMPIANTI EDP/TP DATI E FONIA</u> <u>(SERVIZI INFORMATIVI)</u></p>	<p>Il Lavoratore addetto alle Manutenzioni di Impianti EDP/TP Dati e Fonia, svolge la propria Mansione dando Supporto Tecnico ed Operativo, attraverso il monitoraggio e le attività di Manutenzione delle Infrastrutture di Rete della ASL FG, che vanno a completare l'accorpamento dei Servizi C.U.P. e Contact Center, garantendo lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione e conduzione del Sistema Informativo Aziendale; • Help-Desk; • Supporto Tecnico - Operativo ICT; • Supporto Tecnico - Operativo CUP; • Assistenza e Manutenzione Hardware e Software.
<p><u>INFORMATICO</u> <u>(CED)</u></p>	<p>L'Informatico garantisce la gestione e conduzione, per la ASL FG, del Sistema Informativo Aziendale; Help-Desk; Supporto Tecnico-Operativo ICT; Supporto Tecnico-Operativo CUP; Assistenza e Manutenzione Hardware e Software; Servizio di Manutenzione Infrastrutture di rete; Wifi e Ponti Radio.</p>

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

MANSIONE	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MANSIONE
<p align="center"><u>IMPIEGATO TECNICO O AMMINISTRATIVO</u></p>	<p>L'Impiegato Tecnico o Amministrativo si occupa della produzione ed esecuzione di Pratiche di Tipo Amministrativo e Tecnico. Esegue Attività di Coordinamento e Assistenza. La Mansione viene svolta con uso di videoterminali (VDT) per più di 20 ore settimanali.</p>
<p align="center"><u>INFERMIERA A SUPPORTO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA</u></p>	<p>L'Infermiera della Sorveglianza Sanitaria è a supporto del Medico Competente Aziendale. Implementa ed aggiorna nel Sistema Operativo Sanitario l' Organigramma Aziendale di riferimento per singolo Lavoratore. Gestisce la Sorveglianza Sanitaria tramite il Sistema Operativo Sanitario. Implementa la documentazione degli Esami Ematici ricevuta nel Sistema Operativo Sanitario. Gestisce la Sorveglianza Sanitaria, curando la predisposizione del Calendario delle Visite, le Convocazioni e la tenuta degli Archivi Sanitari nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Nella Convocazione vengono specificate le modalità di presentazione alla Visita (digiuno, sottoporsi ad Esami Ematochimici ed esecuzione ECG) e la documentazione necessaria (campione delle urine, libretto vaccinale,) da consegnare al Medico Competente in sede di Visita. In sintesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cura i rapporti con i Medici Competenti. • Collabora con i Medici Competenti nella Gestione degli Obblighi Vaccinali. • Effettua i prelievi ematici, li consegna e li ritira dai Laboratori di Analisi. • Riceve i Certificati di Idoneità/Inidoneità inviati dai Medici Competenti. • Provvede a sollecitare i Laboratori, anche per le vie brevi, a rispettare il Termine di adempimento delle Prescrizioni indicate nei Certificati di Idoneità.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

- Cura sistematicamente l' Aggiornamento decentrato del Fascicolo del Dipendente nel SW Zucchetti con riferimento al Certificato di Idoneità.

2.3 ORGANIGRAMMA AZIENDALE E DELLA SICUREZZA

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
FIGURA	RIFERIMENTO NORMATIVO	NOMINATIVO	ATTO DI NOMINA
DATORE DI LAVORO	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera b) Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.	Dott. ANGELO TOMARO	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 545 DEL 14 GIUGNO 2023
DATORE DI LAVORO DELEGATI	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera d) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.	Rag. ANTONIO BIUSO DATORE DI LAVORO DELEGATO PER I SERVIZI: AUSILIARIATO E PULIZIA, MANUTENZIONI, LOGISTICA, HOSPITALITY, CED, CUP, CONTACT CENTER	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 46 DEL 01/03/2023 DELEGA PROT. N. 1141/2023 DEL 03/03/2023
		Rag. GIOVANNI PETTA DATORE DI LAVORO DELEGATO PER IL SERVIZIO TRASPORTO 118 - EMERGENZA/URGENZA	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 46 DEL 01/03/2023 DELEGA PROT. N. 1139/2023 DEL 03/03/2023
MEDICO COMPETENTE	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera h) Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'Art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all'Art. 29, Comma 1, con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto.	Dr. ANTONIO RAFFAELE D'ANDREA	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 84 DEL 04/05/2023 CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PROT. N. 2903/2023 DEL 25/05/2023
INFERMIERA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA	L'Infermiera per Sorveglianza Sanitaria è il collegamento tra il Medico Competente e i Lavoratori; si occupa della gestione completa delle attività	Dott.ssa GIUSEPPINA BENVENGA	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 70 DEL 03/04/2023

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

	relative alla Sorveglianza Sanitaria, secondo mansioni di sua competenza, come prelievo ematico in sede di Visita Medica.		
RSPP	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera f) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.	Geom. RAFFAELLA MASTROGIACOMO	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 12 DEL 19/01/2023
ASPP	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera g) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.	Geom. LUIGI ALPELLI ASPP PER I SERVIZI: MANUTENZIONI, LOGISTICA, HOSPITALITY, CED, CUP, CONTACT CENTER Rag. STEFANO ROSSI ASPP PER IL SERVIZIO AUSILIARIATO E PULIZIA Dott. GIUSEPPE TARTAGLIA ASPP PER IL SERVIZIO TRASPORTO 118 - EMERGENZA/URGENZA	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 70 DEL 03/04/2023
RLS	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera i) Persona eletta o designata per rappresentare i Lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.	Sig. LUIGI BORAZIO Geom. ANTONELLO MANDUZIO Sig. LEONE MONTEMORRA Sig. GIUSEPPE SCHIAVO Sig. RAFFAELE TURBACCI Sig. SAMUELE ZICHELLA	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 70 DEL 03/04/2023
PREPOSTI	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera e) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione	<u>SERVIZIO TRASPORTO 118 - EMERGENZA/URGENZA</u> Rag. ANGELO GRAVINA per l'AREA NORD della Prov. Di Foggia Dott.ssa CATERINA LACASELLA per l'AREA SUD della Prov. Di Foggia	DETERMINA AMMINISTRATOR E UNICO N. 70 DEL 03/04/2023

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

delle direttive ricevute,
controllandone la corretta
esecuzione da parte dei
Lavoratori
ed esercitando un
funzionale potere di
iniziativa.

SERVIZIO AUSILIARIATO E
PULIZIA

Rag. TERESA DE MARTINO
per il P.O. E D.S.S. SAN SEVERO

Rag. MICHELE PAPPALARDO
per i D.S.S. SAN MARCO IN
LAMIS
VICO DEL GARGANO

Sig. LEONARDO VIGILANTE
per il P.O. E D.S.S.
MANFREDONIA

Dott. MARIO PAOLICELLI
per il P.O. CERIGNOLA

Dott. ALBERTO URBANO
per i D.S.S. FOGGIA - LUCERA
TROIA / ACCADIA

SERVIZIO MANUTENZIONE
ORDINARIA
Geom. DOMENICO SOLITRO
per il P.O. E D.S.S. SAN SEVERO

Geom. STEFANO TROISO
per il P.O. E D.S.S.
MANFREDONIA -
DSS SAN MARCO IN L. - VICO
G.

Geom. GIUSEPPE TROTTA
per il P.O. CERIGNOLA

Geom. MICHELE BERGANTINO
per il D.S.S. LUCERA - FOGGIA

Geom. GIUSEPPE MANZULLI
per il D.S.S. CERIGNOLA -
TROIA/ACCADIA

SERVIZIO LOGISTICA
Geom. PIETRO DEL BUONO

SERVIZIO CUP, CONTACT
CENTER
Sig. MICHELE PAGLIONE




DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

		SERVIZIO HOSPITALITY Sig. LUIGI FALCONE	
		SERVIZIO CED Dott. MARCELLO MAZZEO	
		AMMINISTRAZIONE CENTRALE E MAGAZZINO Dott. ALESSANDRO TAROLLO	
ADDETTI AL PRIMO INTERVENTO	Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.	Lavoratori formati per il Primo Intervento	-
ADDETTI ALL'ANTINCENDIO	Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.	Lavoratori formati per l'Antincendio Rischio Alto	-
LAVORATORI - 1383	D.Lgs. 81/2008, Art. 2, Comma 1, Lettera a) Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.	Come da Computo dei Lavoratori agli Atti d'Ufficio	Come da Contratto di Lavoro agli Atti d'Ufficio

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.




Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, likely representing the various roles in the organizational chart.

SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è intesa come valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei Lavoratori presenti nell'ambito dell'Organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate Misure di Prevenzione e di Protezione e ad elaborare il Programma delle Misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei Livelli di Salute e Sicurezza.

L'intero processo si articola seguendo un determinato flusso, di seguito riportato:



3.1 RICOGNIZIONE DELLE FONTI DI RISCHIO

Il D. Lgs. 81 / 2008, all'Art. 2, Comma q, definisce la **VALUTAZIONE DEI RISCHI** come la "valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei Lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza".

Propedeutica all'attività di Valutazione dei Rischi è la fase di ricognizione delle Fonti di Rischio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, in relazione allo svolgimento delle attività, al contesto lavorativo ed alla conformazione dei luoghi di lavoro.

Il D.lgs. 81/08 definisce altresì nell'Articolo 2 il significato di:

PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della -salute- della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (Comma n);

PERICOLO (UNI EN 12100-1, UNI EN 292-1): la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (Comma r);

RISCHIO (UNI EN 12100-1, UNI EN 292-1): la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione (Comma s).

L'attività di ricognizione delle fonti di rischio è condotta con riferimento ai seguenti aspetti sostanziali ed alle classi omogenee di rischio riportate nella successiva tabella:

- Verifica dello stato dei luoghi di lavoro, mediante sopralluoghi ed indagini a vista di luoghi, attrezzature e sostanze utilizzate.
- Analisi dell'organizzazione aziendale e dei tempi di permanenza in ambito lavorativo.
- Analisi delle procedure/modalità di svolgimento delle lavorazioni (manuale, strumentale, automatica) e delle operazioni (a ciclo chiuso, in ambiente confinato, ecc.).
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione in essere presso i luoghi di lavoro.
- Presenza di eventuali Lavoratori stranieri.
- Presenza di fornitori di lavori o servizi.

CATEGORIA DI RISCHIO (ex ISPESL)	TIPOLOGIE OMOGENEE
Rischi per la Sicurezza (di Tipo Infortunistico)	Strutturali Elettrici Meccanici Esplosione / Incendio Sostanze Pericolose Alcolemia e Tossicodipendenza
Rischi per la Salute (di Tipo Igienico-Ambientale)	Esposizione ad Agenti Fisici Esposizione ad Agenti Chimici Esposizione ad Agenti Biologici
Rischi Trasversali (di Tipo Organizzativo)	Organizzazione del Lavoro Fattori Psicologici Fattori Ergonomici

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/08 s.m.i., si possono individuare i seguenti Rischi oggetto di Valutazione:

- Connessi ai Luoghi di Lavoro:

Strutturali,
Scivolamenti,
Inciampi,
Cadute a livello.

- Meccanici e Legati all'Uso di Attrezzature di Lavoro:

Urti,
Tagli,
Proiezione di Schegge.

- Investimento e Incidente Stradale.

- Caduta dall'Alto.

- Movimentazione Manuale dei Carichi:

Azione di Sollevamento e Trasporto,
Azione di Spinta e Traino,
Movimenti Ripetitivi.

- Esposizione a Videoterminali.

- Microclima.

- Comfort Illuminotecnico.

- Fattori Ergonomici.

- Rumore.

- Vibrazioni:

Sistema Mano-Braccio,

Sistema Corpo Intero.

- Esposizione a Campi Elettromagnetici.

- Radiazioni Ottiche Artificiali.

- Microclima:

Esposizione al Calore,

Esposizione al Freddo.

- Radiazioni Ionizzanti.

- Radon.

- Chimico.

- Cancerogeno e Mutageno.

- Amianto.

- Biologico.

- Qualità dell'aria.

- Incendio.

- Esplosione.

- Elettrico.

- Particolari:

Psicologici,

Stress Lavoro Correlato,

Mobbing,

Lavoratrici in Stato di Gravidanza e Allattamento,

Differenze di Genere, Età, Provenienza da altri Paesi, Differenti Tipologie Contrattuali,

Lavoro Notturno,

Lavoro Isolato.

- Alcolemia e Tossicodipendenze.

- Spazi confinati.

Inoltre, si valutano anche rischi derivanti da cause esterne:

- Rischi di Tipo Ambientale:

Terremoti,

Alluvioni,

Esondazioni.

- Rischi di Tipo Sociale:

Aggressioni,
Violenze,
Rapine.

- Rischi Legati alla Vicinanza a Impianti ad Alto Rischio.

3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OMOGENEE

Le Aree Omogenee (AO) sono individuate per contesto di rischio, o destinazione d'uso (ad esempio magazzini, reparti, biblioteche, archivi) oppure secondo altri criteri ritenuti confacenti alle peculiarità dell'Unità Produttiva. L'identificazione è necessaria per la valutazione dei rischi non direttamente connessi alle mansioni specifiche, bensì legati alle caratteristiche dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro e altri fattori attinenti.

3.3 IDENTIFICAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

I gruppi omogenei di Lavoratori sono individuati in relazione alle mansioni riportate precedentemente nel presente Documento di Valutazione del Rischio. Per ognuna delle mansioni si individuano in particolare:

- le attrezzature ed i mezzi utilizzati;
- le sostanze ed i preparati pericolosi utilizzati;
- le aree operative e saltuarie dove può essere svolta la mansione stessa;
- i rischi legati all'attività svolta e all'ambiente di lavoro;
- le misure di riduzione, come i dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- la compatibilità o meno con lo stato di gravidanza e allattamento;
- il possibile svolgimento di lavoro notturno e/o isolato;
- il possibile accertamento alcol/tossicodipendenza.

Per i rischi legati alla mansione si rimanda agli allegati del DVR Specifico.

3.4 VALUTAZIONE QUANTITATIVA

Il processo su cui si basa la metodologia applicata per eseguire la Valutazione dei Rischi, parte dall'identificazione dei pericoli o fattori di rischio dai quali possa derivare un danno alla salute, e cerca di determinare gli effetti sulla salute a seguito di un'esposizione a tali pericoli.

La Valutazione dei Rischi viene svolta quando sia possibile attribuire dei valori ai parametri Probabilità "P" e Danno "D", la cui combinazione porta alla **MATRICE DEL RISCHIO**.

I parametri ed i possibili valori sono definiti come segue:

PROBABILITÀ "P": Probabilità che si verifichi l'evento negativo (valutata in base a Statistiche NJazionali, alla Frequenza di Incidenti simili registrati nell'Azienda in oggetto).


DANNO "D": potenziale conseguenza derivante dal verificarsi dell'evento negativo.

La quantificazione e la relativa classificazione del Rischio, che deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti, può essere vista come il prodotto delle **PROBABILITÀ (P)** di accadimento di un evento per la **GRAVITÀ DEL DANNO (D)** conseguente.

Per quanto riguarda le probabilità di accadimento si definisce una scala di riferimento in relazione ad un legame, più o meno diretto, tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento dannoso, tenendo conto della frequenza e della durata delle lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori.







SANITASERVICE ASL FG
 Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
 Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

TABELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO "P"

VALORE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	IMPROBABILE	La probabilità che si provochi un danno è legata all'eventuale concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
2	POCO PROBABILE	La probabilità è minima seppur presente, anche se legate ad eventi rari e sfortunati.
3	PROBABILE	La probabilità è concreta ma non sempre collegabile direttamente all'anomalia.
4	MOLTO PROBABILE	Esiste una correlazione causa-effetto tra la situazione rilevata ed il verificarsi del danno.

TABELLA ENTITÀ DEL DANNO "D":

VALORE	LIVELLO	DESCRIZIONE
1	LIEVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile.
2	MODESTO	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile.
3	GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità permanente parziale.
4	MOLTO GRAVE	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

IL PRODOTTO DI QUESTI DUE PARAMETRI **P X D** FORNISCE IL VALORE "R" DI RISCHIO COME RIPORTATO NELLA SEGUENTE **MATRICE DEI RISCHI**:

PROBABILITÀ	4	4	8	12	16
	3	3	6	9	12
	2	2	4	6	8
	1	1	2	3	4
		1	2	3	4
	DANNO				

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Pertanto, è possibile definire una Scala di Valori di Rischio "R" riportata in tabella seguente, nella quale sono riportate le Azioni necessarie in relazione al Livello di Rischio.

RISCHIO	LIVELLO	PRIORITA' DI INTERVENTO
$R > 9$	ELEVATO	Azioni correttive indispensabili da eseguire con urgenza e indilazionabili
$6 < R \leq 9$	MEDIO	Azioni correttive da programmare a breve - medio termine
$2 < R \leq 6$	BASSO	Azioni migliorative da programmare nel medio - lungo termine
$R \leq 2$	TRASCURABILE	Azioni preventive e protettive soggette a mantenimento

La Valutazione viene inoltre svolta tutte le volte in cui sia possibile attribuire un Parametro Oggettivo al Rischio, in base a criteri stabiliti da Normativa Specifica.

DI SEGUITO SI RIPORTA LA TABELLA DI CORRELAZIONE
TRA LIVELLO DI RISCHIO E PARAMETRI DERIVANTI DA NORMATIVE SPECIFICHE:

TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio)		LIVELLO DI RISCHIO			
		$R > 9$	$6 < R \leq 9$	$2 < R \leq 6$	$R \leq 2$
		Elevato	Medio	BASSO	TRASCURABILE
CHIMICO PER LA SALUTE	Campionamenti	Concentrazione > TLV	Concentrazione > 50% TLV	Concentrazione < 10% TLV	Concentrazione < Limite di Rilevabilità
	Mod. Reg. Emilia Romagna, Toscana, Lombardia	Grave $R > 80$	Elevato $40 < R < 80$	Superiore a Irrilevante per la Salute $21 < R < 40$	Irrilevante per la salute $R < 15$ $15 < R < 21$
CHIMICO PER LA SICUREZZA		ALTO	MEDIO	BASSO	-
RUMORE		> 87 dB(A)	87 - 85 dB(A)	85 - 80 dB(A)	< 80 dB(A)
VIBRAZIONI	Mano Braccio	> 5 m/sP ²	5 - 2,5 m/sP ²	-	< 2,5 m/sP ²
	Corpo Intero	> 1,15 m/sP ²	1,15 - 0,5 m/sP ²	-	< 0,5 m/sP ²
INCENDIO (DM 03/09/2021)		ELEVATO RR > 50	MEDIO $20 < R < 50$	BASSO RR < 20	-
(DPR 151/2011)		Categoria C	Categoria B	Categoria A	-
ESPLOSIONE (Norma UNI EN 1127-1)		NON ACCETTABILE $R > 16$	TOLLERABILE $7 < R \leq 16$	ACCETTABILE $1 \leq R \leq 7$	TRASCURABILE $R = 0$
MMC SOLLEVAMENTO (Indice NIOSH)		> 1	0,85 - 1	< 0,85	Assenza di rischio (< 3 Kg, Movimentazioni Sporadiche)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
 ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

TIPO DI RISCHIO (metodo/criterio)	LIVELLO DI RISCHIO				
	R > 9	6 < R ≤ 9	2 < R ≤ 6	R ≤ 2	
	Elevato	Medio	BASSO	TRASCURABILE	
MACCHINE (UNI EN 14121-1:2007)	RISCHIO ALTO 82 ≤ R ≤ 162	RISCHIO MEDIO 28 ≤ R ≤ 81	RISCHIO BASSO 7 ≤ R ≤ 27	RISCHIO TRASCURABILE 0 ≤ R ≤ 6	
TRAINO E SPINTA (Snook Ciriello)	> 3	1,26 – 3	0,75 – 1,25	< 0,75	
MOVIMENTI RIPETUTI (Check List OCRA)	> 22,5	11,1 – 22,5	7,5 – 11	< 7,5	
RADIAZIONI IONIZZANTI (dose efficace al corpo intero)	> 20 mSv/anno	> = 6 mSv/anno < 20 mSv/anno	> 1 mSv/anno < 6 mSv/anno	< = 1 mSv/anno	
CAMPI ELETTROMAGNETICI	> VLE	> VA < VLE	< VA	Sorgenti Giustificabili	
COMFORT MICROCLIMATICO E ILLUMINOTECNICO	INSUFFICIENTE	ACCETTABILE	BUONO	OTTIMALE	
BIOLOGICO	ELEVATO	MEDIO	BASSO	TRASCURABILE	
RADIAZIONI OTTICHE	> VLE Lavori Frequenti in prossimità di Sorgenti Rilevanti	> VLE Lavori Occasionali in Prossimità di Sorgenti Rilevanti	< VLE Lavori Abituali in Prossimità di Sorgenti Poco Rilevanti (Inferiori ai Limiti di Esposizione di Riferimento)	SORGENTI GIUSTIFICABILI Lavori Occasionali e di Breve Durata in Prossimità di Sorgenti Poco Rilevanti (Inferiori ai Limiti di Esposizione di Riferimento)	
STRESS LAVORO CORRELATO	Val. Preliminare	ALTO	MEDIO		BASSO
	Val. Approfondita	GRAVE	ELEVATO	MODERATO	ASSENTE

4 VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il D. Lgs. 81/2008 all'Art. 17, Comma 1, elenca gli "OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI", uno dei quali è "la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'Art. 28" (Lettera A).

Allo stesso modo il D. Lgs. 81/2008 all'Art. 2, Comma 1, Lettera Q, definisce la «VALUTAZIONE DEI RISCHI», come la Valutazione globale e documentata di tutti i Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori presenti nell'ambito dell'Organizzazione in cui essi prestano la propria Attività, finalizzata ad individuare le adeguate Misure di Prevenzione e di Protezione e ad elaborare il Programma delle Misure atte a garantire il Miglioramento nel tempo dei Livelli di Salute e Sicurezza.

4.1 LUOGHI DI LAVORO

Il Titolo II del D. Lgs. 81/2008 riferito ai "LUOGHI DI LAVORO", al Capo I dove sono indicate le Disposizioni Generali, nell'Art. 62 viene definito il concetto di "LUOGO DI LAVORO", e nello specifico "unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro" (Comma 1).

In sintesi, ai fini della Normativa in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il Luogo di Lavoro è, quindi, qualsiasi posto nel quale concretamente si svolge l'Attività Lavorativa. La definizione di Luogo di Lavoro comprende un unico spazio fisico, come per esempio la Sede di un'Azienda, ma può anche coincidere con più Sedi o addirittura con un Ambito territoriale più o meno indeterminato.

Sanitaservice ASL FG srl, computa tutti gli ambienti afferenti alla ASL FG, dislocati sull'intera Provincia di Foggia, come Luoghi di Lavoro, in cui i vari Lavoratori dipendenti, secondo la propria Mansione, eseguono i Servizi affidati sulla base del Disciplinare Unico dei Servizi, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ASL FG n. 68 del 25.01.2023, con cui è stato previsto l'affidamento di Servizi dalla Committente ASL FG, di seguito riportati:

- SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE MALATE E/O FERITE SOCCORSE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO 118 – RETE EMERGENZA/URGENZA;
- SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA ASL;
- SERVIZIO DI AUSILIARIATO ALL'INTERNO DEI REPARTI E DEI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA;
- SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI ED IMMOBILI;
- SERVIZIO TRASPORTO DI FARMACI E BENI ECONOMICI;
- SERVIZIO HOSPITALITY E GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATICO.

4.2 INDIVIDUAZIONE AREE OMOGENEE DI RISCHIO

I criteri utilizzati per la Valutazione dei Luoghi di Lavoro fanno riferimento principalmente a quanto predisposto dal D. Lgs. 81/2008, agli Artt. 28, 29, 30 e alla Normativa Tecnica vigente in materia di Igiene e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro.

Per ciascun Immobile, e per ciascuna Area Omogenea individuata nella Tabella seguente, si procede con un'indagine visiva finalizzata ad individuare il rispetto dei requisiti dei Luoghi di Lavoro, stabiliti nell'Allegato IV, "REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO", del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La PRIMA FASE del Processo di Valutazione dei Rischi è consistito nell'individuazione delle Aree Omogenee di Rischio ossia Aree caratterizzate da omogeneità di caratteristiche in base ad uno dei seguenti criteri:

- ORGANIZZATIVO:** IDENTIFICA ASPETTI DI UNITARIETÀ ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE;
- TERRITORIALE:** SULLA BASE DI PRECISI CONFINI FISICI;
- DI RISCHIO:** AREA CHE PRESENTA SITUAZIONI OMOGENEE IN TERMINI DI FATTORI DI RISCHIO.

La individuazione delle Aree Omogenee è il frutto di una attenta lettura della articolazione territoriale dei Luoghi di Lavoro dell'Azienda, secondo i livelli di seguito riportati:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

N.	TIPOLOGIA AREA OMOGENEA
1	UFFICI
2	FARMACIA
3	ARCHIVI
4	LOCALI TECNICI
5	REPARTI DI DEGENZA
6	AMBULATORI
7	LABORATORIO ANALISI
8	RIABILITAZIONE
9	RADIODIAGNOSTICA
10	DIALISI
11	TERAPIA INTENSIVA
12	PRONTO SOCCORSO / PPI
13	UTIC

Nella Tabella seguente sono riportati in sintesi gli Ambiti della Ricognizione delle Fonti di Rischio connesse ai Luoghi di Lavoro, che sono oggetto di Verifica Visiva presso i Luoghi stessi attraverso delle sessioni di Sopralluogo.

AMBITO DI RICOGNIZIONE	REQUISITO OGGETTO DI RICOGNIZIONE
AMBIENTI DI LAVORO D. LGS. 81/2008 E SS.MM.II ALL. IV "REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO"	STABILITÀ E SOLIDITÀ DEI LUOGHI DI LAVORO
	ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE DEI LOCALI
	PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI DEI LOCALI SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI, BANCHINA E RAMPE DI CARICO
	VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGI
	VIE E USCITE DI EMERGENZA
	PORTE E PORTONI
	SCALE
	POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI
	MICROCLIMA
	ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO
	LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE
	SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO
	SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

IL RISCHIO VIENE VALUTATO ATTRIBUENDO UN VALORE ALLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO (P) E UN VALORE ALL'ENTITÀ DEL DANNO (D) DELL'EVENTO STESSO. IL PRODOTTO DI QUESTI DUE VALORI (P X D) FORNISCE IL VALORE "R" DI RISCHIO RIPORTATO NELLA MATRICE DEI RISCHI.

4.3 MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO (D. Lgs. 81/2008 - TITOLO III - Uso Delle Attrezzature di Lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale)

I principali Rischi Meccanici, legati cioè all'Utilizzo di Macchine e Attrezzature, sono:

- URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;
- TAGLI, ABRASIONI, PUNTURE;
- CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO;
- PROIEZIONE DI OGGETTI (SCHEGGE, FRAMMENTI);
- EIEZIONE DI FLUIDI IN PRESSIONE;
- CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO.

E' utile riportare quanto riportato nel TUS il D. Lgs. 81/2008, nell'Art. 69, Comma 1, ovvero in cui si definisce:

"attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro" (Lettera A);

"uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio" (Lettera B);

"zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso (Lettera C);

"lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa" (Lettera D);

"operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso" (Lettera E).

Nell'Art. 70, Comma 1, del TUS 81/2008 viene indicato che *"le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto"*.

La Valutazione del Rischio Macchine e Attrezzature è effettuata in ottemperanza alle Prescrizioni del Titolo III, Capo I (USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento agli Obblighi del Comma 1, dell'Art. 70 (REQUISITI DI SICUREZZA) e del comma 1 dell'Art. 71 (OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO).

I criteri utilizzati per la Valutazione del Rischio fanno quindi riferimento a quanto predisposto dalla Normativa Tecnica vigente in Materia di Sicurezza degli Impianti ed in particolare del D. Lgs. 81/2008 ed alla Direttiva Bassa Tensione, come indicato all'Art. 2, Lettera M, Punto 4 del D. Lgs. 17/2010 e s.m.i.

In linea generale:

- Per le **ATTREZZATURE** si verifica che le stesse non generino pericoli derivati da contatti accidentali di parti in movimento con le mani o altre parti del corpo o parti in tensione. Si accerta l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi previsti sulle stesse, al fine di impedire il verificarsi di eventi infortunistici, con attenzione anche all'eventuale sviluppo di polveri fumi vapori o rumori e radiazioni che l'utilizzo può comportare.
- Per le **MACCHINE/ATTREZZATURE** si controlla la presenza della documentazione tecnico formale necessaria ai fini del marchio CE, la congruità e rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Bassa Tensione, anche attraverso la verifica dei manuali di uso e manutenzione e loro rispondenza alla normativa vigente.

La Legislazione prevede espressamente che le Attrezzature di Lavoro costruite in assenza di Disposizioni Legislative di recepimento delle Direttive Comunitarie di Prodotto ovvero messe a disposizione dei Lavoratori antecedentemente all'emanazione di Norme Legislative e Regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di Prodotto siano conformi ai Requisiti Generali di Sicurezza richiamati nell'Allegato V al D.Lgs.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

81/2008. Questo Allegato riporta i Requisiti di Sicurezza che le Attrezzature devono possedere qualora esista per l'Attrezzatura un Rischio corrispondente.

In quest'ottica l'Allegato riporta tutta una serie di Misure Tecniche che riguardano genericamente le Attrezzature di Lavoro, prevedendo Requisiti di Sicurezza per i Rischi correlati a:

- Sistemi e Dispositivi di Comando;
- Rottura, Proiezione e Caduta di Oggetti durante il Funzionamento di un'Attrezzatura;
- Emissioni di Gas, Vapori, Liquidi, Polvere;
- Elementi Mobili e Stabilità;
- Illuminazione, Temperature Estreme e Vibrazioni;
- Incendio ed Esplosione;
- Manutenzione, Riparazione, Regolazione.

L'Allegato V specifica, inoltre, ulteriori Requisiti di Sicurezza da considerare nel caso di Attrezzature caratterizzate da particolari Rischi come:

- Attrezzature a pressione;
- Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no;
- Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi;
- Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose;
- Macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone;
- Determinate Attrezzature di lavoro come: mole abrasive, macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e materiali affini.

Ai fini della Valutazione di tutti i Rischi Lavorativi connessi all'Utilizzo di Macchine da parte dei Lavoratori, il Datore di Lavoro **DEVE PROVVEDERE ALLA INDIVIDUAZIONE** di tutte le Macchine presenti nei Luoghi di Lavoro, distinguendole secondo la Mansione degli Utilizzatori.

Una volta classificato il Prodotto come Attrezzatura di Lavoro, il Datore di Lavoro dovrà quindi Valutare i Requisiti di Sicurezza posseduti dallo stesso in base all'Allegato V del D. Lgs. 81/2008 e riportare detta Analisi nel DVR, come previsto dall'Art. 17, Comma 1, Lettera A dello stesso TUS il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Quest'obbligo, con relativa Attestazione Formale, ricade anche su chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria Macchine, Apparecchi o Utensili costruiti o messi in servizio **non marcati CE**, che dovrà Attestare che le stesse siano Conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.

Per le Attrezzature di Lavoro soggette a Verifica Periodica, siano rispettate le periodicità indicate nell'Allegato VII del D. Lgs. 81/2008.

L'individuazione di tutte le Macchine potrebbe risultare difficoltoso in quanto anche le stampanti e i fax rientrano nella definizione di macchine, avendo Organi Meccanici in movimenti, ed essendo associati a loro Rischi di Varia Natura, come Intrappolamento, Schiacciamento Dita e Rischio Chimico.

Per ogni Attrezzatura da Lavoro, anche in relazione alla Mansione, il Datore di Lavoro dovrà:

- VERIFICARE LA PRESENZA DEL MARCHIO CE;
- CONTROLLARE LE CONDIZIONI DI MANUTENZIONE SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA LE PROTEZIONI E I RIPARI;
- CONTROLLARE SE SONO NECESSARI I DPI, QUINDI FARE IN MODO CHE SIANO USATI;
- ASSICURARE A TUTTI I LAVORATORI FORMAZIONE ALLA MANSIONE E SUI RISCHI DELLA MACCHINA UTILIZZATA;
- CALCOLARE IL RISCHIO MACCHINA OVE NECESSARIO E RICHIESTO.

Ai fini della **CORRETTA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEI RISCHI**, in via del tutto generale, il Datore di Lavoro deve utilizzare le Linee Guida e le Norme Unificate presenti in Letteratura;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

nel caso delle Macchine, in particolare, la Norma **UNI EN ISO 14121-1:2007** "Sicurezza del Macchinario - Valutazione del Rischio" fornisce gli strumenti necessari per effettuare la Valutazione Quantitativa dei Rischi collegati alla singola Macchina utilizzata, indipendentemente dai Rischi e dalla Macchina, ma inseriti all'interno dei Luoghi di Lavoro.

La Norma **UNI EN ISO 14121-1:2007** propone una Metodologia di Lavoro finalizzata alla QUANTIFICAZIONE dei Rischi Lavorativi correlati ai Pericoli di una Macchina e alle Attività Lavorative ad essa connesse; è una Metodologia Qualitativa che necessariamente deve essere trasformata in un Algoritmo che:

- QUANTIFICHI UNA SERIE DI PARAMETRI DI ANALISI,
- RESTITUISCA UN INDICE NUMERICO DI RISCHIO,
- DIA LA POSSIBILITÀ DI CONFRONTARE TALE INDICE DI RISCHIO CON VALORI DI RIFERIMENTO, IN BASE AL RANGE DELL'INDICE DI RISCHIO INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Per ogni tipologia di macchina viene compilata la **SCHEDA DI VALUTAZIONE** seguente:

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA:	FATTORI DETERMINANTI LA SEVERITÀ DEL DANNO		D = DP X ED	FATTORI DETERMINANTI L'ACCADIMENTO DEL DANNO			P = FA X TP X IO X (1/IP)	R = D X P	LIV. DI RISCHIO	
	DP	ED		INDICI DI ESPOSIZIONE		IO				IP
				FA	TP					
PERICOLI										
1	PERICOLI DI NATURA MECCANICA									
1.1	PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO									
1.2	PERICOLO DI CESCOIAMENTO									
1.3	PERICOLO DI TAGLIO O DI SEZIONAMENTO									
1.4	PERICOLI DI IMPIGLIAMENTO									
1.5	PERICOLO DI TRASCINAMENTO O DI INTRAPPOLAMENTO									
1.6	PERICOLO DI URTO									
1.7	PERICOLO DI PERFORAZIONE O PUNTURA									
1.8	PERICOLO DI ATTRITO O DI ABRASIONE									
1.9	PERICOLO DI EIEZIONE DI UN FLUIDO AD ALTA PRESSIONE									
1.10	PERICOLO DI PROIEZIONE DI PARTI DELLA MACCHINA O MATERIALI/PEZZI LAVORATI									
1.11	PERDITA DI STABILITÀ (MACCHINA O PARTI DI MACCHINA)									
1.12	PERICOLI DI SCIVOLAMENTO, INCIAMPO, CADUTA IN RELAZIONE ALLA MACCHINA									
2	PERICOLI DI NATURA ELETTRICA									
2.1	CONTATTO ELETTRICO									
2.2	FENOMENI ELETTROSTATICI									
2.3	INFLUENZE ESTERNE SULL'EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO									
3	PERICOLI DI NATURA TERMICA									
3.1	SUPERFICI RADIANTI									
3.2	CONTATTO CON FIAMME									
3.3	PROIEZIONE DI PARTICELLE FUSE									
3.4	AMBIENTE DI LAVORO CALDO O FREDDO									
4	PERICOLI GENERATI DAL RUMORE									
5	PERICOLI GENERATI DA VIBRAZIONI									
6	PERICOLI DERIVANTI DA RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI									
6.1	LASER									
6.2	RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI									

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA:	FATTORI DETERMINANTI LA SEVERITÀ DEL DANNO		D = DP X ED	FATTORI DETERMINANTI L'ACCADIMENTO DEL DANNO			P = FA X TP X IO X IP (1/IP)	R = D X P	LIV. DI RISCHIO		
	PERICOLI	DP		ED	INDICI DI ESPOSIZIONE					IO	IP
					FA	TP					
7 PERICOLI DERIVANTI DA CAMPI ELETTROMAGNETICI											
7.1	ARCHI ELETTRICI										
7.2	LASER										
7.3	RADIAZIONI IONIZZANTI										
8 PERICOLI GENERATI DA MATERIALI E SOSTANZE											
8.1	CONTATTO O INALAZIONE DI FLUIDI, GAS, FUMI E POLVERI										
8.2	INCENDIO O ESPLOSIONE										
8.3	PERICOLI BIOLOGICI O MICROBIOLOGICI (VIRUS, BATTERI)										
9 PERICOLI PROVOCATI DALL'INOSSERVANZA DEI PRINCIPI ERGONOMICI											
9.1	POSTURE ERRATE O SFORZI ECCESSIVI										
9.2	MANCATO USO DEI DPI										
9.3	ILLUMINAZIONE INSUFFICIENTE										
9.4	ERRORI UMANI										

Per ognuno dei Pericoli sopra elencati, desunti dalla Norma UNI EN 414:2002, deve essere calcolato l'Indice di Rischio. Il Valore è quindi rapportato alla Tabella sotto riportata per l'individuazione delle Misure di Sicurezza Aggiuntive da predisporre, intervenendo con priorità maggiore sui Rischi che hanno ottenuto i punteggi più elevati.

D	6	3	6	9	12	18	24	27	36	48	54	72	81	108	162
	4	2	4	6	8	12	16	18	24	32	36	48	54	72	108
	3	1,5	3	4,5	6	9	12	13,5	18	24	27	36	40,5	54	81
	2	1	2	3	4	6	8	9	12	16	18	24	27	36	54
	1	0,5	1	1,5	2	3	4	4,5	6	8	9	12	13,5	18	27
		0,5	1	1,5	2	3	4	4,5	6	8	9	12	13,5	18	27
R	P														

dove:

0 ≤ R ≤ 6	RISCHIO TRASCURABILE	MISURE DI ROUTINE	
7 ≤ R ≤ 27	RISCHIO BASSO	MISURE SPECIALI	
28 ≤ R ≤ 81	RISCHIO MEDIO	SITUAZIONE CRITICA	
82 ≤ R ≤ 162	RISCHIO ALTO	MISURE URGENTI	

SANITASERVICE ASL FG
 Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
 Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

4.4 RISCHIO IN ITINERE

La Valutazione dei rischi in itinere si prefigge di prendere in esame i rischi derivanti da:

- il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro;
- il normale percorso che il Lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro luogo per motivi di lavoro;
- interruzioni / deviazioni effettuate in attuazione di una Direttiva del Dirigente;
- interruzioni / deviazioni dovute a causa di forza maggiore o per esigenze essenziali ed improrogabili.

Inoltre, il Lavoratore potrebbe essere soggetto a viaggi e trasferte nazionali ed internazionali, per i quali si prefigge di prendere in esame i rischi derivanti da:

- Fattori Umani;
- Fattori Organizzazione del Lavoro;
- Fattori Comunicazione e Trasporti;
- Fattori Geopolitici;
- Fattori Paese;
- Fattore Ambientale.

Il rischio viene valutato attribuendo un valore alla Probabilità di Accadimento (**P**)
e un valore all'Entità del Danno (**D**) dell'evento stesso.

Il Prodotto di questi due Valori (**P x D**) fornisce il valore "**R**" di Rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

4.5 RISCHIO CADUTA DALL'ALTO

Il Criterio di Valutazione fa riferimento a quanto disposto dal Titolo IV, Capo II (NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA) del D. Lgs. 81/2008.

Oggetto di Analisi è l'esecuzione di "LAVORO IN QUOTA", il cui Art. 107 del D. Lgs. 81/2008 lo definisce come "attività lavorativa che espone il Lavoratore al Rischio di Caduta da una Quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. In particolare è necessario rilevare la conformità di:

- scale portatili;
- scale fisse a pioli;
- ponteggi;
- trabattelli;
- tetti;
- qualunque altro luogo di lavoro posto ad una altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

Il rischio viene valutato attribuendo un valore alla Probabilità di Accadimento (P) e un valore all'Entità del Danno (D) dell'evento stesso.

Il Prodotto di questi due Valori (P x D) fornisce il valore "R" di Rischio riportato nella Matrice dei Rischi.



SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

4.6 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il TITOLO VI del D. Lgs. 81/2008 "MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI", al Capo I riporta le Disposizioni Generali, dove all'Art. 167, al Comma 2 si definisce la Movimentazione Manuale dei Carichi come "le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico (con peso maggiore di 3 kg) ad opera di uno o più Lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano Rischi di Patologie da Sovraccarico Biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

Gli elementi che possono comportare un rischio di Patologie da Sovraccarico Biomeccanico, in particolare dorso-lombari, sono:

CARATTERISTICHE DEL CARICO

- troppo pesante;
- ingombrante o difficile da afferrare;
- in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

SFORZO FISICO RICHIESTO

- eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- compiuto col corpo in posizione instabile.

CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

- spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento che presenta quindi rischi di inciampo o scivoloso;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al Lavoratore la Movimentazione Manuale di Carichi a un'altezza di Sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a diversi livelli;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Inoltre sono da considerare fattori individuali quali:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- inadeguatezza di indumenti, calzature o altri effetti personali portati dal Lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento.

Le Norme Tecniche della Serie ISO 11228 costituiscono Criteri di Riferimento, e in particolare:

- **AZIONI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO:** ISO 11228 – PARTE 1 ("METODO NIOSCH");
- **AZIONE DI SPINTA E TRAINO:** ISO 11228 – PARTE 1 ("METODO SNOOK – CIRIELLO")
- **MOVIMENTI RIPETITIVI:** ISO 11228 – PARTE 3 ("CHECK LIST OCRA").

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

La correlazione tra i vari Indici e il valore di Rischio R è riportata nella Tabella seguente:

INDICI			RISCHIO R
NIOSH	SNOOK-CIRIELLO	CHECK LIST OCRA	
(MMC < 3 Kg)	< 0,75	< 7,5	TRASCURABILE
< 0,85	0,75 ÷ 1,25	7,5 ÷ 11	BASSO
0,85 ÷ 1	1,26 ÷ 3	11,1 ÷ 22,5	MEDIO
> 1	> 3	> 22,5	ALTO









4.7 ESPOSIZIONE A VIDEOTERMINALI

Il Titolo VII del D. Lgs. 81/2008, riferito alle "ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI", all'Art. 172 viene definito il Campo di Applicazione della Norma. Nello specifico al Comma 1 si riporta che "si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di Videoterminali", al contrario al Comma 2 viene indicato che "non si applicano ai Lavoratori addetti:

- ai posti di guida di veicoli o macchine;
- ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
- ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
- alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
- alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

L'Art. 173, invece, riporta le definizioni di:

"VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

LAVORATORE: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali".

Il Criterio adottato per Valutare il Rischio dovuto all'Uso del VDT consiste nel censire le postazioni dotate di VDT e nell'evidenziare eventuali parametri che non soddisfano i requisiti dell'Allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Analisi di tale Rischio si basa sulla compilazione della scheda "VDT" riportante i Requisiti che servono a valutare l'adeguatezza delle postazioni VDT. **La valutazione è di tipo qualitativo.**

Secondo l'Art. 174, del D. Lgs. 81/2008, al Comma 1, "il Datore di Lavoro, all'atto della Valutazione del Rischio, Analizza i Posti di Lavoro con particolare riguardo:

- AI RISCHI PER LA VISTA E PER GLI OCCHI;
- AI PROBLEMI LEGATI ALLA POSTURA ED ALL'AFFATICAMENTO FISICO O MENTALE;
- ALLE CONDIZIONI ERGONOMICHE E DI IGIENE AMBIENTALE.

4.8 MICROCLIMA

Il Microclima è il complesso dei Parametri Fisici Ambientali che caratterizzano l'ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a Parametri Individuali, quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano.

Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui presenti una sensazione di soddisfazione per l'ambiente, identificata col termine "BENESSERE TERMOIGROMETRICO" o semplicemente "BENESSERE" O "COMFORT". La condizione di benessere termoisgrometrico di un individuo corrisponde ad una condizione di "neutralità termica" nella quale l'individuo non avverte né sensazione di caldo né di freddo e cioè ad una condizione in cui non entrano in azione i meccanismi fisiologici deputati al controllo della temperatura corporea.

I Rischi connessi al Microclima sussistono per una determinata Mansioni e nel Luogo di Lavoro se sono presenti Fonti di Pericolo quali:

- correnti d'aria fastidiose;
- temperatura dell'ambiente non ottimale (temperature troppo elevate o troppo basse);
- umidità dell'aria relativa non ottimale;
- illuminazione carente dell'ambiente;
- eccessiva illuminazione (riflessi e/o abbagliamenti);
- inquinamento indoor (presenza di polveri, allergeni nell'aria).

Il controllo della temperatura, dell'umidità, della ventilazione, della velocità dell'aria, della radiazione termica e degli altri fattori capaci di influenzare il microclima consente di monitorare le condizioni di microclima.

In **AMBIENTI MODERATI** è possibile quantificare il Comfort / Discomfort utilizzando Indici Sintetici di Rischio (INDICI DI FANGER): il **PMV** - PREDICTED MEANO VOTE (VOTO MEDIO PREVISTO) e il **PPD** - PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PERCENTUALE PREVISTA DI INSODDISFATTI) calcolato in funzione di **PMV**.

La Norma di riferimento utilizzata per la Valutazione delle Condizioni Microclimatiche Ambientali è la **UNI EN ISO 7730** "Determinazione degli indici PMV e PPD e specifica delle condizioni di benessere termico", che prevede Indici di riferimento diversi in base al Contesto Microclimatico Locale, ognuno dei quali integra con modalità diverse le grandezze ambientali e personali misurate. Gli ambienti moderati presentano condizioni microclimatiche omogenee, tali da sollecitare in modo limitato il sistema di termoregolazione. Questi ambienti sono caratterizzati da temperature non eccessive e da un'attività fisica modesta, mentre negli ambienti cosiddetti di severo caldo e severo freddo il mantenimento della condizione di omeotermia, a causa di condizioni microclimatiche estreme, richiede un intervento forte del sistema di termoregolazione.

In sintesi di quanto su indicato, è riportato in Tabella:

PMV	PPD [%]	VALUTAZIONE AMBIENTE TERMICO
+3	100	MOLTO CALDO
+2	75,7	CALDO
+1	26,4	LEGGERMENTE CALDO
-0,5 < PMV < +0,5	< 10	ACCETTABILITÀ TERMICA
-1	26,8	LEGGERMENTE FREDDO
-2	76,4	FREDDO
-3	100	MOLTO FREDDO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
 ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Pertanto, il livello di comfort può essere espresso:

	LIVELLO DI COMFORT			
	OTTIMALE	BUONO	ACCETTABILE	INSUFFICIENTE
	SODDISFA IL 94% DEI PRESENTI OVVERO CHE LASCIA INSODDISFATTO (PPD) IL 6% DEI PRESENTI	SODDISFA TRA IL 90 E IL 94% DEI PRESENTI OVVERO CHE LASCIA INSODDISFATTA (PPD) UNA PERCENTUALE DI PRESENTI COMPRESA TRA IL 6 E IL 10%	SODDISFA TRA L'85 E IL 90% DEI PRESENTI OVVERO CHE LASCIA INSODDISFATTA (PPD) UNA PERCENTUALE DI PRESENTI COMPRESA TRA IL 10 E IL 15%	SODDISFA MENO DELL'85% DEI PRESENTI OVVERO CHE LASCIA INSODDISFATTA UNA PERCENTUALE DI PRESENTI SUPERIORE AL 15%
PMV	-0,2 ÷ +0,2	-0,5 ÷ -0,2 +0,2 ÷ +0,5	-0,7 ÷ -0,5 +0,5 ÷ +0,7	≤ -0,7 ≥ +0,7
PPD	≤ 6%	> 6% ≤ 10%	> 10% ≤ 15%	> 15%

4.9 COMFORT ILLUMINOTECNICO

L'illuminazione in un Ambiente di Lavoro deve permettere una visione ottimale in funzione dell'attività che viene svolta nel locale e delle caratteristiche del Lavoratore. Essa è la sommatoria dell'Illuminazione Naturale e di quella Artificiale. La Condizione di Comfort Visivo è influenzata dalla disposizione dei corpi illuminanti, dall'intensità e dall'assenza di riflessi e di abbagliamenti. Un Impianto di Illuminazione è valutato in base all'Illuminamento, definito come

RAPPORTO TRA IL FLUSSO LUMINOSO CHE ARRIVA SULLA SUPERFICIE DA ILLUMINARE
E L'AREA DI TALE SUPERFICIE;
L'ILLUMINAMENTO È MISURATO IN LUX SUL PIANO DI LAVORO
(OPPURE A CIRCA 80 CM DA TERRA).

In ambienti di lavoro in cui vengono svolte attività che comportano l'utilizzo di videotermini, deve essere garantito un illuminamento "adeguato per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei Lavoratori". Deve essere evitato l'abbagliamento diretto da luce naturale o artificiale, attraverso una corretta disposizione del video in funzione delle finestre e dei corpi illuminanti artificiali. Particolare attenzione va poi posta nella distribuzione delle luminanze tra il piano di lavoro e l'ambiente circostante, al fine di evitare sforzi eccessivi per l'apparato muscolare degli occhi.

Per la valutazione dell'illuminamento si procede a una misurazione mediante idonea strumentazione.

Il valore dell'Illuminamento dovuto alla sola Luce Artificiale si ricava

SOTTRAENDO ALL'ILLUMINAMENTO MISURATO A LUCI ACCESE
NELLE NORMALI CONDIZIONI DI LAVORO DURANTE LA GIORNATA,
IL VALORE DELL'ILLUMINAMENTO MISURATO A LUCE ARTIFICIALE SPENTA.









DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

I risultati ottenuti sono confrontati con i valori contenuti nella norma **UNI EN 12464-1** "ILLUMINAZIONE DEI POSTI DI LAVORO", come di seguito illustrati:

TIPO DI INTERNO, USO O ATTIVITÀ	LUX
ARCHIVIAZIONE, COPIATURA.	300
SCRITTURA, LETTURA, TRATTAMENTO DATI	500
SALE CONFERENZA E RIUNIONI	500
DISEGNO TECNICO	750

COMFORT ILLUMINOTECNICO

LIMITE (LUX)	LIVELLO	GIUDIZIO
$300 \leq I \leq 500$	OTTIMALE	POSTAZIONI NELLE QUALI L'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE RIENTRA NELL'INTERVALLO OTTIMALE.
$500 < I \leq 750$	ACCETTABILE	POSTAZIONI IL CUI LIVELLO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE, PUR RIENTRANDO ALL'INTERNO DELL'INTERVALLO PREVISTO DALLA NORMA, RENDE NECESSARIO UN SISTEMA DI REGOLAZIONE DELL'INTENSITÀ LUMINOSA PER RISPONDERE IN MANIERA EFFICIENTE ALLE ESIGENZE DEGLI OPERATORI IN FUNZIONE DELL'ATTIVITÀ, COME RIPORTATO NELLA NORMA TECNICA.
$I < 300$	INSUFFICIENTE	POSTAZIONI A LIVELLO DELLE QUALI L'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NON È SUFFICIENTE A GARANTIRE DA SOLA UN VALORE DI ILLUMINAMENTO CONFORME.
$I > 750$	ECESSIVO	POSTAZIONI IL CUI LIVELLO DI ILLUMINAZIONE È RISULTATO ECESSIVO.

4.10 RUMORE

La Valutazione del Rischio derivante dall'Esposizione a Rumore prende in considerazione, secondo quanto stabilito dall'Art.190 del D. Lgs. 81/2008 i seguenti parametri:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei Lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei Lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei Lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se a seguito di tale valutazione si può ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, si procede con la misura dei livelli di rumore cui i Lavoratori sono esposti.

In particolare il rischio deve essere valutato calcolando:

- LA PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO (PPEAK): VALORE MASSIMO DELLA PRESSIONE ACUSTICA ISTANTANEA PONDERATA IN FREQUENZA «C»;
- IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE (LEX,8H (DB(A) RIFERITO A 20 µPA): VALORE MEDIO, PONDERATO IN FUNZIONE DEL TEMPO, DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE PER UNA GIORNATA LAVORATIVA NOMINALE DI OTTO ORE INCLUSO IL RUMORE IMPULSIVO;
- IL LIVELLO DI ESPOSIZIONE SETTIMANALE AL RUMORE (LEX,W): VALORE MEDIO, PONDERATO IN FUNZIONE DEL TEMPO, DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA AL RUMORE PER UNA SETTIMANA DI CINQUE GIORNATE LAVORATIVE DI 8 ORE.









DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
 ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

L'Art 189, del D. Lgs. 81/2008, fissa i Valori Limite di Esposizione e i Valori di Azione, in relazione al Livello di Esposizione Giornaliera, al Rumore e alla Pressione Acustica di Picco a:

	LEX	PPEAK
VALORE INFERIORE D'AZIONE	80 dB(A)	112 Pa 135 dB(C) riferito a 20 µPa
VALORE SUPERIORE D'AZIONE	85 dB(A)	140 Pa 137 dB(C) riferito a 20 µPa
VALORE LIMITE	87 dB(A)	200 Pa 140 dB(C) riferito a 20 µPa

Il Criterio adottato per Valutare il Rischio dovuto a Esposizione al Rumore si basa sulla correlazione del Valore di Esposizione (LEX,) con il relativo Valore di R (Rischio), SUDDIVISO IN QUATTRO CATEGORIE, come riportato nella Tabella seguente:

	LEX DB(A)	PPEAK DB (C)	RISCHIO
INFERIORE AL VALORE INFERIORE D'AZIONE	< 80	135	TRASCURABILE
SUPERIORE AL VALORE INFERIORE MA INFERIORE AL VALORE SUPERIORE D'AZIONE	80 ÷ 85	135 ÷ 137	BASSO
SUPERIORE AL VALORE SUPERIORE D'AZIONE MA INFERIORE AL VALORE LIMITE	85 ÷ 87	137 ÷ 140	MEDIO
UGUALE O SUPERIORE AL VALORE LIMITE	≥ 87	140	ALTO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

4.11 VIBRAZIONI

Il Rischio da Esposizione a Vibrazioni Meccaniche sussiste per una determinata Mansione se sono presenti:

- sorgenti di **VIBRAZIONE DEL SISTEMA MANO-BRACCIO**, che se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei Lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- sorgenti di **VIBRAZIONE DEL CORPO INTERO**, che se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

La Valutazione del Rischio derivante dall'Esposizione alle Vibrazioni prende in considerazione, secondo quanto stabilito dall'Art. 202 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., i seguenti Parametri:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei Lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei Lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile;
- condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

L'Art 201 del D. Lgs. 81/2008, fissa i Valori Limite di Esposizione e i Valori di Azione, in relazione al Livello di Esposizione Giornaliera:

	MANO BRACCIO	CORPO INTERO
VALORE DI AZIONE GIORNALIERO normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore A (8)	2.5 m/s ²	0.5 m/s ²
VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE GIORNALIERO normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore A (8)	5 m/s ²	1 m/s ²
PER PERIODI BREVI	20 m/s ²	1.5 m/s ²

Il percorso di Valutazione utilizzato è articolato in tre momenti successivi:

1. INDIVIDUAZIONE, IN FASE DI SOPRALLUOGO, DELL'EVENTUALE PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO L'ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI E VALUTARE I TEMPI DI ESPOSIZIONE EFFETTIVA;
2. INDIVIDUAZIONE DEI MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE DURANTE LE ATTIVITÀ LAVORATIVE;
3. DETERMINAZIONE DELLE ACCELERAZIONI TRASMESSE MEDIANTE ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI O RICORSO A BANCHE DATI QUALIFICATE (ES. PAF – PORTALE AGENTI FISICI).

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Per valutare il Rischio dovuto a Esposizione alle Vibrazioni si effettua la

CORRELAZIONE DEL VALORE DI ESPOSIZIONE (A8)
 CON IL RELATIVO VALORE DI R (RISCHIO),
 SUDDIVISO IN QUATTRO CATEGORIE COME RIPORTATO NELLA TABELLA SEGUENTE:

	LIVELLO DI VIBRAZIONI MECCANICHE A (8) [M/S ²]		RISCHIO (R)
	MANO-BRACCIO	CORPO INTERO	
INFERIORE AL VALORE DI AZIONE GIORNALIERO	A(8) < 2,5	A (8) < 0,5	BASSO
SUPERIORE AL VALORE DI AZIONE MA INFERIORE AL VALORE LIMITE GIORNALIERO	2,5 < A(8) < 5	0,5 < A (8) < 1	MEDIO
SUPERIORE AL VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE GIORNALIERO	5 < A (8) 20 < A (8) (PERIODI BREVI)	1 < A (8) 1,5 < A (8) (PERIODI BREVI)	ALTO

4.12 CAMPI ELETTROMAGNETICI

L'Art. 207, del D. Lgs. 81/2008 definisce i Campi Elettromagnetici, quali Campi Magnetici Statici e Campi Elettrici, Magnetici ed Elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.

Per la Valutazione di Esposizione dei Lavoratori a Campi Elettromagnetici, sono censite, caratterizzate ed analizzate le Sorgenti di Campi Elettromagnetici presenti all'interno dei locali di lavoro o in prossimità degli stessi, al fine di individuare i potenziali rischi di esposizione per i Lavoratori, come quadri elettrici, cabine di trasformazione, ripetitori telefonici, apparecchiature biomediche.

Se le sorgenti rientrano nell'elenco così detto "**WHITE LIST**", ovvero le "**FONTI GIUSTIFICABILI**" (Tabella 1 della **CEI EN 50499**) si può considerare di fatto l'Esposizione a tale Rischio **TRASCURABILE**.

Nel caso di presenza di sorgenti non giustificabili, si passa alla loro caratterizzazione che consiste nell'analisi delle informazioni disponibili sulle singole sorgenti, al fine di individuare i parametri caratteristici dei livelli di emissione, quali: frequenza di emissione, eventuale modulazione del segnale, livelli di emissione, tipologia prevalente di campo, che sia elettrico, magnetico o elettromagnetico.

L'Analisi si estende quindi alla Valutazione dell'Ambiente in cui le Sorgenti sono inserite, al fine di caratterizzare le Aree a Rischio attraverso l'individuazione di eventuali masse metalliche che possono riflettere e quindi enfatizzare il campo presente, la valutazione delle distanze tra le sorgenti e le postazioni di lavoro in funzione delle frequenze di emissione. Da tale analisi si individuano le eventuali situazioni critiche che saranno oggetto di misurazione o calcolo dei livelli dei Campi Elettromagnetici ai quali sono esposti i Lavoratori in conformità alle Norme Europee Standardizzate del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC). A seguito della Valutazione dei Livelli dei Campi Elettromagnetici, qualora risulti che siano superati i Valori di Azione (VA), si passa al calcolo dei Valori Limite di Esposizione (VLE) per verificare se siano stati o meno superati.

La correlazione tra i valori di esposizione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

VALORI DI ESPOSIZIONE	RISCHIO R
SORGENTI "GIUSTIFICABILI"	TRASCURABILE
< VA	BASSO
VA ÷ VLE	MEDIO
> VLE	ALTO

4.13 RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Il Comma 1 dell'Art. 214 del D. Lgs. 81/2008, definisce le Radiazioni Ottiche Artificiali, come tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.

Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm).

RADIAZIONI VISIBILI: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm.

RADIAZIONI INFRAROSSE: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).

Le fasi in cui si articola il processo di Valutazione del Rischio sono:

1. Censimento delle sorgenti ROA ed acquisizione dei dati forniti dai fabbricanti o, loro assenza, da documenti tecnici o lavori presenti in letteratura che trattano sorgenti analoghe;
2. Verifica se le sorgenti possono essere classificate come "GIUSTIFICABILI" cioè intrinsecamente sicure ovvero "INNOCUE" nelle abituali condizioni di impiego o possono rappresentare un rischio per la salute dei soggetti esposti.

Le SORGENTI "GIUSTIFICABILI" sono tutte le sorgenti intrinsecamente sicure, ossia le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d'impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza, oppure, le sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti.

Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella "Categoria 0" secondo lo standard UNI EN 12198, così come le lampade ed i sistemi di lampade classificate nel gruppo "Esente" dalla norma CEI EN 62471.

Le sorgenti di GRUPPO "ESENTE" sono ad esempio:

- l'illuminazione standard per uso domestico e di ufficio,
- i monitor dei computer, i display,
- le fotocopiatrici,
- le lampade ed i cartelli di segnalazione luminosa.

Se le SORGENTI NON SONO GIUSTIFICABILI, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal fabbricante.

La correlazione tra i valori di esposizione e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

VALORI DI ESPOSIZIONE	RISCHIO R
SORGENTI "GIUSTIFICABILI"	TRASCURABILE
< VLE	BASSO
> VLE (LAVORI OCCASIONALI)	MEDIO
> VLE (LAVORI FREQUENTI)	ALTO

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

4.14 RISCHI TERMICI

Per rischi termici si intendono i rischi legati ad ambienti di lavoro con microclima SEVERO CALDO o SEVERO FREDDO e legati al possibile contatto con superfici calde o fredde.

ESPOSIZIONE AL CALORE

Tale rischio sussiste per una determinata mansione se nel luogo di lavoro se si eseguono "LAVORI A CALDO" o se sono presenti fonti di pericolo quali:

- ambienti ad elevata temperatura;
- superfici o liquidi ad elevata temperatura;
- fiamme libere;
- vapore;
- spruzzi di materiale incandescente.

ESPOSIZIONE AL FREDDO

Tale rischio sussiste per una determinata mansione e nel luogo di lavoro se sono presenti fonti di pericolo quali:

- ambienti a bassa temperatura (es. celle frigorifere);
- superfici o liquidi a bassa temperatura (fluidi refrigeranti);
- spruzzi di materiale a bassa temperatura.

Il rischio viene valutato attribuendo un valore alla Probabilità di Accadimento (**P**) e un valore all'Entità del Danno (**D**) dell'evento stesso.

Il Prodotto di questi due Valori (**P x D**) fornisce il valore "R" di Rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

TALE METODOLOGIA VIENE APPLICATA IN SITUAZIONI LAVORATIVE NON COMPLESSE E CHE PREVEDONO UN LAVORO SPORADICO, MENTRE IN CASO DI ATTIVITÀ CHE PREVEDONO LAVORAZIONI COMPLESSE CON ESPOSIZIONE CONTINUATIVA A TALI CONDIZIONI, SI APPLICA LA METODOLOGIA DELL'INDICE IREQ (INSULATION REQUIRED) IN ACCORDO CON LA NORMA EUROPEA UNI EN ISO 11079.

4.15 RADIAZIONI IONIZZANTI

La valutazione del rischio radiazioni ionizzanti è effettuata ai sensi D.Lgs. 230/95 attraverso le seguenti fasi:

- ELENCO FONTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI, come ad esempio le Macchine Radiogene, Apparecchiature per Radiodiagnostica, Acceleratori Lineari per Radioterapia con Fasci Esterni (Teleterapia), Irradiatori di Preparati Biologici (Raggi X), Sorgenti Radioattive in forma sigillata e non sigillata;
- INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI A RADIAZIONI;
- CALCOLO DEI VALORI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI PER I LAVORATORI;
- IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE DA ADOTTARE.

Tali dati compaiono all'interno di una Relazione Tecnica redatta dall'EQ (Esperto Qualificato), secondo il D. Lgs. 230/1995. Tale Relazione è necessaria al Medico Competente per la definizione del Protocollo Sanitario da applicare ai Lavoratori Esposti.

Sono classificati **LAVORATORI ESPOSTI**, i Lavoratori che, in ragione della attività lavorativa svolta per conto del Datore di Lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei seguenti valori:

- 1 mSv di dose efficace;
- 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
- 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm² qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
- 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.

Sono considerati **LAVORATORI NON ESPOSTI**, i Lavoratori sottoposti, in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del Datore di Lavoro, ad una esposizione Unon superiore ad uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del pubblico dall'Allegato IV del D. Lgs.230/1995.

I LAVORATORI ESPOSTI sono a loro volta classificati in due categorie:

- A. Sono classificati in **CATEGORIA A** i Lavoratori Esposti che, sulla base degli accertamenti compiuti dall'Esperto Qualificato, sono suscettibili di un'esposizione superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
- 6 mSv di dose efficace;
 - i tre deCSMi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
- B. I Lavoratori Esposti non classificati in Categoria A sono classificati in **CATEGORIA B**.

IL LIMITE DI DOSE EFFICACE PER I LAVORATORI ESPOSTI
È STABILITO IN 20 MSV IN UN ANNO SOLARE.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Nella tabella seguente vengono riportati i Valori Anni di dose previsti dalla Legislazione vigente (D.L.gs. 230/95 Allegati III e IV):

TIPOLOGIA DI ESPOSTO	LIMITE DI DOSE ANNUO PER TIPO ESPOSIZIONE	
	GLOBALE	PARZIALE
LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA A	DA 6 MSV A 20 MSV ANNO	DA 45 A 150 MSV PER IL CRISTALLINO DA 150 A 500 MSV PER LA PELLE DA 150 A 500 MSV PER MANI, AVAMBRACCI, PIEDI, E CAVIGLIE
LAVORATORI ESPOSTI DI CATEGORIA B	DA 1 MSV A 6 MSV ANNO	DA 0 A 45 MSV PER IL CRISTALLINO DA 0 A 150 MSV PER LA PELLE DA 0 A 150 MSV PER MANI, AVAMBRACCI, PIEDI E CAVIGLIE
LAVORATORI NON ESPOSTI	< 1 MSV ANNO	DA 0 A 15 MSV PER IL CRISTALLINO DA 0 A 50 MSV PER LA PELLE, MANI, AVAMBRACCI, PIEDI E CAVIGLIE;

La correlazione tra i valori di dose annua e il valore di rischio R è riportato nella tabella seguente:

VALORI DI ESPOSIZIONE	RISCHIO R
< 1 MSV ANNO	TRASCURABILE
1 MSV ÷ 6 MSV ANNO	BASSO
6 MSV ÷ 20 MSV ANNO	MEDIO
>20 MSV ANNO	ALTO

4.16 RADON

IL RADON È UN GAS INCOLORE E INODORE GENERATO DALL'URANIO PRESENTE NEL TERRENO, RAPPRESENTA UNA FONTE DI RADIAZIONE IONIZZANTE NATURALE.

Da un sottosuolo poroso o fratturato si diffonde facilmente in superficie raggiungendo anche distanze considerevoli dal punto in cui è stato generato. Viceversa, un terreno compatto, per esempio con un'alta percentuale di limi o argille, può costituire una forte barriera alla sua diffusione.

La valutazione del rischio radon è effettuata ai sensi del D. Lgs. 241/00 e delle indicazioni contenute nelle "LINEE GUIDA PER LA MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI RADON IN ARIA A CURA DEL COORDINAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME" emesse dall'ARPA.

Inoltre la Regione Puglia ha recepito la **Direttiva Euratom 59/2013**, con Legge Regionale n. 30 del 03.11.2016, nella quale si stabiliscono i Limiti di Gas RADON presente nell'aria (limite stabilito a 300 Bq/mc), misurato con strumentazione passiva su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale.

La Legge Regionale n. 30 del 03 novembre 2016 (BURP n. 126 del 04/11/2016) è stata modificata dall'Art. 25 della Legge Regionale 36/2017 del 09/08/2017 (BURP n. 96 del 11/08/2017) e dall'Art. 12 della Legge Regionale 18/2019 del 30/04/2019 (BURP n. 46 del 02/05/2019).

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

L'obbligo di valutare l'esposizione scatta quando i Lavoratori permangono in ambienti sotterranei o seminterrati, con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, per almeno 10 ore al mese. Se si rientra in tali condizioni è necessario effettuare misurazioni attraverso la posa di DOSIMETRI.

Il dosimetro consiste in un telaio plastico che racchiude un rivelatore di particelle alfa. Il dispositivo viene sigillato in una busta di materiale impermeabile al RADON che ne garantisce la conservazione fino al momento dell'esposizione, che inizia quando la busta impermeabile viene aperta. Le particelle alfa dovute al decadimento del RADON e dei suoi figli danneggiano la struttura del rivelatore creando delle "tracce". Un trattamento chimico appropriato rende visibili le tracce, intaccando la pellicola soprattutto nelle zone danneggiate dalle radiazioni. Dopo il trattamento chimico il rivelatore viene analizzato da un sistema automatico di lettura. Viene effettuata una scansione tramite microscopio accoppiato a telecamera e controllato da PC. Un sofisticato software di analisi dell'immagine permette di riconoscere le tracce dovute a decadimento del radon. Il numero delle tracce è proporzionale alla presenza di radon nell'ambiente. Utilizzando un appropriato fattore di taratura e conoscendo la durata dell'esposizione si può risalire alla concentrazione radon nell'ambiente esaminato.

4.17 CHIMICO

La Valutazione del Rischio Chimico è effettuata ai sensi del Titolo IX del D. Lgs. 81/08 s.m.i. utilizzando le indicazioni contenute nel Modello Applicativo "MO.VA.RIS.CH." proposto dalle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.

Il Modello di Valutazione del Rischio Chimico denominato con un semplice acronimo "MoVaRisCh" è stato approvato dai Gruppi Tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D. Lgs. 81/08), proposte dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle Regioni e delle Province Autonome.

E' una modalità di analisi che attraverso un percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei Lavoratori secondo quanto previsto dall'Art. 223 del D. Lgs. 81/2008.

Nel modello è infatti prevista l'identificazione e il peso da assegnare ai parametri indicati dall'articolo di legge, e dai quali non è possibile prescindere, per effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute da parte delle imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi.

IL MODELLO, CHE VA INTESO COME UN PERCORSO DI "FACILITAZIONE", RENDE POSSIBILE CLASSIFICARE OGNI LAVORATORE ESPOSTO AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI IN RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE O NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE IN CONSIDERAZIONE AGLI ADEMPIMENTI DEL TITOLO IX CAPO I D.LGS .81/08 PER QUANTO RIGUARDA IL RISCHIO CHIMICO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI.

IL METODO CONSENTE DI VALUTARE SOLAMENTE I RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI, PER QUANTO RIGUARDA I RISCHI PER LA SICUREZZA SI RIMANDA ALLE VALUTAZIONI DEI RISCHI INCENDIO E ESPLOSIONE.

La valutazione del rischio viene effettuata secondo un processo moltiplicativo dei fattori P ed E:

$$R = P \times E$$

Dove:

P – PERICOLO = rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela che viene identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella classificazione secondo i criteri dell'Allegato I del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP). Rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca). Il valore di P varia fra 1 e 10.

E – ESPOSIZIONE = rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa ed è assegnato quindi in relazione alle modalità di utilizzo della sostanza o miscela.

Il rischio può essere calcolato separatamente per Esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

$$R_{\text{inal}} = P \times E_{\text{inal}}$$

$$R_{\text{cute}} = P \times E_{\text{cute}}$$

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Nel caso in cui per un Agente Chimico Pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento il Rischio R cumulativo (R_{cum}) è ottenuto tramite il seguente calcolo:

$$R_{cum} = \sqrt{R_{inal}^2 + R_{cute}^2}$$

Gli intervalli di variazione di R sono:

- $0,1 < R_{inal} < 100$
- $1 < R_{cute} < 100$
- $1 < R_{cum} < 141$

In relazione al risultato del calcolo, il Rischio viene suddiviso nelle seguenti classi:

	VALORI DI RISCHIO (R)	CLASSIFICAZIONE	RISCHIO
RISCHIO IRRILEVANTE	$0,1 < R < 15$	RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE Consultare comunque il Medico Competente.	TRASCURABILE
	$15 < R < 21$	INTERVALLO DI INCERTEZZA E' necessario, prima della Classificazione in Rischio Irrilevante per la Salute, rivedere con scrupolo l'assegnazione dei vari punteggi, rivedere le Misure di Prevenzione e Protezione adottate e consultare il Medico Competente per la decisione finale.	
RISCHIO SUPERIORE ALL'IRRILEVANTE	$21 < R < 40$	RISCHIO SUPERIORE AL RISCHIO CHIMICO IRRILEVANTE PER LA SALUTE. Applicare gli Artt. 225, 226, 229 e 230 D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.	BASSO
	$40 < R < 80$	ZONA DI RISCHIO ELEVATO	MEDIO
	$R > 80$	ZONA DI GRAVE RISCHIO Riconsiderare il percorso dell'identificazione delle Misure di Prevenzione e Protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la Sorveglianza Sanitaria, la Misurazione degli Agenti Chimici e la periodicità della manutenzione.	ALTO

Per quanto riguarda la Valutazione del Rischio per la Sicurezza dovuto alla presenza di Agenti Chimici Pericolosi ai fini della Sicurezza, viene utilizzata la metodologia basata sul disposto dell'Allegato II delle Linee Diretrici della Direttiva 98/24/CE.

Questa metodologia parte dall'individuazione delle carenze esistenti negli Impianti, Attrezzature, Processi, Mansioni, in relazione agli Agenti Chimici Pericolosi. Tali carenze o inadempienze vengono messe in relazione con le Frasi di Pericolo assegnate ai diversi Agenti Chimici che intervengono, ottenendo in questo modo il Livello di Pericolosità Oggettiva (LPO) della situazione.

In seguito, si definisce il Livello di Esposizione in base al Livello di Pericolosità identificato e, tenendo conto della gravità attesa delle conseguenze, si valuta il Rischio, ottenendo il livello di Rischio stimato per la situazione considerata. Il livello di Rischio Chimico per la Sicurezza è, quindi, **valutato come prodotto di tre variabili**:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

$$LR = LPO \times LE \times LC$$

dove:

LR = LIVELLO DI RISCHIO CHIMICO AI FINI DELLA SICUREZZA

LPO = LIVELLO DI PERICOLOSITÀ OGGETTIVA

LE = LIVELLO DI ESPOSIZIONE

LC = LIVELLO DI CONSEGUENZE.

Si definisce Livello di Pericolosità Oggettiva (LPO) l'entità del vincolo che si prevede tra il complesso di fattori di Rischio considerati e il loro nesso causale diretto con il possibile Incidente.

I valori numerici impiegati in questa metodologia e il significato degli stessi sono riportati nella tabella seguente.

Per la valutazione del LPO è utilizzato un Questionario in cui, ad ogni domanda viene assegnata, in funzione della relativa risposta, una qualifica che, in alcuni casi, è indipendente dall'Agente Chimico impiegato, ma che, in genere, dipende dalle frasi di pericolo assegnate.

PERICOLOSITÀ OGGETTIVA	LPO	SIGNIFICATO
ACCETTABILE	1	Non si sono rilevate anomalie significative. Il rischio è sotto controllo.
MIGLIORABILE	2	Sono stati riscontrati fattori di rischio di minore importanza. Il complesso delle misure preventive esistenti, in rapporto al rischio, è suscettibile di miglioramenti.
CARENTE	6	Sono stati riscontrati fattori di rischio che è necessario correggere. Il complesso delle misure preventive esistenti, in rapporto al rischio, non garantisce un controllo sufficiente dello stesso.
MOLTO CARENTE	10	Sono stati riscontrati fattori di rischio significativi. Il complesso delle misure preventive esistenti, in rapporto al rischio, risulta inefficace.

Il Livello di Esposizione (LE) è un Indice della Frequenza con la quale si presenta l'Esposizione al Rischio.

Il Livello di Esposizione può essere stimato in funzione dei tempi di permanenza in aree e/o mansioni nelle quali sia stato individuato il Rischio.

La corrispondenza tra i due documenti è illustrata nella tabella seguente.

LE	SIGNIFICATO
1	Occasionalmente.
2	Alcune volte nell'arco della giornata lavorativa e per periodi brevi.
3	Varie volte nell'arco della giornata lavorativa, in tempi brevi.
4	Continuamente. Varie volte nella giornata lavorativa, con tempi prolungati.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Si stabiliscono quattro livelli di conseguenze (LC), in cui vengono classificati i danni personali prevedibilmente attesi qualora il rischio si materializzi.

LC	SIGNIFICATO
10	Piccole lesioni.
25	Lesioni normalmente reversibili.
60	Lesioni gravi che possono essere irreversibili.
100	Una o diverse vittime.

Tutte le fasi fin qui descritte conducono alla determinazione del livello di rischio, che si ottiene moltiplicando il livello di pericolosità oggettiva per il livello di esposizione e per il livello di conseguenze:

		LPO x LE			
		1 - 4	6 - 8	10 - 20	24 - 40
LC	10	10 - 40	60 - 80	100 - 200	240 - 400
	25	25 - 100	150 - 200	250 - 500	600 - 1000
	60	60 - 240	360 - 480	600 - 1200	1440 - 2400
	100	100 - 400	600 - 800	1000 - 2000	2000 - 4000

NELLA TABELLA VIENE ILLUSTRATO IL SIGNIFICATO DEI QUATTRO LIVELLI DI RISCHIO OTTENUTI.

LIVELLO DI RISCHIO	LR	SIGNIFICATO
1	40 - 10	Migliorare per quanto possibile. Occorrono verifiche periodiche per garantire che l'efficacia delle misure attuali venga mantenuta.
2	120 - 50	Stabilire misure di riduzione del rischio ed instaurarle in un periodo determinato.
3	500 - 150	Correggere ed adottare misure di controllo a breve termine.
4	4000 - 600	Situazione che richiede una correzione urgente.

4.18 CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del Rischio Cancerogeno e Mutageno è effettuata ai sensi del Titolo IX, Capo II del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

Il criterio per la Valutazione del Rischio causato dall'Esposizione a sostanze Cancerogene e/o Mutagene si basa sulla seguente classificazione:

TIPOLOGIA	CATEGORIA	SOSTANZE	FRASE DI RISCHIO	STUDI EFFETTUATI
CANCEROGENI	1A	Note per gli effetti cancerogeni sull'uomo.	H350: può provocare il cancro H350i: può provocare il cancro per inalazione	Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e lo sviluppo di tumori.
	1B	Che dovrebbero considerarsi cancerogeni per l'uomo.		Si ritiene verosimile che l'esposizione ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: adeguati studi a lungo termine effettuati su animali; altre informazioni specifiche.
	2	Da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo.	H351: possibilità di effetti irreversibili/ sospettato di provocare il cancro	Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia per classificare la sostanza nella categoria 1B.
MUTAGENI	1A	Note per gli effetti mutageni sull'uomo.	H340: può provocare alterazioni genetiche	Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'esposizione dell'uomo ad una sostanza e alterazioni genetiche ereditarie.
	1B	Che dovrebbero considerarsi mutagene per l'uomo.		Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di: adeguati studi su animali; altre informazioni rilevanti.
	2	Che causano preoccupazione per l'uomo per i possibili effetti mutageni	H341: possibilità di effetti irreversibili/ sospettato di provocare alterazioni genetiche	Esiste evidenza da studi di mutagenesi appropriati, ma questa è insufficiente per porre la sostanza in Categoria 1B.

Qualora siano identificate delle Sostanze che appartengano ad una delle suddette categorie occorre identificare le quantità, l'ubicazione, la tipologia, lo stato di conservazione.

In caso l'esito della ricerca dia origine alla presenza di agenti appartenenti alla Categoria 2 si fa riferimento alla Valutazione del Rischio Chimico.

La valutazione considera i seguenti parametri (Art. 236 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.):

- le caratteristiche delle lavorazioni;
- la durata delle lavorazioni;
- la frequenza delle lavorazioni;
- i quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni prodotti ovvero utilizzati;
- la concentrazione;
- la capacità degli agenti a penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione allo stato di aggregazione.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Se a seguito della Valutazione emerge un Rischio per la Salute dei Lavoratori è obbligatorio istituire il **REGISTRO DEGLI ESPOSTI** ai sensi dell'Art. 243 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Per la stesura di tale Registro, costituito da fogli legati e numerati progressivamente, ci si avvale della collaborazione del Medico Competente per poi tenere aggiornato e debitamente compilato tale Registro.
Il Datore di Lavoro invia in busta chiusa, siglata dal Medico Competente, la copia del Registro all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (**INAIL**) e all'Organo di Vigilanza Competente per Territorio entro 30 (trenta) giorni dalla sua istituzione.
L'**INAIL** è inoltre destinatario della Cartella Sanitaria del Rischio e delle Annotazioni Individuali contenute nel Registro per ogni singolo Lavoratore che cessi la lavorazione a rischio e di tutte le Cartelle Sanitarie e di Rischio alla Cessazione della Lavorazione e/o della Ditta.

SANITASERVICE ASL FG
Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

4.19 AMIANTO

La Valutazione dell'Esposizione dei Lavoratori al Rischio Amianto viene effettuata in conformità al D.M. 6/09/1994 e sulla base di elementi di oggettiva evidenza.

Tale Valutazione si basa sulla Verifica della Presenza o meno di Amianto negli Edifici e Strutture in cui si trovano ad Operare i Lavoratori.

Per la Valutazione del Materiale si considerano tre tipi di situazioni:

MATERIALI DANNEGGIATI

Situazioni in cui esiste il Pericolo di rilascio delle fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti come materiali a vista non confinati già danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità di correnti d'aria. In questo caso si determina la necessità di un'azione specifica da attuare in tempi brevi per eliminare il rilascio di fibre di amianto nell'ambiente.

MATERIALI INTEGRi MA SUSCETTIBILI DI DANNEGGIAMENTO

Situazioni in cui esiste il pericolo di rilascio di fibre anche se il materiale è in buone condizioni, come ad esempio materiali esposti a fenomeni di deterioramento come correnti d'aria, intemperie, vibrazioni.

In questo caso si devono adottare misure per evitare che il danneggiamento potenziale abbia luogo e si deve attuare un programma di controllo e manutenzione. Se non è possibile ridurre le cause di un potenziale danneggiamento si deve prendere in considerazione la possibilità di un intervento di bonifica da effettuare nel medio termine.

MATERIALI INTEGRi NON SUSCETTIBILI DI DANNEGGIAMENTO

Situazioni in cui non esiste il Pericolo di rilascio di fibre di amianto come ad esempio per materiali non accessibili al personale o confinati o accessibili ma difficilmente danneggiabili.

In questo caso non è necessario nessun intervento di bonifica ma occorre un controllo periodico dei materiali e il rispetto di opportune procedure di sicurezza per le operazioni di manutenzione e pulizia dell'edificio.

Il valore massimo di esposizione per l'amianto previsto dal D. Lgs. 81/2008 è fissato a 0,1 fibre/cmP3P di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di **OTTO ORE**.

Si individuano quindi due fasi operative:

FASE 1

Sopralluogo specifico nelle sedi svolto da un addetto qualificato ai sensi del suddetto decreto al fine di:

- individuare o escludere la presenza di amianto;
- in caso di sospetta presenza valutare lo stato di conservazione e il luogo;
- suggerire la necessità di campionamento ambientale e di campioni di materiale.

Nel caso in cui si rilevi materiale sospetto si passa a:

FASE 2

Prelievo di campioni di materiale e rilevamento di concentrazione nell'ambiente di lavoro. Definizione di modalità di trattamento in conformità a quanto descritto dal Decreto stesso.








4.20 BIOLOGICO

Il D. Lgs. 81/2008, all'interno del Titolo X, troviamo due Articoli, l'Articolo 267 e il 268, contenenti rispettivamente TRE DEFINIZIONI E UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI.

L'art. 267 riporta le seguenti definizioni:

AGENTE BIOLOGICO: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

MICROORGANISMO: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

COLTURA CELLULARE: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

L'articolo 268 invece riporta un sistema di classificazione degli agenti biologici:

AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1: presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2: può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i Lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3: può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i Lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4: può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i Lavoratori e può presentare un elevato rischio.

Il Rischio da esposizione ad Agenti Biologici sussiste se sono presenti microrganismi quali:

BATTERI E ORGANISMI SIMILI;

VIRUS;

PARASSITI;

FUNGHI.

Dall'Analisi delle Attività vengono considerati i Punti o le Fasi in cui può determinarsi l'Esposizione a un Agente Biologico Pericoloso, individuando se la stessa è determinata da:

- uso deliberato;
- esposizione potenziale (esecuzione di uno specifico processo lavorazione che può comportare esposizione ad agenti biologici).

La magnitudo viene definita dalla pericolosità (appartenenza al Gruppo di classificazione dell'agente biologico), ovvero sulla base di quanto esso sia:

- infettivo;
- patogeno;
- trasmissibile;
- neutralizzabile.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.**

Conformemente a quanto riportato nell'Art. 268 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., vengono individuati gli Agenti Biologici come indicato in Tabella seguente.


GRUPPO AGENTE BIOLOGICO	DEFINIZIONE
1	Agente Biologico che presenta poche possibilità di causare malattie in soggetti umani.
2	Agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i Lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
3	Agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i Lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
4	Agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i Lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'Agente Biologico oggetto di Classificazione non possa essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due Gruppi sopraindicati, esso viene classificato nel Gruppo di Rischio più elevato tra le due possibilità. L'Elenco degli Agenti Biologici Classificati nei Gruppi è riportato in Allegato XLVI del D. Lgs. 81/2008.

IN TERMINI ANALITICI IL RISCHIO VIENE DEFINITO COME FUNZIONE DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO E DELLA MAGNITUDO (SEVERITÀ DEL DANNO) RELATIVI AL SINGOLO PERICOLO ATTRAVERSO L'ESPRESSIONE: $R = F (D, P)$.





4.21 BIOLOGICO NEI REPARTI OSPEDALIERI

La Valutazione dei Rischi Biologici merita alcune considerazioni preliminari per distinguere quelle situazioni in cui il contatto con Agenti Biologici può derivare solo da un'esposizione accidentale non desiderata con l'Agente Biologico Patogeno da quelle in cui, nell'attività stessa, vi è un uso deliberato di Agenti Biologici. Il concetto di uso deliberato di Agenti Biologici è in particolare esplicitato nell'Art. 271, Comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che diversifica le prescrizioni a carico del Datore di Lavoro.

Attività con uso deliberato di Agenti Biologici sono quelle attività durante le quali gli Agenti Biologici di Gruppo 2, 3 o 4 vengono volutamente isolati, coltivati o trattati per accertarne la presenza, il tipo e/o la quantità nei campioni in esame.

In questo modo gli Agenti Biologici diventano materie prime o almeno intermedie e non occasionali delle fasi Lavorative. Attività con uso non deliberato di Agenti Biologici sono invece quelle Attività nelle quali i Lavoratori possono venire a contatto con Materiale Biologico ovvero con animali o tessuti per i quali la presenza di Agenti Patogeni è da ritenersi occasionale, anche se è possibile che raggiunga valori elevati di concentrazione. Nelle attività in questione si può comunque ragionevolmente ritenere che non esista un uso deliberato di tali Agenti come oggetto di Attività Lavorativa. La presenza di Agenti Biologici ha in queste attività carattere di epifenomeno indesiderato.

Per l'individuazione e la Valutazione del Rischio di Esposizione del Tipo NON DELIBERATO, sono stati adottati i Criteri riportati nell'Allegato 1 (nel rispetto del Titolo X del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Dal punto di vista Operativo sono state acquisite le Informazioni ed eseguite le Verifiche relativamente alla:

- identificazione della tipologia delle Attività Lavorative (diagnostica, medicazioni);
- esame delle Fasi dei Processi Lavorativi e delle Procedure Operative per il contenimento del Rischio;
- verifica della disponibilità di Mezzi di Prevenzione e Protezione e di attrezzature per la Protezione Personale (**dotazione di DPI**);
- analisi delle Misure Preventive e Protettive adottate.

I controlli delle Procedure per il contenimento del Rischio Biologico sono stati effettuati sulla base di Linee Guida e Standard Internazionali oltre, ovviamente, alla vigente Normativa (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), integrata con le Disposizioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e dal Ministero della Sanità.

4.22 LEGIONELLOSI

Le legionelle sono microorganismi presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali, come acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi, fanghi. Da questi ambienti esse raggiungono quelli artificiali come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio per la salute umana.

Il Rischio di contrarre un' Infezione da Batteri appartenenti al genere Legionella è presente in tutti gli ambienti di vita e di Lavoro in cui è presente aerosol contenente il microrganismo.

I sistemi che generano aerosol associati alla trasmissione della malattia sono:

- impianti idrici (rubinetti, soffioni di docce);
- impianti di climatizzazione aria (torri di raffreddamento, sistemi di ventilazione e condizionamento, umidificatori);
- piscine e vasche idromassaggio;
- fontane decorative;
- sistemi di irrigazione;
- docce di sicurezza e lavaggi oculari;
- apparecchiature per la respirazione assistita.

Ai fini della Valutazione del Rischio (Art. 17, Comma 1, Lettera A e Art. 271 del D. Lgs. 81/2008), il Datore di Lavoro deve individuare potenziali sorgenti di rilascio del microrganismo negli ambienti lavorativi e specifiche attività che possono comportare un Rischio di Esposizione a Legionella SPP. In particolare, lo stesso deve valutare la presenza di potenziali pericoli per i Lavoratori rappresentati da impianti e apparecchiature (impianti di distribuzione acqua, impianti di raffreddamento a torri evaporative/condensatori, impianti di irrigazione) in cui sono presenti fattori ambientali (acqua stagnante, sporcizia, biofilm) che favoriscono la proliferazione batterica. In tal caso, il Datore di Lavoro deve attuare interventi finalizzati a ridurre al più basso livello possibile la contaminazione microbiologica ambientale e, conseguentemente, l'entità dell'esposizione ad aerosol potenzialmente infettanti.

In particolare, ai fini della Prevenzione e Controllo della contaminazione degli impianti di distribuzione dell'acqua devono essere programmati interventi di manutenzione sia a breve (decalcificazione e disinfezione di serbatoi, soffioni, filtri, ecc.) che a lungo termine (sistemi di disinfezione dell'acqua di comprovata efficacia).

Per gli impianti di trattamento aria, questi dovranno periodicamente essere sottoposti a manutenzione, pulizia e disinfezione, prestando attenzione alle sezioni / componenti (bacino delle torri evaporative, sezione di umidificazione) in cui la Legionella prolifera in presenza di condizioni ambientali ottimali e di nutrienti. Al termine della Valutazione del Rischio, il Datore di Lavoro individuerà Misure di Protezione Collettiva e Individuale conformi alle Disposizioni Legislative a tutela della salute occupazionale. L'efficacia degli interventi adottati sarà infine valutata stimando l'entità dei Rischi residui attraverso monitoraggi microbiologici negli ambienti di Lavoro.









DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

I fattori di rischio per categoria di esposizione sono:

	LEGIONELLOSI COMUNITARIA	LEGIONELLOSI NOSOCOMIALE
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	Inalazione di aerosol contaminato (sospensione di particelle solide o liquide in aria).	Inalazione di aerosol contaminato Aspirazione Infezione di ferite.
SORGENTE DI INFEZIONE	Torri di raffreddamento, Impianti idrici, Vasche idromassaggio, Stazioni termali, Terriccio e composti per giardinaggio, Impianti idrici di riuniti odontoiatrici.	Torri di raffreddamento, Impianti idrici, Piscine riabilitative, Dispositivi per la respirazione assistita, Vasche per il parto in acqua, Altri trattamenti medici.
LUOGO E OCCASIONE DI INFEZIONE	Siti industriali, Centri commerciali, Ristoranti Centri sportivi e centri benessere, Residenze private.	Ospedali, Utilizzo di dispositivi medici.
FATTORI DI RISCHIO (AMBIENTALI)	Vicinanza a sorgenti di trasmissione quali: torri di raffreddamento / condensatori evaporativi non mantenuti adeguatamente. Impianti idrici complessi e presenza di rami morti.	Vapori in uscita da torri evaporative, Impianti idrici complessi vetusti con rami morti, Impossibilità di garantire le temperature raccomandate, Bassa pressione o flusso intermittente dell'acqua.
FATTORI DI RISCHIO (PERSONALI)	Età > 40 anni, Sesso maschile, Tabagismo, Viaggi recenti, Malattie concomitanti (diabete, malattie cardiovascolari, immunosoppressione da corticosteroidi, malattie croniche debilitanti, insufficienza renale cronica, malattie ematologiche, tumori, ipersideremia).	Immunosoppressione dovuta a trapianti o ad altre cause, Interventi chirurgici a testa e collo, tumori, leucemie e linfomi, diabete, malattie croniche dell'apparato cardiaco e polmonare, Utilizzo di dispositivi per la respirazione assistita, Tabagismo e alcolismo.

Il Rischio legionellosi dipende da un certo numero di fattori, i più importanti sono:

- Temperatura dell'acqua compresa tra 20 e 50°C;
- Presenza di tubazioni con flusso d'acqua minimo o assente (tratti poco o per nulla utilizzati della rete, utilizzo saltuario delle fonti di erogazione);
- Utilizzo stagionale o discontinuo della struttura o di una sua parte;
- Caratteristiche e manutenzione degli impianti e dei terminali di erogazione (pulizia, disinfezione);
- Caratteristiche dell'acqua di approvvigionamento a ciascun impianto (fonte di erogazione, disponibilità di nutrimento per Legionella, presenza di eventuali disinfettanti);
- Vetustà, complessità e dimensioni dell'impianto;
- Ampliamento o modifica d'impianto esistente (lavori di ristrutturazione);
- Utilizzo di gomma e fibre naturali per guarnizioni e dispositivi di tenuta;
- Presenza e concentrazione di Legionella, evidenziata a seguito di eventuali pregressi accertamenti ambientali (campionamenti microbiologici).

4.23 QUALITÀ DELL'ARIA

La Qualità dell'Aria è caratterizzata da fattori che concernono il microclima e da altri fattori concernenti gli inquinanti aero dispersi. In Italia non esiste una normativa specifica elaborata per il controllo della qualità dell'aria indoor.

A livello internazionale esistono diversi standard di qualità dell'aria che sono riferiti a differenti gruppi di popolazione generale e lavorativa.

Le Linee Guida e gli Standard per la qualità dell'aria indoor specificano le concentrazioni massime, i tempi di esposizione per specifici inquinanti o la ventilazione raccomandata. I limiti massimi di accettabilità degli inquinanti per gli ambienti confinati non sono sempre disponibili, nel qual caso si utilizzano gli standard di qualità dell'aria esterna, che possono essere considerati in prima approssimazione accettabili anche per l'aria indoor.

In mancanza di specifici valori di riferimento per una determinata sostanza inquinante si usa adottare una concentrazione pari ad 1/10 del TLV (Valori Limiti Ambientali) dell'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) per l'ambiente di lavoro, con l'attenzione che tale valore può non rappresentare una concentrazione soddisfacente per individui estremamente sensibili o per sostanze irritanti (ASHRAE, 1989).

La scelta delle sostanze che devono essere monitorate in un contesto non industriale e tipico di attività lavorative di ufficio, viene effettuata in funzione dei seguenti criteri:

- gravità e frequenza degli effetti sulla salute;
- entità della diffusione dell'agente nocivo nell'ambiente;
- trasformazioni ambientali e/o alterazioni metaboliche causate dalla sostanza;
- persistenza della molecola nell'ambiente e suo destino ecologico;
- popolazione esposta: dimensioni e presenza di gruppi a rischio.

Il protocollo adottato è quindi basato sul sistema di analisi dei rischi e individuazione dei punti critici di controllo e parametri correlati e predisposto per raggiungere i seguenti fondamentali obiettivi:

- valutazione della qualità dell'aria negli ambienti confinati ed eventuale esposizione a sostanze chimiche;
- valutazione dell'efficienza del sistema di ricambio dell'aria e della capacità di depurazione.

Nell'ambito dell'indagine si analizzano i seguenti parametri analitici:

QUALITÀ DELL'ARIA INDOOR	
PARAMETRI	VALORE LIMITE DI RIFERIMENTO
RICAMBI D'ARIA	4 ric/h (ASHRAE STANDARD 62-1989 E S.M.).
POLVERI INALABILI (PM 2.5)	< 90 µg/mP ³
FIBRE AERO DISPERSE	< 100 ff/l










DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

AGENTI CHIMICI (MICROINQUINANTI CHIMICI)

PARAMETRI	VALORE LIMITE DI RIFERIMENTO				
	OTTIMALI: < 200	COMFORT: 200- 500	ACCETTABILITÀ: 500 – 800	NON COMFORT: > 800	TOSSICITÀ: > 25.000
VOC TOTALI					
ANIDRIDE CARBONICA (COR ₂ R)	1000 Ppm (Parti Per Milione).				
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)	10 Mg/M ³ (Concentrazione Media Di 1 Ora) 40 Mg/Mp ³ p (Concentrazione Media Di 8 Ore)				
OSSIDI DI AZOTO (NOR ₂ R)	200 µg/M ³				
OSSIDI DI ZOLFO (SOR ₂ R)	200 µg/M ³				

Infine, la valutazione della qualità dell'aria prevede la verifica della presenza di "fibre aero disperse" nell'aria degli ambienti di lavoro ed in caso affermativo la determinazione dell'entità dell'inquinamento ambientale.

Dal punto di vista operativo l'indagine per l'analisi delle fibre aero disperse è basata sul prelievo di campioni ambientali di aria e successiva analisi degli stessi.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

4.24 INCENDIO

I criteri di Valutazione del Rischio Incendio sono stabiliti dal D.M. 10/03/1998 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 151/2011 (per le Attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi).

In particolare, la valutazione consiste nell'identificare:

- il tipo di attività;
- presenza di materiali combustibili ed infiammabili (solidi, liquidi e gassosi), con particolare riferimento alle quantità impiegate, alla modalità di manipolazione e stoccaggio;
- presenza di sorgenti di innesco e fonti di calore (ad esempio: fiamme o scintille libere dovute a processi lavorativi quali taglio, affilatura o saldatura; attrito; macchine o apparecchiature in cui si produce calore non installate o usate secondo le norme di buona tecnica; uso di fiamme libere; attrezzature elettriche non installate o usate secondo le norme di buona tecnica);
- presenza di Lavoratori o altre persone esposte, con particolare attenzione a possibile presenza di:
 - aree di riposo;
 - pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
 - persone con limitata mobilità, udito o vista;
 - persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo (visitatori);
 - Lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
 - persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

La Valutazione del Rischio si articola nelle seguenti Fasi:

- A.** individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- B.** individuazione dei Lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- C.** eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- D.** valutazione del rischio residuo di incendio;
- E.** verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Per ogni Area Omogenea viene classificato il Livello di Rischio di Incendio qualitativo in funzione della/e:

1. Presenza di attività rientranti nell'elenco riportato nell'All. IX del DM 10/03/98;
2. Presenza o meno di attività soggette a controllo preventivo e periodico da parte dei vigili del fuoco;
3. Caratteristiche delle fonti di innesco e del carico di incendio;
4. Possibilità di propagazione dell'incendio alle altre aree dell'edificio;
5. Tipologie delle misure di prevenzione, di protezione passiva e protezione attiva.

La valutazione quantitativa del rischio di incendio viene effettuata mediante una matrice bidimensionale del rischio, all'interno della quale vengono riportati i risultati dell'analisi relativa alla PROBABILITA' di innesco e di insorgenza di un incendio, e delle possibili CONSEQUENZE (intese come DANNI alle persone, strutture e ambiente esterno). I risultati del rischio di incendio sono classificati come segue:

LIVELLO DEL RISCHIO	INDICAZIONI
BASSO	SONO OPPORTUNI SOLO INTERVENTI DI CONTROLLO PER IL MANTENIMENTO
MEDIO	SONO NECESSARI INTERVENTI MIGLIORATIVI A BREVE-MEDIO TERMINE
ELEVATO	SONO RICHIESTI INTERVENTI MIGLIORATIVI URGENTI

4.25 ESPLOSIONE (Rischio ATEX)

L'Art. 288 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. definisce le ATMOSFERE ESPLOSIVE come "miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta".

La Valutazione del Rischio Esplosione è effettuata ai sensi del Titolo XI del D.lgs. 81/08 e ss.sm.ii. considerando:

- Presenza di Atmosfere Esplosive;
- Fonti di Accensione presenti, comprese le Scariche Elettrostatiche;
- Caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- Luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

I Luoghi di Lavoro in cui si possono formare Atmosfere Esplosive sono Classificati in Zone, in base alla frequenza e durata della presenza di tali Atmosfere, secondo le indicazioni contenute nell'Art. 293 e nell'Allegato XLIX del D. Lgs. 81/2008, di seguito riportate:

	CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE
GAS E VAPORI	ZONA 0	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
	ZONA 1	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
	ZONA 2	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata.
POLVERI	ZONA 20	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
	ZONA 21	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
	ZONA 22	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata.

In particolare, secondo la Norma CEI 31-35, le Aree a Rischio di Esplosione sono classificate in base alla presenza ed alla durata della presenza di Atmosfere Esplosive, come riportato nella tabella seguente:

ZONA	PROBABILITÀ DI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA IN UN ANNO	DURATA COMPLESSIVA DI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA IN UN ANNO
0, 20	$P > 0,1$	$D > 1000$ ORE
1, 21	$0,1 > P > 0,001$	1000 ORE $> D > 10$ ORE
2, 22	$0,001 > P > 0,00001$	10 ORE $> D > 0,1$ ORE

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

La Metodologia utilizzata per la Valutazione dei Rischi, conforme alle prescrizioni riportate nel Titolo IX del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., prevede, secondo un processo consolidato in letteratura ed in base alla norma UNI EN 1127-1, lo svolgimento delle seguenti fasi:

- L'ANALISI DEI RISCHI CON LA DEFINIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI AMBIENTI DA ANALIZZARE, L'IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E LA STIMA DEI RISCHI DI ESPLOSIONE;
- LA PONDERAZIONE DEI RISCHI PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI;
- LE AZIONI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO FINO A RISCHIO ACCETTABILE.

La Valutazione del Rischio viene effettuata, quindi, andando a valutare prima il Rischio Esplosione e successivamente il Rischio da Esposizione per i Lavoratori interessati, intesi come:

- **RISCHIO ESPLOSIONE:** combinazione tra la probabilità di presenza di atmosfera esplosiva e di innesco efficace in modo da determinare danni legati alla specificità dell'emissione ed è legato ad un impianto, un sistema o un componente;
- **RISCHIO DA ESPOSIZIONE:** conseguenza di un'esplosione nel luogo di lavoro dovuta alla presenza ed alla mansione svolta dai Lavoratori.

Il Rischio Esplosione viene valutato andando a definire:

- Il **FATTORE DI PERICOLO P**, il quale indica quanto è probabile l'esistenza di un pericolo in un luogo e rappresenta il tempo durante il quale il pericolo è disponibile a fare un danno. In questo caso il pericolo è costituito dalla probabilità e durata di presenza di atmosfera esplosiva e dalla sua quantità e viene individuato mediante la suddivisione in zone.
- Il **FATTORE DI CONTATTO C**, il quale è associato alla presenza ed alla probabilità di sorgenti di accensione in grado di accendere l'eventuale atmosfera esplosiva.
- Il **FATTORE DI DANNO D**, il quale è legato alla tipologia di zona, alla quantità di Lavoratori che possono essere interessati, all'indice di esplosione, al volume di atmosfera esplosiva ed alla ostruzione o confinamento nella nube.

Una volta definiti i **FATTORI DI PERICOLO P**, il **FATTORE DI CONTATTO C** ed il **FATTORE DI DANNO D**, per ogni Ambiente di Lavoro considerato è stato calcolato il **RISCHIO DI ESPLOSIONE** secondo la formula seguente:

$$R = P \times C \times D$$

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

In base al Valore ottenuto di **R** viene definito il Valore ed il Livello del Rischio per ogni Ambiente di Lavoro considerato, utilizzando gli intervalli riportati nella tabella seguente:

VALORE DEL RISCHIO	LIVELLO DESCRITTIVO DEL RISCHIO ESPLOSIONE
R > 16	<p><u>RISCHIO ALTO</u></p> <p>Si intendono a RISCHIO DI ESPLOSIONE ALTO i Luoghi di Lavoro o parte di essi in cui la probabilità di presenza di Atmosfere Esplosive È ELEVATA (Zona 0, 20). In tali aree le condizioni locali e/o di esercizio presentano inneschi efficaci. In tali zone, in caso di esplosione, il livello di esposizione risulta elevato (persone esposte continuamente e direttamente al pericolo, danni ingenti alle strutture e all'ambiente) e la probabilità di propagazione dell'esplosione è da ritenersi notevole.</p>
7 < R ≤ 16	<p><u>RISCHIO MEDIO</u></p> <p>Si intendono a RISCHIO DI ESPLOSIONE MEDIO i Luoghi di Lavoro o parte di essi in cui la probabilità di presenza di Atmosfere Esplosive È LIMITATA (Zona 1,21). In tali aree le condizioni locali e/o di esercizio possono favorire la presenza di innesco efficace. In tali zone, in caso di esplosione, il livello di esposizione risulta moderato (persone esposte saltuariamente al pericolo, danni moderati alle strutture e all'ambiente) e la probabilità di propagazione dell'esplosione è da ritenersi limitata.</p>
1 ≤ R ≤ 7	<p><u>RISCHIO BASSO</u></p> <p>Si intendono a RISCHIO DI ESPLOSIONE BASSO i Luoghi di Lavoro o parte di essi in cui la probabilità di presenza di Atmosfere Esplosive È ESTREMAMENTE LIMITATA (Zona 2,22). In tali aree le condizioni locali e/o di esercizio offrono scarse possibilità di presenza di innesco efficace. In tali zone, in caso di esplosione, il livello di esposizione risulta basso (persone esposte occasionalmente al pericolo, danni limitati alle strutture e all'ambiente) e la probabilità di propagazione dell'esplosione è da ritenersi limitata.</p>
R = 0	<p><u>RISCHIO TRASCURABILE</u></p> <p>Si intendono a RISCHIO DI ESPLOSIONE TRASCURABILE i Luoghi di Lavoro o parte di essi in cui la probabilità di presenza di atmosfere esplosive È QUASI IMPOSSIBILE (Zona NE). In tali aree le condizioni locali e/o di esercizio non offrono possibilità di presenza di innesco efficace. In tali zone, in caso di esplosione, il livello di esposizione è quasi nullo (le persone non sono esposte al pericolo, non ci sono danni alle strutture e all'ambiente) e la probabilità di propagazione dell'esplosione è da ritenersi quasi nulla.</p>

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Successivamente si va a determinare il **RISCHIO DI ESPOSIZIONE PER I LAVORATORI** andando a definire per ogni ambiente considerato:

- La frequenza di esposizione e del tempo di permanenza dei Lavoratori all'interno o in prossimità di una zona classificata pericolosa ai fini dell'esplosione: continua, saltuaria, occasionale;
- La consistenza del volume ATEX rilevante ossia del volume significativo di Atmosfera Esplosiva tenendo conto della tipologia di ambiente (aperto o chiuso) e di quanto riportato nel seguito;
- Le eventuali Misure di Prevenzione e Protezione presenti (impianti di aspirazione, ventilazione naturale e/o artificiale, utilizzo di impianti elettrici di sicurezza - ATEX, pannelli di sfogo, deviatori, soppressori, ecc.).

La rilevanza del volume ATEX viene definita tenendo conto anche della ventilazione, facendo riferimento alla norma CEI 31-30, e andando ad assegnare, per ogni zona pericolosa, tre gradi di ventilazione:

- **ALTO**: quando la ventilazione è in grado di ridurre quasi istantaneamente la concentrazione della sorgente di emissione, limitando la concentrazione al di sotto del LEL.
- **MEDIO**: quando la ventilazione è comunque in grado di influire sulla concentrazione dell'emissione, riducendone l'estensione e limitandone il tempo di persistenza quando l'emissione cessa.
- **BASSO**: quando la ventilazione non riesce a limitare più di tanto la concentrazione durante l'emissione, e una volta cessata non riesce a limitare il tempo di persistenza dell'atmosfera esplosiva formatasi.

Combinando l'**INDICE DI RISCHIO ESPLOSIONE R** con i dati relativi alla **FREQUENZA DI ESPOSIZIONE**, alla rilevanza del Volume **ATEX** ed alla presenza o meno di Misure di Prevenzione e Protezione, viene definito, attraverso la tabella seguente, il **RISCHIO DI ESPLOSIONE** per ogni tipo di Ambiente di Lavoro.

ESPOSIZIONE	VOLUME ATEX RILEVANTE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE RISCHIO ESPLOSIONE			
			R=0	1<=R<=7	7<R<=16	R>16
			RISCHIO ESPOSIZIONE			
CONTINUA	SI	SI	ACCETTABILE	ACCETTABILE	TOLLERABILE	TOLLERABILE
		NO	ACCETTABILE	TOLLERABILE	NON ACCETTABILE	NON ACCETTABILE
	NO	/	ACCETTABILE	ACCETTABILE	TOLLERABILE	NON ACCETTABILE
SALTUARIA	SI	SI	ACCETTABILE	ACCETTABILE	ACCETTABILE	TOLLERABILE
		NO	ACCETTABILE	ACCETTABILE	TOLLERABILE	NON ACCETTABILE
	NO	/	ACCETTABILE	ACCETTABILE	ACCETTABILE	TOLLERABILE
OCCASIONALE	SI	SI	ACCETTABILE	ACCETTABILE	ACCETTABILE	ACCETTABILE
		NO	ACCETTABILE	ACCETTABILE	TOLLERABILE	NON ACCETTABILE
	NO	/	ACCETTABILE	ACCETTABILE	ACCETTABILE	ACCETTABILE

4.26 ELETTRICO

Il Rischio Elettrico deriva dal Contatto Diretto (cioè con elementi normalmente in tensione, come ad esempio un cavo il cui isolante si è spellato) o Indiretto (ossia con elementi che vanno in tensione in caso di guasto), con una parte attiva e non protetta di un Impianto Elettrico.

Pertanto, qualsiasi lavoro si svolga in prossimità di una fonte di alimentazione di natura elettrica, si parla di esposizione al Rischio Elettrico.

Sono particolarmente esposti al Rischio Elettrico: il Settore dell'Edilizia; gli Istituti Ospedalieri; le Carrozzerie Meccaniche; il Settore Metalmeccanico in genere.

I lavori che comportano un Rischio Elettrico devono essere svolti da Persona Esperta in ambito di lavori elettrici (**PES**) o da Persona Avvertita in ambito di lavori elettrici (**PAV**). Invece i lavori fuori tensione e/o in prossimità di un Rischio Elettrico possono essere svolti da Persona Comune (PEC), cioè non esperta.

La Normativa che regola tutti i **LAVORI ESPOSTI A RISCHIO ELETTRICO** è contenuta nel **D. Lgs 37/2008** che sancisce le Linee Guida in materia di:

- REQUISITI DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE;
- PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE E DELLE VERIFICHE DA EFFETTUARE.

Il D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., al Titolo III "USO DELLE APPARECCHIATURE DI LAVORO", invece, disciplina in particolare:

- gli obblighi del Datore di Lavoro;
- i Requisiti di Sicurezza;
- i Lavori Sotto Tensione e in prossimità di parti attive;
- la Protezione dai Fulmini;
- la Protezione di Edifici, Impianti, Strutture ed Attrezzature;
- le Verifiche e i Controlli;
- le Sanzioni.

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato nel mese di Ottobre 2021 la norma CEI 11-27 "LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI", giunta alla V edizione. La Norma CEI 11-27, con la Edizione 2021, rappresenta il riferimento normativo italiano per l'esecuzione "a regola d'arte" dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, di "*tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad esse connesse e vicino ad esse*" e per la gestione del rischio elettrico a cui sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici, ossia gli elettricisti, i manutentori di impianti elettrici, ma anche i Lavoratori che non svolgono lavori elettrici, ma con rischio elettrico (si pensi ad esempio ai potatori che sovente si trovano a svolgere la propria attività in quota vicino a linee elettriche aeree).

La **NORMA CEI 11-27** che regola lo svolgimento dei lavori esposti al rischio elettrico e sancisce:

- le figure responsabili dei lavori elettrici;
- le istruzioni specifiche per le persone comuni che eseguono lavori non elettrici;
- l'introduzione della distanza riguardante i lavori non elettrici;
- le modifiche alla distanza di lavoro sotto tensione, in riferimento alla bassa tensione;
- le innovazioni nella modulistica relativa a tali lavori.

I Lavoratori esposti al rischio elettrico possono subire conseguenze molto gravi, si parla infatti di folgorazione o elettrocuzione quando la corrente elettrica attraversa il corpo umano.

L'elettrocuzione può avvenire per:

- contatto diretto;
- contatto indiretto;
- arco elettrico.

Per quanto riguarda gli effetti possiamo avere:

- la tetanizzazione: ossia la contrazione involontaria dei muscoli interessati al passaggio della corrente;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

- l'arresto della respirazione;
- la fibrillazione ventricolare;
- le ustioni.

Va ricordato, altresì, che uno dei pericoli più diffusi derivati direttamente dal Rischio Elettrico è l'incendio, che può verificarsi per:

- un'anomalia dell'impianto elettrico;
- un corto circuito;
- un arco elettrico: dovuto a più fattori come ad esempio all'elevato calore, all'esplosione dell'aria riscaldata, alla vaporizzazione di metalli, ecc.;
- un sovraccarico.

Considerate le conseguenze mortali per i Lavoratori, è indispensabile effettuare sempre una Valutazione del Rischio Elettrico tenendo conto delle:

- fonti di rischio primarie: come, ad esempio, gli impianti e gli apparati;
- condizioni specifiche e le caratteristiche del luogo di lavoro;
- caratteristiche dei processi lavorativi.

La valutazione deve essere:

- dettagliata;
- periodicamente rivista in base alle variazioni dei processi lavorativi;
- rispettosa delle Normative Tecniche CEI per quanto riguarda i Requisiti di Sicurezza, i livelli di accettabilità e i parametri relativi ad attrezzature, dispositivi di protezione e formazione delle figure qualificate per svolgere lavori esposti a rischio elettrico.

Le Misure Preventive da adottare per i lavori esposti a Rischio Elettrico sono:

- l'attestato di conformità dell'impianto elettrico;
- l'ubicazione e il funzionamento del quadro elettrico generale e del quadro elettrico di zona;
- le verifiche del funzionamento dell'interruttore differenziale;
- lo spegnimento degli apparecchi che potrebbero causare incidenti durante la notte;
- Il non utilizzo degli apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità;
- l'uso di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione a norma;
- la revisione e il controllo degli impianti da parte di personale qualificato;
- evitare di sovraccaricare le prese della corrente, ad esempio con ciabatte a cui siano collegati troppi dispositivi;
- l'utilizzo esclusivo di estintori a polvere o CO2 per spegnere un incendio di natura elettrica.

Per tutelare la sicurezza dei Lavoratori nei Lavori Elettrici è necessario garantire loro una Formazione Relativa, in particolare, all'osservanza delle procedure da seguire sul Luogo di Lavoro.

Le principali Figure Professionali responsabili dell'attuazione delle Misure di Sicurezza da applicare in Materia di Rischio Elettrico sono:

- URI:** Persona o Unità Responsabile dell'Impianto Elettrico;
- RI:** Persona Designata alla Conduzione dell'Impianto Elettrico;
- URL:** Persona o Unità Responsabile della Realizzazione del Lavoro;
- PL:** Persona Preposta alla Conduzione dell'Attività Lavorativa.

Inoltre, è importante impiegare, se necessario, attrezzi ed equipaggiamenti atti a prevenire pericoli elettrici per le persone. Tali operazioni sono sottoposte all'approvazione della persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico (**RI**), il quale deve essere preventivamente consultato prima che dette misure siano messe in atto.

Va precisato che l'attività lavorativa a rischio elettrico deve essere prima valutata nella sua complessità in modo da scegliere il personale più idoneo in base ai seguenti criteri:

- conoscenza dell'elettricità;
- esperienza di lavoro elettrico;
- conoscenza del tipo di impianto su cui si deve lavorare ed esperienza pratica di quel lavoro;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.**

- conoscenza dei rischi che possono insorgere durante il lavoro e delle precauzioni che devono essere osservate.

La maggior parte degli Incidenti di natura elettrica si verificano durante gli interventi su attrezzature a bassa tensione come, per esempio, le prese elettriche.

Un operatore, quindi, che esegue un intervento a contatto con l'elettricità si espone a numerosi rischi legati:

- al contatto diretto o indiretto: il corpo umano è particolarmente conduttivo e sensibile alla corrente elettrica;
- al cattivo stato degli isolanti o all'utilizzo di prodotti non conformi;
- alla modifica degli impianti elettrici da parte di persone non esperte;
- al mancato rispetto delle distanze di sicurezza;
- all'utilizzo degli impianti per un uso non adatto;
- agli interventi su impianti non scollegati.

Le Misure di Gestione del Rischio Elettrico prevedono, oltre la costante formazione e informazione degli addetti ai lavori, (anche con l'utilizzo di segnaletica adeguata) anche una periodica manutenzione degli impianti e delle attrezzature e l'adozione di adeguati dispositivi tecnici (interruttori differenziali, barriere fisiche, misuratori di tensione, utilizzo di materiali isolanti).

Va ricordato che per effettuare interventi in totale sicurezza è indispensabile utilizzare strumenti adeguati, come:

- la pinza a becco e pinza tronchese isolate: per lavorare e tagliare cavi e fili;
- i cacciaviti isolati: per collegare i fili;
- il coltello o la pinza spela cavi per sguainare i cavi elettrici insicurezza;
- la pinza crimpatrice per tagliare e sguainare i cavi e crimpare i terminali.

Sono inoltre disponibili anche efficaci Dispositivi di Protezione Individuale (**DPI**) per proteggersi contro i rischi di folgorazione e ustioni, come ad esempio calzature antistatiche e guanti isolanti.

Per valutare tale rischio si acquisiscono le seguenti informazioni:

- verifica se l'impianto è realizzato "a regola d'arte" secondo la norma CEI 64-8 (presenza della dichiarazione di conformità ai sensi della L. 46/90 o di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08);
- verifica documentale (presenza della denuncia di messa a terra e delle verifiche periodiche da parte dell'organismo abilitato secondo il D.lgs. 462/01);
- verifica dell'integrità dell'isolamento dei cavi di alimentazione (comprese le prolunghe) degli apparecchi e degli apparecchi stessi;
- verifica che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.lgs. 81/08 e smi), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2).

Il rischio viene valutato attribuendo un valore di probabilità di accadimento (P)
e un valore di entità del danno (D) dell'evento stesso.

Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

4.27 RISCHI PARTICOLARI

Si considerano Rischi Particolari, così come indicato all'Art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., i Rischi collegati allo Stress Lavoro Correlato, quelli riguardanti le Lavoratrici in Stato di Gravidanza e/o in fase di Allattamento e i Rischi Connessi alle Differenze di Genere, all'Età, alla Provenienza da altri Paesi e quelli Connessi alla Specifica Tipologia Contrattuale attraverso cui viene resa la specifica tipologia contrattuale.

4.27.1 RISCHI PSICOSOCIALI: RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO

Lo STRESS LAVORO CORRELATO è una delle Patologie più diffuse tra quelle collegate con l'Attività Professionale e può essere causato dalla maniera in cui il lavoro viene organizzato e/o dalle mansioni che devono essere svolte. Inevitabilmente, questo malessere incide sul piano aziendale, dando luogo a una serie di problematiche di tipo organizzativo e non solo. Tra i fenomeni che possono verificarsi quando un lavoratore è sottoposto a stress vi sono:

- un calo nella Produttività;
- un maggiore Assenteismo;
- un aumento nell'Incidenza degli Infortuni;
- una maggiore Tendenza a Compiere Errori o a Cadere in Disattenzioni.

Lo Stress è definibile come "uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche e sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti" (Punto 3 dell'Accordo Europeo 8 Ottobre del 2004).

Lo Stress da Lavoro Correlato può interessare ogni luogo di lavoro e ogni Lavoratore, in quanto causato da aspetti diversi e strettamente connessi con l'organizzazione e l'ambiente di lavoro. Non si tratta di una malattia, ma se questa si manifesta con intensità e perdura nel tempo può causare problemi di salute psichica e fisica.

Per questa ragione, la Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato è molto importante, nonché un obbligo di Legge a carico del Datore di Lavoro. Tale obbligo è parte integrante del DVR, Documento che rappresenta la mappatura dei rischi per la Salute e la Sicurezza presenti in un'Azienda.

Il Quadro Normativo è rappresentato da:

- D.Lgs. 81/2008 (**Testo Unico Sicurezza**) che classifica lo Stress Lavoro Correlato come uno dei rischi soggetti a valutazione e gestione;
- Accordo Europeo del 08.10.2004.

A questi possiamo aggiungere le indicazioni necessarie alla Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato predisposte nel Novembre 2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza. Infine, anche l'INAIL ha sviluppato una Proposta Metodologica per la Gestione e Valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato, aggiornata al 2022.

La Valutazione del STRESS LAVORO - CORRELATO (SLC) è prevista dall'Art. 28 del D. Lgs. 81/2008, e dal 31/12/2010 è **obbligatoria**.

Essa viene svolta per "Gruppi Omogenei" di Lavoratori presenti in Azienda.

In linea generale il processo di Valutazione Stress da Lavoro Correlato si articola in due fasi:

- **VALUTAZIONE PRELIMINARE;**
- **VALUTAZIONE APPROFONDATA.**

La valutazione preliminare è articolata in due momenti principali:

- ANALISI DEGLI EVENTI SENTINELLA;
- RILEVAZIONE E ANALISI DEGLI INDICATORI DI CONTENUTO E DI CONTESTO DEL LAVORO.

Gli Eventi Sentinella della presenza di Stress da Lavoro Correlato, ossia i sintomi tipici causati da Stress Lavorativo, vanno individuati nell'andamento nel tempo dei seguenti indici:

- INFORTUNI SUL LAVORO;
- ASSENZE PER MALATTIA;
- TURNOVER;
- PROCEDIMENTI E SANZIONI;
- SEGNALAZIONI DEL MEDICO COMPETENTE;
- LAMENTI FORMALIZZATE DA PARTE DEI LAVORATORI.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Secondo la metodologia di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato devono essere presi in considerazione alcuni Indicatori di Stress, raggruppabili in:

- ELEMENTI DEL CONTENUTO DEL LAVORO CHE INFLUENZANO LO STRESS DA LAVORO;
- ELEMENTI DEL CONTESTO IL LAVORATORE OPERA.

Gli indicatori di "Contenuto" relativi al Rischio Stress Lavoro-Correlato si riferiscono ai seguenti aspetti:

- AMBIENTE DI LAVORO E ATTREZZATURE;
- CARICHI E RITMI DI LAVORO;
- ORARIO DI LAVORO E TURNI;
- CORRISPONDENZA TRA LE COMPETENZE DEI LAVORATORI E I REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI.

Gli indicatori di Rischio Stress Da Lavoro Correlato riferiti al "Contesto" sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- RUOLO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE;
- AUTONOMIA DECISIONALE E CONTROLLO;
- CONFLITTI INTERPERSONALI AL LAVORO;
- EVOLUZIONE E SVILUPPO DI CARRIERA;
- COMUNICAZIONE.

La raccolta delle informazioni sugli Indicatori di Contenuto e di Contesto, necessarie per effettuare la Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato, viene effettuata per mezzo di Riunioni con **FOCUS GROUP**, composti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (**RSPP**), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (**RLS**), il Medico Competente, nonché dai Responsabili e Lavoratori individuati dall'Azienda.


Tali parametri vengono utilizzati per avere un'indicazione sul livello di salute organizzativa della propria realtà produttiva. Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell'area. I punteggi delle tre aree vengono sommati e si identifica il proprio posizionamento nella "TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO", esprimendo il punteggio ottenuto.

LIVELLO DI RISCHIO	PUNTEGGIO	NOTE
RISCHIO BASSO	0 ÷ 58	<p>L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.</p> <p>Nel caso in cui la valutazione preliminare identifichi un 'rischio non rilevante', tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà prevedere un 'piano di monitoraggio', ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli Eventi Sentinella.</p>
RISCHIO MEDIO	59 ÷ 90	<p>L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress lavoro correlato; vanno adottate azioni correttive e successivamente va verificata l'efficacia degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita.</p> <p>Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto che presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse 'liste di controllo', l'efficacia delle azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione approfondita.</p>

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

LIVELLO DI RISCHIO	PUNTEGGIO	NOTE
RISCHIO ELEVATO	91 ÷ 216	L'analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro-correlato ALTO , tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive immediate. Vanno adottate azioni correttive corrispondenti alle criticità rilevate; successivamente va verificata l'efficacia degli interventi correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione approfondita. Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO , riferito ad una singola Area, si devono adottare adeguate azioni correttive (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi o formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di Contenuto e/o di Contesto con i punteggi più a rischio.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

La fase di Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato **"APPROFONDITA"** è finalizzata alla rilevazione delle percezioni dei Lavoratori sugli aspetti di Contenuto e di Contesto del lavoro connessi con il Rischio Stress Lavoro Correlato e va obbligatoriamente intrapresa qualora l'esito della Valutazione Preliminare abbia rilevato la presenza, in uno o più gruppi omogenei, di una condizione di Rischio da Stress Lavoro Correlato. Gli strumenti da adottare nella valutazione approfondita del Rischio Stress Lavoro Correlato possono essere:

SANITASERVICE ASL FG
 Protocollo Interno N. 444/2024 del 24-01-2024
 Doc. Principale - Class. 09.01 - Copia Documento

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

- QUESTIONARI;
- FOCUS GROUP;
- INTERVISTE SEMI-STRUTTURATE,

finalizzati a caratterizzare la percezione dei Lavoratori sui fattori di Contenuto e di Contesto del lavoro.

Ancor più della fase preliminare di valutazione del rischio stress lavoro correlato, la fase approfondita richiede il coinvolgimento di figure, anche esterne all'azienda, in possesso delle adeguate competenze necessarie per utilizzare correttamente gli strumenti di raccolta dati. Una volta conclusa la fase di valutazione approfondita, è essenziale prevedere una restituzione dei risultati ai Lavoratori al fine di informarli sulla situazione emersa nella propria azienda e dei passi da compiere successivamente. La restituzione è fondamentale anche per dare un significato alla partecipazione dei Lavoratori e favorire la comprensione dell'utilità del percorso attuato.

Lo strumento proposto dal Manuale INAIL è un questionario, composto da 35 domande riguardanti le condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di stress all'interno dell'azienda, che corrispondono ai sei fattori di rischio o dimensioni organizzative definiti dal modello Management Standards (domanda, controllo, supporto, relazioni, ruolo, cambiamento).

Ad ogni domanda si risponde scegliendo tra le seguenti opzioni: mai, raramente, qualche volta, spesso, sempre. A queste risposte sono associati dei punteggi (0,1,2,3,4). Il punteggio complessivo di ogni singolo questionario consente di identificare il livello di rischio del compilatore (**RISCHIO INDIVIDUALE**).

Si individuano quindi 4 livelli di **RISCHIO INDIVIDUALE (ASSENTE, MODERATO, ELEVATO, GRAVE)**:

PUNTEGGIO SINGOLO QUESTIONARIO	LIVELLO DI RISCHIO INDIVIDUALE
0 ÷ 44	ASSENTE
45 ÷ 89	MODERATO
90 ÷ 114	ELEVATO
115 ÷ 140	GRAVE

L'impatto dello Stress in Azienda è sempre traducibile, ovviamente, in un **danno di natura economica**.

Si pensi ad esempio:

- al costo per la gestione delle conseguenze di Stress Lavoro Correlato causate da assenteismo e malattie;
- al costo per il "presenzialismo", cioè la presenza prolungata ma improduttiva in azienda del Lavoratore, conseguente allo Stress.

A questi vanno aggiunti i costi dovuti alla mancata produttività, alla gestione dei Procedimenti Giudiziari, alla somministrazione di cure e alla perdita di credibilità sul mercato.

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Tale rischio non è valutabile classicamente, attraverso una valutazione quantitativa (P x D) o qualitativa, pertanto, la sua individuazione sarà volta esclusivamente alla prevenzione del fenomeno attraverso la messa a disposizione di strumenti informativi (ad esempio Opuscoli).

Il mobbing rientra tra gli aspetti da considerare all'interno della valutazione dello stress lavoro correlato, in quanto estremamente impattante sulla salute e sulla vita lavorativa della persona coinvolta.

Tra le Misure di Prevenzione e Protezione del Rischio si raccomandano:

- Periodiche iniziative di tipo informativo verso tutto il personale volte a rimarcare l'importanza di un clima aziendale rispettoso;
- Sensibilizzazione rivolta al Medico Competente al fine di rilevare tempestivamente manifestazioni sintomatiche causate dal mobbing ed eventuale supporto al suo ruolo da parte di figure professionali quali Psicologi del Lavoro;
- Iniziative di formazione rivolte alle figure in capo alla gerarchia aziendale che mirino a sensibilizzare sull'importanza delle relazioni interpersonali;
- Rafforzamento del ruolo del RLS, anello di giunzione tra la Direzione e i Lavoratori, utile a recepire e riferire eventuali segnalazioni su situazioni di malessere.

4.27.3 RISCHI CONNESSI ALLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

Vi sono alcune situazioni di disagio cui sono esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, come gli orari di lavoro prolungati, il lavoro a turni, le quali rappresentano condizioni che, inducendo un affaticamento mentale o fisico, aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza e al periodo post natale. Misure di prevenzione, in tal senso, consistono nella modifica dell'organizzazione del lavoro mirata a disciplinare la frequenza delle pause, la tipologia e la durata dei turni lavorativi.

Non viene trascurata, inoltre, la fatica derivante dallo stare in piedi, che aggrava la condizione naturale della gravidanza nella quale si verificano mutamenti fisiologici, tra cui un aumento del volume addominale con conseguente possibile compressione sulle vene addominali o pelviche. Tale compressione, riducendo il ritorno venoso dalla pelvi, determina in alcuni casi una accelerazione del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Allo stesso modo le attività in postura seduta, quali ad esempio quelle esercitate dalle addette al videoterminale, ecc., facilitano nelle donne gestanti infiammazioni ed infezioni vaginali e un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori. Inoltre, qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale, il Datore di Lavoro deve provvedere affinché le donne incinte o le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

Il D. Lgs. 151/2001 prevede all'Art. 11 la Valutazione dei Rischi in merito all'esposizione ad Agenti Fisici previsti nell'Allegato C, Punto 1, Lettera G) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta.

I criteri adottati per la Valutazione del Rischio si basano sulla individuazione delle mansioni a rischio relative alle lavoratrici sia durante il periodo di gravidanza sia in allattamento, verificando per ogni mansione la presenza di rischi rilevanti per le lavoratrici madri. Per ciascuna mansione, in collaborazione con il Medico Competente, viene quindi valutata la compatibilità con lo stato di gravidanza o allattamento, in base a quanto definito nel D. Lgs. 151/2001 e s.m.i.).

Relativamente alla Movimentazione Manuale dei Carichi è rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza; i cambiamenti, infatti, legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati dall'addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico da parte della donna durante questo periodo.

Inoltre, il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l'insorgenza di lesioni dei legamenti stessi. Per quanto riguarda gli effetti specifici sul prodotto del concepimento gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni al feto e parto prematuro.

La base neurofisiologica in grado di spiegare gli effetti dei fattori ergonomici sul prodotto del concepimento consisterebbe nel fatto che il lavoro fisicamente pesante unitamente allo stress determinerebbe il rilascio di catecolamine con conseguente aumento della pressione arteriosa, della irritabilità uterina e riduzione della perfusione placentare. Durante la movimentazione manuale dei carichi, posizioni non corrette, comportano un sovraccarico bio-meccanico, soprattutto a carico della colonna vertebrale sollecitata già normalmente nella flessione in avanti del corpo. In tali condizioni di flessione il peso della parte superiore del corpo piegata in avanti esercita notevoli tensioni sui dischi intervertebrali.

Riguardo agli spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro, va detto che il pendolarismo, gli spostamenti in città per raggiungere il posto di lavoro specie per tragitti lunghi o aggravati da traffico intenso possono comportare rischi per le donne gestanti, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture disagiati ed infortuni con conseguenti effetti sulla salute della madre e del bambino.

Il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza. Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre:

- assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale;
- posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.;
- disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

- eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori e inferiori)".

Analizzando gli Agenti Fisici (colpi, vibrazioni o movimenti), si rileva che l'esposizione a colpi, ad esempio forti urti improvvisi contro il corpo o sobbalzi, possono accrescere il rischio di un aborto spontaneo.

Pertanto, situazioni lavorative che comportano l'esposizione a tale rischio vanno valutate con attenzione; analoga vigilanza va riservata a lavorazioni che espongono a vibrazioni o movimenti.

Per quanto riguarda gli Agenti Chimici, il D. Lgs. nr. 151/2001 nel suo articolato contempla sia lavori vietati in gravidanza sia lavori per i quali le necessarie misure di tutela sono prese a fronte dell'esito della valutazione del rischio. L'All. A (Articolo 5 del D.P.R. nr. 1026/1976) riporta l'Elenco dei Lavori faticosi, pericolosi e insalubri di all'Art. 7; l'Al. B (D. Lgs. nr. 645/1996) riporta invece l'Elenco non esauriente di Agenti e Condizioni di Lavoro di cui all'Art. 7 del D. Lgs. nr. 151/2001.

Sempre in riferimento al D. Lgs. nr. 151/2001 nell'Art. 11 "Valutazione dei Rischi" è previsto che il Datore di Lavoro, ai fini dell'individuazione delle Misure di Prevenzione e Protezione da adottare, valuti i Rischi per la sicurezza e per la salute delle Lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici e ai processi o condizioni di lavoro di cui all'All. C.

In considerazione degli Agenti Biologici, le lavorazioni che possono comportare il rischio di insorgenza di una malattia infettiva devono essere attentamente considerate nel processo di valutazione dei rischi in ambito lavorativo, soprattutto nel caso di esposizione di Lavoratrici in gravidanza, nel puerperio e in allattamento.

Una patologia causata da un agente biologico, infatti, qualora si sviluppi durante tali periodi, può provocare con maggiore probabilità l'insorgenza di complicanze nella lavoratrice affetta, può influenzare negativamente l'evoluzione della gravidanza stessa, ed inoltre può ripercuotersi sfavorevolmente sul prodotto del concepimento.

Per Agente Biologico si intende qualsiasi microrganismo, coltura cellulare, endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni. La caratteristica di pericolosità degli agenti biologici viene definita in considerazione dei seguenti parametri:

- INFETTIVITÀ: capacità del microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell'ospite;
- PATOGENICITÀ: capacità di produrre malattia dopo l'infezione;
- TRASMISSIBILITÀ: capacità di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile;
- NEUTRALIZZABILITÀ: disponibilità di efficaci misure profilattiche e terapeutiche.

Gli Agenti Biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

1. **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
2. **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i Lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
3. **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i Lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
4. **AGENTE BIOLOGICO DEL GRUPPO 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i Lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Di seguito è riportato un Elenco Esemplificativo di Attività Lavorative che possono comportare la presenza di Agenti Biologici, secondo il D. Lgs. nr. 81/2008:

1. ATTIVITÀ IN INDUSTRIE ALIMENTARI;
2. ATTIVITÀ NELL'AGRICOLTURA;
3. ATTIVITÀ NELLE QUALI VI È CONTATTO CON GLI ANIMALI E/O CON PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE;
4. ATTIVITÀ NEI SERVIZI SANITARI, COMPRESSE LE UNITÀ DI ISOLAMENTO E POST MORTEM;
5. ATTIVITÀ NEI LABORATORI CLINICI, VETERINARI E DIAGNOSTICI, ESCLUSI I LABORATORI DI DIAGNOSI MICROBIOLOGICA;
6. ATTIVITÀ IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI E DI RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI POTENZIALMENTE INFETTI;
7. ATTIVITÀ NEGLI IMPIANTI PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

La Normativa vigente in Italia, in materia di tutela della Lavoratrice gestante, puerpera ed in periodo di allattamento, vieta:

- di adibire la donna in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto a lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per le malattie nervose e mentali (All. A, D. Lgs. nr. 151/2001);
- l'esposizione della Lavoratrice gestante agli Agenti Biologici: Toxoplasma e Virus della rosolia, a meno che non sussista la prova di un sufficiente stato di immunizzazione (All. B, D. Lgs. nr. 151/2001);
- la lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei casi in cui i Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro, d'Ufficio o su Istanza della Lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna.

Quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni il Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, può disporre, sulla base di un accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, per uno o più periodi la cui durata sarà determinata dal servizio stesso (art. 7e 17, D.L.vo 151/01).


Per tutti gli altri tipi di esposizione lavorativa agli agenti biologici, classificati nei gruppi di rischio da 2 a 4, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendano necessarie, mettono in pericolo la salute della gestante e del nascituro, il Datore di Lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Qualora venga evidenziato un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il Datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificando temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro; ha inoltre l'obbligo di informare le lavoratrici ed i loro Rappresentanti per la sicurezza dei risultati sulla valutazione e sulle conseguenti misure adottate.

Il Medico Competente è un attore fondamentale nel processo di miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento. Collabora, infatti, con il Datore di Lavoro nel processo di Valutazione dei Rischi e, per quanto riguarda l'aspetto della salute riproduttiva, ha un ruolo sicuramente insostituibile poiché rappresenta colui che meglio riesce a cogliere le interazioni tra gli aspetti medici della gravidanza e quelli lavorativi. In base alla conoscenza delle interazioni dei vari fattori di rischio con i diversi periodi della gravidanza, del puerperio e dell'allattamento, il Medico Competente deve individuare le condizioni di lavoro pericolose per la Lavoratrice madre e, al contrario, le mansioni non pericolose e compatibili con la gravidanza.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una delle figure più importanti coinvolte nel processo di miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento. È consultato in ordine alla valutazione dei rischi ed alla loro individuazione, per questo motivo riceve informazioni e documentazione; formula e fa proposte riguardo alle misure di protezione da adottare, e verifica l'attuazione di misure di protezione e prevenzione per le Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento. Qualora ritenga che non siano state adottate misure di tutela adeguate, formula osservazioni ed eventualmente presenta ricorso alle strutture competenti.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) collabora con il Datore di Lavoro, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, all'individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio per le Lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo d'allattamento. Propone procedure di sicurezza, programmi di prevenzione, di informazione e formazione delle Lavoratrici e contribuisce alla formazione delle Lavoratrici in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alla loro condizione di donne gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.








4.27.4 RISCHI CONNESSI ALLE DIFFERENZE DI GENERE, DI ETA', ALLA PROVENIENZA DI ALTRI PAESI, ALLE DIFFERENTI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I rischi connessi alla differenza di genere sussistono se sono presenti attività lavorative che possono comportare particolari problematiche diverse per gli uomini e per le donne.

I criteri adottati per tale valutazione si basano su:

- acquisizione di informazioni circa la presenza di differenze di genere tra la forza lavoro;
- analisi e considerazioni sui rischi principali nei lavori con predominanza sia maschile che femminile;
- riferimenti ad eventuali turni di lavoro ed ai conseguenti problemi connessi alla conciliazione degli impegni casa-lavoro;
- incoraggiamento e sensibilizzazione delle donne a segnalare aspetti che, a loro giudizio, possano incidere sulla loro sicurezza e salute sul lavoro nonché problemi di salute associabili al lavoro.

I rischi connessi alla differenza di età sussistono se sono presenti Lavoratori compresi nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni e gli over 55.

Per i Lavoratori "giovani" (UNDER 25) i rischi prevalenti sono quelli connessi alla mancanza di esperienza, all'immaturità dal punto di vista fisico e psicologico e alla mancanza di consapevolezza delle questioni concernenti la salute e la sicurezza. Invece per i Lavoratori "senior" (OVER 55) i rischi preponderanti sono quelli che si riconducono ad attività che determinano un incremento del processo di invecchiamento e delle malattie degenerative (Movimentazione Manuale dei Carichi), orari disomogenei o troppo lunghi che si relazionano allo Stress Lavoro Correlato.

I criteri adottati per tale valutazione si basano su:

- acquisizione di informazioni per identificare la presenza di Lavoratori che rientrano nelle due fasce di età di cui sopra e per rilevare eventuali problemi riscontrati sul lavoro;
- analisi e considerazioni sui rischi principali nei lavori svolti dai Lavoratori giovani e dai senior.

Le differenze Udi genere ed età sono inoltre prese in considerazione nella seguente valutazione dei rischi:

- Connessi con le Lavoratrici in Stato di Gravidanza e Allattamento;
- Movimentazione Manuale dei Carichi.

I rischi connessi alla provenienza da altri Paesi sussistono se sono presenti Lavoratori stranieri che possiedono una differente cultura e/o scarsa conoscenza della lingua italiana, che riduce l'efficacia dei programmi di formazione specifica, ma più in generale può costituire un limite all'integrazione sociale.

I criteri adottati per tale valutazione si basano su:

- acquisizione di informazioni per identificare la presenza di Lavoratori provenienti da altri Paesi e per rilevare eventuali problemi riscontrati sul lavoro;
- analisi e considerazioni sui pericoli principali nei lavori svolti dai Lavoratori provenienti da altri Paesi;
- verifica della comprensione della lingua italiana del lavoratore, mediante test di accertamento delle conoscenze linguistiche del lavoratore.

I rischi connessi alle differenti tipologie contrattuali sussistono se sono presenti Lavoratori con Contratti di Lavoro Atipici, definiti come quei Contratti di Lavoro a Tempo Determinato non riconducibili alla Categoria del Lavoro Autonomo o del Lavoro Dipendente, a Tempo Pieno e a Tempo Indeterminato, quali ad esempio:

- JOB SHARING (LAVORO RIPARTITO);
- JOB ON CALL (LAVORO A CHIAMATA);
- LAVORO ACCESSORIO (PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO);
- LAVORO A PROGETTO;
- LAVORO PART-TIME (LAVORO A TEMPO PARZIALE);
- LAVORO INTERMITTENTE;
- LAVORO OCCASIONALE;
- STAFF LEASING (LAVORO IN AFFITTO O LAVORO INTERINALE).

Il maggior rischio correlabile alla differente tipologia contrattuale è principalmente associato alla precarietà della prestazione, alla breve durata del rapporto di lavoro con numerosi turni, alla difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale, alla prevalente occupazione in settori a maggior rischio, alla rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e integrazione, al basso profilo scolastico della manodopera, nonché alle ridotte esperienze lavorative.

I criteri adottati per tale valutazione si basano sulla verifica:

- di una formazione adeguata alla propria professionalità;
- dell'autonomia decisionale;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

- della conoscenza della realtà aziendale in cui opera il lavoratore (con riferimento al piano di evacuazione);
- del supporto sociale da parte dei Lavoratori a tempo indeterminato.

4.27.5 LAVORO NOTTURNO

Il lavoro notturno è disciplinato dal D. Lgs. dell'8 Aprile 2003, n. 66 e dalla contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio.

Il Decreto definisce come:

- **PERIODO NOTTURNO** il "periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino "
- **LAVORATORE NOTTURNO**, alternativamente:
 - qualsiasi Lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
 - qualsiasi Lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le Norme definite dai Contratti Collettivi di Lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato Lavoratore notturno qualsiasi Lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a "Tempo Parziale".

Il lavoro notturno costituisce un rischio aggiuntivo per la sicurezza e salute del lavoratore data la minore vigilanza e attenzione nell'esecuzione dell'attività lavorativa (per lo sconvolgimento del ritmo naturale di sonno-veglia) e quindi ad un aumento del rischio di infortuni. Inoltre, durante il periodo notturno, possono esserci maggiori difficoltà nell'organizzazione dei soccorsi.

Per valutare tale rischio si procede con l'identificazione delle mansioni svolte in periodo notturno e con l'individuazione delle misure di gestione del rischio.

4.27.6 LAVORO ISOLATO

Il rischio da lavoro in luogo isolato sussiste se sono presenti situazioni in cui i Lavoratori devono effettuare interventi in ambienti separati, distanti e poco frequentati per cui possono definirsi "isolati" o in cui, durante l'orario di lavoro, è presente un unico lavoratore (sabato, domenica, giornate festive, orario notturno). Il lavoro isolato comporta un rischio aggiuntivo per l'impossibilità o la limitata capacità di allertare i soccorsi all'esterno del luogo di lavoro in caso di infortunio o malore da parte del Lavoratore stesso e per le possibili difficoltà dei soccorritori, quando allertati, di localizzare esattamente il punto di intervento. Per valutare tale rischio si procede con l'identificazione delle mansioni interessate dal lavoro isolato e con l'individuazione delle misure di gestione del rischio.










4.28 ALCOLEMIA E TOSSICODIPENDENZE

L'abuso di alcol e sostanze psicotrope e stupefacenti aumenta la probabilità di comportamenti a rischio, per sé stessi e per gli altri e rende inadeguate le condizioni psicofisiche rispetto a quanto richiesto, sotto il profilo della sicurezza, dall'attività lavorativa svolta.

La normativa di riferimento, oltre al D. Lgs. nr. 81/2008 è:

IN MATERIA DI ACCERTAMENTI DI ALCOL DIPENDENZA

- Legge Quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati, nr. 125 del 30 Marzo 2001;
- Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 16 Marzo 2006 che, all'Art. 15 "Disposizioni per la Sicurezza del Lavoro", individua le attività lavorative a rischio.

IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI EVENTUALI CONDIZIONI DI TOSSICODIPENDENZA

- D.P.R. nr. 309 del 9 Ottobre 1990 "Testo Unico delle Leggi in Materia di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope, Prevenzione, Cura e Riabilitazione dei Relativi Stati di Tossicodipendenza" il quale, all'Art. 125, fa riferimento ad una normativa da adottarsi nei luoghi di lavoro e ad un elenco di mansioni lavorative per le quali deve essere accertata l'assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione e, successivamente, durante l'espletamento delle mansioni;
- Provvedimento emanato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti Stato, Regioni e Province Autonome nell'Ottobre 2007, che individua le mansioni per le quali è obbligatoria, in sede di Sorveglianza Sanitaria, la verifica di eventuali condizioni di tossicodipendenza.

L'attività consiste nel verificare se vi siano mansioni che rientrano nell'obbligo di Sorveglianza Sanitaria per la verifica di alcol e/o tossicodipendenza.

4.29 RISCHIO SPAZI CONFINATI

La valutazione del rischio da spazi confinati è effettuata ai sensi del D.P.R. 177/2011 smi.

Per "SPAZIO CONFINATO" si intende un qualsiasi ambiente angusto, in cui il rischio di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno o presenza di gas/vapori tossici, asfissianti).

I rischi che maggiormente si incorrono, in uno spazio confinato, sono quelli di asfissia, caduta dall'alto, annegamento, inspirazione di sostanze tossiche, carenza di ossigeno, esplosioni e condizioni climatiche ostili.

La valutazione si articola nelle seguenti fasi:

1. Individuazione degli ambienti confinati presenti (caldaie, forni di cottura, serbatoi o sili di stoccaggio materie prime/semilavorati, cisterne, vasche di decantazione, pozzetti di ispezione, cavidotti elettrici, rete di distribuzione del metano).
2. Valutazione dei pericoli relativamente a:
 - possibile presenza di atmosfere pericolose (gas/vapori tossici, concentrazioni di ossigeno troppo basse);
 - difficoltà delle operazioni di soccorso/recupero degli addetti.
3. Definizione delle migliori prassi e delle misure organizzative, tecniche e di tutela applicabili.

La valutazione del rischio consiste nell'attribuire un valore di probabilità di accadimento (P) e un valore di entità del danno (D).

Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

4.30 RISCHI DERIVANTI DA CAUSE ESTERNE

Sono classificati rischi esterni quei rischi che, sebbene imputabili a cause esterne al contesto fisico di rischio e non direttamente controllabili, impattano sull'organizzazione di emergenza del sito.

Nel dettaglio tali rischi sono suddivisi in:

1. RISCHI DI TIPO AMBIENTALE (TERREMOTI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI);
2. RISCHI SOCIALI (AGGRESSIONI, VIOLENZE, RAPINE);
3. RISCHI LEGATI ALLA VICINANZA DI IMPIANTI AD ALTO RISCHIO ("INCIDENTE RILEVANTE" LEGGE SEVESO).

4.30.1 RISCHI DI TIPO AMBIENTALE (TERREMOTI, ALLUVIONI, ESONDAZIONI)

RISCHIO SISMICO

Il Rischio Sismico viene valutato in base al D.M. 14 Gennaio 2008 ed ai criteri espressi nella Ordinanza n. 3274 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 Marzo 2003 e Allegati Tecnici e ss.mm.ii.

Tale documento:

- Suddivide il Territorio Nazionale in Zone in Base al Rischio Sismico;
- Prescrive Specifiche Modalità Costruttive Antisismiche;
- Rende Obbligatorie tali Specifiche per Nuovi Edifici.

Il Provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'Adozione della Classificazione Sismica del Territorio (D. Lgs. nr. 112/1998 e D.P.R. nr. 380/ 2001 "Testo Unico delle Norme per l'Edilizia"), hanno compilato l'Elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone.

I Comuni sono suddivisi in 4 Zone di Rischio (e in alcuni casi in ulteriori sottozone):

ZONA	LIVELLO RISCHIO
1	È LA ZONA PIÙ PERICOLOSA. POSSONO VERIFICARSI FORTISSIMI TERREMOTI
2	IN QUESTA ZONA POSSONO VERIFICARSI FORTI TERREMOTI
3	IN QUESTA ZONA POSSONO VERIFICARSI FORTI TERREMOTI MA RARI
4	È LA ZONA MENO PERICOLOSA. I TERREMOTI SONO RARI.

Il Rischio Sismico è legato a tre fattori principali: **PERICOLOSITÀ, ESPOSIZIONE E VULNERABILITÀ.**

La stima quantitativa del rischio è il risultato della combinazione di questi tre fattori e può essere definita con la seguente relazione:

$$R = P \times (V \times E)$$

Quindi combinando i tre fattori prima descritti si arriva a determinare il livello di rischio "R" dovuto al sisma. Per valutare il rischio sismico, si propone un metodo ad indici che in modo semplificato ma efficace possa determinare per i diversi luoghi di lavoro l'entità del rischio sismico in funzione dei valori assunti secondo la seguente relazione:

$$I_r = I_p \times (I_v \times I_e)$$

I valori ottenuti saranno messi in relazione con l'accettabilità o meno del rischio e con le relative priorità di intervento.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

RISCHIO IDROGEOLOGICO (ALLUVIONI, ESONDAZIONI...)

Il rischio idrogeologico è valutato in base ai dati relativi agli eventi idrogeologici sul territorio regionale. In particolare, sono disponibili dati su eventi di piena, frane e relativi danni.

Attraverso il sito dell'IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, uno degli Istituti del CNR) è accessibile un sistema GIS web-based attraverso il quale è possibile consultare le mappe di rischio idrogeologico elaborate dall'istituto per tutto il territorio italiano sulla base della banca dati del progetto AVI (Aree Vulnerate Italiane) commissionato dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del CNR: <http://webmap.irpi.cnr.it>.

4.30.2 RISCHI DI TIPO SOCIALE (AGGRESSIONE, VIOLENZE, RAPINE)

Le disposizioni fondamentali per la garanzia della sicurezza e della salute dei Lavoratori fanno ancora riferimento alla direttiva comunitaria 89/391 che affida ai datori di lavoro la responsabilità di garantire che i dipendenti non abbiano a soffrire danni, comprese le forme di violenza sul lavoro.

Il concetto di violenza esterna sul posto di lavoro comprende generalmente forme di aggressione verbale, fisica o psicologica praticate sul lavoro da soggetti esterni all'organizzazione, ivi compresi gli utenti, tali da mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o il benessere dell'individuo.

Gli atti di aggressività o di violenza possono presentarsi sotto forma di aggressione verbale, fisica o rapina.

RISCHIO AGGRESSIONI VERBALI/FISCHE

Il metodo adottato per la valutazione del rischio si basa su due diversi livelli di analisi:

- analisi del numero delle aggressioni segnalate dai Lavoratori durante un determinato periodo ed il confronto con quelli reperibili in letteratura;
- valutazione del rischio condotta per ogni figura professionale ("Gruppo Omogeneo G.O." intendendo con esso un raggruppamento di Lavoratori che risulta esposto, o che si ritiene possa essere esposto, al medesimo livello di pericolo di aggressione) interessata dal rischio, tenendo conto della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con gli utenti.

Il punto finale della presente valutazione sarà quindi un indice numerico, ottenuto dal contributo di entrambi gli indici parziali sopra menzionati, che quantifichi il rischio da aggressione relativo ad ogni gruppo omogeneo di Lavoratori.

Sono individuati tutti i Gruppi Omogenei di Lavoratori che possono essere esposti al rischio di aggressione. Per ognuno dei Gruppi Omogenei individuati si procede all'analisi del tipo di aggressione avvenuta (o rischiosa) al fine di attribuire un valore numerico al fattore danno (D):

EVENTO AGGRESSIVO	VALORE NUMERICO ATTRIBUITO (D)
VERBALE (INSULTI)	1
VERBALE CON MINACCE	2
FISICO CON CONSEGUENZE MODERATE (SPINTONI, GOMITATE)	3
FISICO CON CONSEGUENZE GRAVI (FERITE, CONTUSIONI)	4

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

Si procede poi a valutare il fattore probabilità (P) divisa in 4 classi di frequenza:

ESPOSIZIONE	VALORE NUMERICO ATTRIBUITO (P)
BASSA	1
MODERATA	2
FREQUENTE	3
CONTINUA	4

Il prodotto di questi due valori (P x D) fornisce il valore "R" di rischio riportato nella Matrice dei Rischi.

RISCHIO RAPINA

Il rischio rapina è un rischio complesso, di natura esogena (in quanto derivante da un'attività criminosa posta in essere da terzi), che va attribuito ad una molteplicità di fattori:

- Fattore Economico e Culturale (livelli di circolazione del contante, utilizzo degli strumenti alternativi di pagamento...);
- Fattore Sociale (tasso di criminalità presente, crisi economica...);
- Misure Attuate per Prevenire e Contrastare le Rapine.

La valutazione del rischio può essere quantificata solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento del Datore di Lavoro (Fattori Esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

Nella valutazione del rischio si terrà in considerazione la rischiosità esogena (dati ISTAT sulla criminalità locale), e la rischiosità endogena (ubicazione in area "critica", presenza o meno nelle vicinanze delle forze dell'ordine, nr. dipendenti, difese antirapina, giacenza di cassa).

RISCHIO	DESCRIZIONE
TRASCURABILE	Basso tasso di criminalità locale; Assenza di episodi di rapina; Poca circolazione del denaro contante; Accessi presidiati (Guardie Giurate); Presenza di forze dell'ordine nelle vicinanze; Presenza di difese antirapina (sistemi antintrusione, allarme...)
BASSO	Basso tasso di criminalità locale; Poca di circolazione del denaro contante; Assenza di episodi di rapina; Accessi non presidiati; Presenza di forze dell'ordine nelle vicinanze
MEDIO	Tasso medio di criminalità locale; Si è verificato nel passato qualche episodio; Discreta circolazione del denaro contante; Accessi non presidiati; Difese antirapina scarse o assenti;
ALTO	Alto tasso di criminalità locale; Sono noti diversi episodi; Discreta/alta circolazione del denaro contante;

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

4.30.3 RISCHI LEGATI ALLA VICINANZA DI IMPIANTI AD ALTO RISCHIO (INCIDENTE RILEVANTE – LEGGE SEVESO)

La stima del Rischio viene effettuata a partire dall'Inventario Nazionale degli Stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi della Direttiva Seveso (cd Seveso III, recepita in Italia dal D. Lgs. nr. 105/2015 e ss.mm.ii.) redatto dal Ministero dell'Ambiente e APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) consultabile attraverso il sito internet del Ministero: INVENTARIO STABILIMENTI. Rientrano nell'inventario gli impianti/stabilimenti chimici e/o che utilizzano determinate sostanze pericolose in date quantità.

Tale documento consente di sapere quanti impianti industriali a rischio di incidente rilevante sono dislocati nelle vicinanze dei singoli immobili inseriti in OPF.

In un secondo tempo si potrà eventualmente effettuare specifiche indagini per verificare e recepire le Procedure di Emergenza prodotte come previsto dalla Normativa da ogni Impianto presente nel Censimento, nonché verificare le effettive distanze e impatti in caso di possibile incidente.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

5 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Le varie Misure di Sicurezza devono essere adottate insieme tra loro, infatti è dalla "sinergia" che si ottengono i risultati migliori.

La Valutazione dei Rischi è finalizzata all'individuazione delle Misure atte a ridurre i Rischi rilevati per salvaguardare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori.

Le Misure possono essere classificate in:

MISURE DI PREVENZIONE: Insieme delle Misure di Sicurezza atte a impedire o limitare il verificarsi di venti dannosi (riduzione della probabilità di accadimento);

MISURE DI PROTEZIONE: Insieme delle Misure di Sicurezza atte alla minimizzazione delle conseguenze dell'evento dannoso (riduzione del danno).

L'Art. 15 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce le **MISURE GENERALI DI TUTELA** da cui è possibile individuare una gerarchia degli interventi da attuare per la gestione del Rischio:

- la Valutazione di tutti i Rischi per la Salute e Sicurezza;
- la Programmazione della Prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella Prevenzione le Condizioni Tecniche Produttive dell'Azienda nonché l'influenza dei Fattori dell'Ambiente e dell'Organizzazione del Lavoro;
- l'Eliminazione dei Rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al Progresso Tecnico;
- il Rispetto dei Principi Ergonomici nell'Organizzazione del Lavoro, nella concezione dei posti di Lavoro, nella scelta delle Attrezzature e nella Definizione dei Metodi di Lavoro e Produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la Riduzione dei Rischi alla Fonte;
- la Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la Limitazione al minimo del numero dei Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al Rischio;
- l'utilizzo limitato degli Agenti Chimici, Fisici e Biologici sui Luoghi di Lavoro;
- la Priorità delle Misure di Protezione Collettiva rispetto alle Misure di Protezione Individuale;
- il Controllo Sanitario dei Lavoratori;
- l'Allontanamento del Lavoratore dall'Esposizione al Rischio per Motivi Sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra Mansione;
- l'Informazione e Formazione adeguate per i Lavoratori;
- l'Informazione e Formazione adeguate per Dirigenti e i Preposti;
- l'Informazione e Formazione adeguate per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- le Istruzioni adeguate ai Lavoratori;
- la Partecipazione e Consultazione dei Lavoratori;
- la Partecipazione e Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la Programmazione delle Misure ritenute opportune per garantire il Miglioramento nel tempo dei Livelli di Sicurezza, anche attraverso l'adozione di Codici di Condotta e di Buone Prassi;
- le Misure di Emergenza da attuare in caso di Primo Soccorso, di Lotta Antincendio, di Evacuazione dei Lavoratori e di Pericolo Grave e Immediato;
- l'Uso di Segnali di Avvertimento e di Sicurezza;
- la Regolare Manutenzione di Ambienti, Attrezzature, Impianti, con particolare riguardo ai Dispositivi di Sicurezza in conformità alla indicazione dei Fabbricanti.

Per quanto appena detto, è chiaro quindi che bisognerà sempre prima puntare alle Misure di Prevenzione e, poi, a quelle di Protezione. Questo perché evitare che si verifichi un evento avverso è sempre meglio rispetto al caso di doverne gestire le conseguenze.

Il Datore di Lavoro valuta i Rischi e, se non li può eliminare, li riduce al minimo alla fonte attraverso l'adozione di Misure di Prevenzione e Misure di Protezione collettiva. Solo se non è possibile ridurre in altro modo i Rischi fa ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

ARTT. 17, 28 E 29 D. LGS 81/08 E S.M.I.

6 GESTIONE DELLE DITTE ESTERNE

Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 s.m.i., il Datore di Lavoro, nel caso di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture a Imprese Appaltatrici o a Lavoratori Autonomi (di seguito appaltatori) **all'interno dei propri luoghi di lavoro**, verifica l'Idoneità Tecnico Professionale degli Appaltatori e li informa sui Rischi Specifici esistenti nell'ambiente in cui dovranno operare e sulle Misure di Prevenzione e Protezione e di Emergenza Adottate.

La Verifica dell'Idoneità Tecnico Professionale degli Appaltatori avviene con l'acquisizione di:

- **ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO;**
- **AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.**

Il Datore di Lavoro Committente inoltre promuove la Cooperazione e il Coordinamento dei Lavori elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (**DUVRI**) per individuare le Misure da adottare per eliminare o ridurre i Rischi Interferenziali, ai sensi dell'**Art. 26, Comma 3 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.** Il DUVRI è un Documento che fornisce indicazioni operative e gestionali su come superare le Interferenze, ossia la Sovrapposizione Spaziale o Temporale di attività lavorativa tra diversi Lavoratori che rispondono a Datori di Lavoro diversi.

Si possono definire rischi da interferenza, quelli:

- Immessi nel Luogo di Lavoro del Committente dalla Lavorazione dell'Appaltatore;
- Derivanti Da Sovrapposizioni di più Attività svolte da Appaltatori Diversi;
- Derivanti da Esecuzioni Particolari, Richieste dal Committente.

La Valutazione dei Rischi da Interferenza è effettuata tramite l'Applicazione della Metodologia di Valutazione dei Rischi Identica a quella applicata per la Valutazione dei Rischi propri della Committenza, per la redazione del DVR.

Non occorre redigere il DUVRI nei casi:

- La mera Fornitura, senza Installazione (salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa), come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel PSC);
- I Servizi per i quali non è prevista l'Esecuzione all'interno della Stazione Appaltante (intesa come Amministrazione Aggiudicatrice e gli altri Soggetti di cui al D. Lgs. 36/2023). Intendendo per "interno" tutti i Locali / Luoghi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'Espletamento del Servizio, anche non Sede dei propri Uffici;
- I Servizi di Natura Intellettuale.

7 CONSULTAZIONE DEL DVR

Il DVR è un documento coperto da segreto industriale, l'unico Lavoratore che può accedere al DVR nel settore privato è l'RLS.

Il D. Lgs. nr. 81/2008 (Art. 18 Lett "O") obbliga il Datore di Lavoro a consegnare all'RLS una copia del DVR anche su supporto informatico, ma è previsto però che la consultazione possa avvenire esclusivamente nei locali aziendali.

Dunque, il Diritto Soggettivo dei Lavoratori alla consultazione del DVR, è garantito tramite le funzioni svolte dall'RLS e dal Datore di Lavoro. Pertanto, ogni Lavoratore può, tramite l'RLS, verificare l'applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione stabilite nel DVR a tutela della sua salute nel proprio luogo di lavoro (Art. 18, Comma 1, Lettera n) del D. Lgs. nr. 81/2008), ed essere informato sui rischi legati allo svolgimento della propria attività lavorativa, oltre che ricevere l'adeguata informazione e formazione, generale e specifica, dal Datore di Lavoro (Artt. 36-37 D. Lgs. nr. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 2011).